

ORGANIZZAZIONE: Confindustria

EMAIL: confindustria.politicheindustriali@pec.confindustria.it

TESTO SCHEMA DI REGOLAMENTO	OSSERVAZIONI	EVENTUALI RIFORMULAZIONI PROPOSTE
SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE “ISTITUZIONE DEL REGIME DI RESPONSABILITA’ ESTESA DEL PRODUTTORE PER LA FILIERA DEI PRODOTTI PLASTICI NON DA IMBALLAGGIO”	<p>Iniziative normative volte all’estensione del modello di Responsabilità Estesa del Produttore (EPR) a prodotti in plastica non da imballaggio sono leve strategiche per incrementarne la sostenibilità ambientale e la circolarità. Pur promuovendo, quindi, il fine che lo schema di Regolamento in esame si pone, si ritiene che la bozza normativa presenti molteplici aspetti di criticità, sia con riferimento all’impostazione generale del regime di responsabilità estesa del produttore per i prodotti plastici non da imballaggio, sia sotto il profilo dell’opportunità temporale dell’intervento. Tali criticità assumono particolare rilievo anche per i settori industriali che producono e immettono sul mercato beni complessi, nei quali i componenti in plastica e gomma risultano frequentemente integrati in prodotti ad elevata complessità tecnica e funzionale. In tali casi, l’introduzione di un regime EPR riferito ai prodotti plastici non da imballaggio potrebbe determinare impatti significativi sotto il profilo normativo, operativo, amministrativo e competitivo.</p> <p>Inoltre, le misure proposte non sembrano basarsi su un impact assesment e non risulta esplicitato, nel testo in bozza, alcun dato ambientale di riferimento sui costi e benefici conseguenti l’introduzione della misura così come strutturata. Oltre a ciò, l’ampiezza applicativa della proposta non ammette, nella bozza, alcuna gradualità implementativa, richiedendo al sistema industriale, partendo da zero, di sostenere ingenti costi per la creazione e l’attivazione di svariate organizzazioni, in modo generalizzato e senza il necessario supporto di riferimenti quali-quantitativi sui benefici attesi. In tale prospettiva, appare necessario quantomeno procedere a una revisione sostanziale del provvedimento, a una più chiara definizione del relativo perimetro di applicazione e a un’adeguata valutazione preventiva degli impatti operativi ed economici sulle filiere interessate.</p> <p>Per quanto sopra, si ritiene che la bozza richieda una profonda rivisitazione, attraverso momenti di confronto strutturati tra Ministero e Industria e, in particolare, con il coinvolgimento dei settori <i>downstream</i> interessati. Tale esigenza appare ancora più rilevante alla luce dell’attuale</p>	

contesto economico internazionale, caratterizzato da una fase di marcata incertezza, crescita debole, persistenti pressioni inflazionistiche e tensioni geopolitiche. L'aumento dei costi energetici e delle materie prime, unitamente a condizioni finanziarie più restrittive, sta incidendo negativamente sulla capacità di investimento e sui consumi, alimentando timori di stagnazione e di rallentamento diffuso. In tale scenario, l'introduzione di un ulteriore regime di responsabilità estesa del produttore, connotato da elevata complessità e rilevanza sistemica, rischierebbe di produrre impatti significativi sulla competitività delle imprese, sia sotto il profilo economico sia sotto quello burocratico e organizzativo.

Ciò premesso, in via generale, si ritiene opportuno verificare l'assenza di incongruenze tra i dettami del Regolamento e le normative europee affini, con particolare attenzione ai potenziali impatti sui produttori e i manufatti di provenienza non nazionale, onde evitare asimmetrie competitive e di mercato. In particolare, appare opportuno valutare la coerenza della proposta con il quadro normativo europeo vigente, anche alla luce del Regolamento (UE) 2024/1781 sull'ecodesign dei prodotti sostenibili, applicabile ai prodotti oggetto di specifici atti delegati, nonché del Regolamento (UE) 2023/1115 sulla deforestazione, che già introduce obblighi lungo la filiera per taluni prodotti.

Al riguardo, si richiama altresì la necessità di verificare la piena compatibilità del provvedimento con il diritto dell'Unione europea, in particolare con i principi della libera circolazione delle merci, tenuto conto che l'introduzione di obblighi nazionali e di disposizioni incidenti sulle caratteristiche dei prodotti potrebbe configurare barriere non tariffarie in assenza di un quadro armonizzato a livello unionale. L'attuazione della Strategia nazionale per l'economia circolare non può, infatti, prescindere da un'analisi approfondita e sistemica del contesto attuale, né da un'attenta ricognizione dei modelli regolatori e degli strumenti operativi adottati negli altri Stati membri dell'Unione europea. Tale verifica risulta necessaria al fine di garantire coerenza con il quadro normativo unionale, evitare distorsioni concorrenziali e assicurare condizioni di equa competitività per il sistema produttivo nazionale, già sottoposto a rilevanti pressioni nel quadro economico internazionale. Tale questione appare particolarmente rilevante per i prodotti complessi destinati anche all'esportazione, per i quali obblighi introdotti esclusivamente a livello nazionale potrebbero determinare un disallineamento competitivo tra operatori italiani e operatori stabiliti in altri Stati membri.

In tale prospettiva, si rileva che non risultano attualmente presenti, negli altri Stati membri, schemi EPR analoghi a quello prospettato dalla bozza in

esame. Diversamente dagli altri schemi EPR citati nello schema di regolamento (es. imballaggi, batterie, RAEE, beni tessili, pneumatici fuori uso), tutti discendenti da apposita regolamentazione comunitaria, infatti, il provvedimento in esame si caratterizzerebbe per avere una attuazione esclusivamente nazionale, introducendo di fatto una distorsione rispetto al mercato unico europeo e compromettendo la competitività soprattutto delle imprese italiane. Inoltre, la Relazione illustrativa al provvedimento non sembra includere un'adeguata analisi di impatto, elemento che, a livello europeo, costituisce un presupposto rilevante ai fini dell'elaborazione e dell'adozione di direttive e regolamenti. Tale analisi consentirebbe, in particolare, di valutare la portata e l'urgenza di un eventuale intervento rispetto alla problematica ambientale considerata, nonché di motivare in modo più compiuto l'adozione delle conseguenti iniziative legislative. In tale prospettiva, risulterebbe altresì opportuno valutare gli effetti economici e organizzativi derivanti dall'introduzione del nuovo regime EPR per i prodotti plastici non da imballaggio. Ciò appare tanto più rilevante alla luce dell'ampio ambito di applicazione dello schema di decreto nazionale, come individuato dall'Allegato I al medesimo.

Con specifico riferimento al modello di responsabilità estesa del produttore (EPR) delineato per i prodotti plastici, inoltre, si rileva che esso si applica a un **ampio e diversificato insieme di prodotti**, non riconducibile a una singola filiera produttiva, ma distribuito su una molteplicità di filiere tra loro eterogenee, accomunate esclusivamente dal materiale costituente. Tale impostazione presenta profili di criticità già sul piano concettuale, in quanto l'esperienza maturata nell'ambito degli schemi EPR esistenti dimostra che l'eterogeneità delle categorie merceologiche impone una chiara separazione degli schemi di gestione. Imballaggi, apparecchiature elettriche ed elettroniche, pneumatici, pile e accumulatori, tessili o prodotti in polietilene presentano, infatti, filiere, impatti ambientali e modalità di raccolta e trattamento profondamente differenti. L'aggregazione, all'interno di un unico schema, di prodotti plastici di natura e destinazione d'uso molto diverse tra loro — dai giocattoli all'arredo, fino ai prodotti per l'edilizia — rischia di compromettere l'efficacia operativa del sistema, la trasparenza dei costi e il raggiungimento degli obiettivi ambientali. Tale impostazione appare, peraltro, non coerente con le esperienze maturate in altri Stati membri dell'Unione europea, nei quali gli schemi EPR risultano generalmente riferiti a filiere merceologiche specifiche e distintamente regolamentate.

Si ritiene che tale impostazione possa generare una serie di **criticità tecniche ed economiche nei rapporti tra i diversi settori produttivi**, oltre

a indebolire le possibili economie di scala e le opportunità di **simbiosi industriale** all'interno delle singole filiere. A ciò si aggiunge che lo schema ricomprende una pluralità di polimeri e di prodotti con caratteristiche profondamente differenti, includendo manufatti destinati a usi domestici e professionali, beni durevoli e componenti tecnici, ed estendendosi, peraltro, anche al settore degli elastomeri e dei prodotti in gomma. Tale eterogeneità rende particolarmente complessa la definizione di criteri omogenei per la modulazione del contributo ambientale e per la valutazione delle prestazioni ambientali, con il rischio di introdurre distorsioni tra categorie di prodotti non comparabili.

Si evidenzia, inoltre, che, dopo l'introduzione della responsabilità estesa per gli imballaggi – organizzata per materiale anche in ragione della sostanziale coincidenza, in molti casi, tra prodotto e materiale – tutti i successivi schemi EPR (RAEE, pneumatici, pile e accumulatori, tessili) sono stati invece strutturati per **categorie di prodotto**, indipendentemente dal materiale. Tale approccio consente di perseguire in modo più efficace gli obiettivi della responsabilità estesa del produttore, come delineati nelle politiche europee in materia di economia circolare, tra cui:

- la responsabilizzazione dei produttori nella gestione del **fine vita dei prodotti immessi sul mercato**, anche attraverso l'accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti derivanti dal loro utilizzo;
- **l'innovazione dei processi produttivi**, incentivando la progettazione di prodotti e componenti riutilizzabili, contenenti materiali riciclati, tecnicamente durevoli e facilmente riparabili;
- l'applicazione di principi di **ecodesign** finalizzati alla prevenzione della produzione di rifiuti e al miglioramento delle possibilità di riciclo e reimmissione dei materiali nel mercato.

Tali obiettivi risulterebbero difficilmente perseguibili attraverso un approccio basato sul materiale, che, se esteso anche ad altri materiali, determinerebbe per le imprese la necessità di interfacciarsi con una **pluralità di soggetti gestori** e di conformarsi a una **molteplicità di regole e prescrizioni**, non orientate al prodotto nel suo complesso ma al solo materiale prevalente.

Si rileva inoltre che lo schema di regolamento non si limita a istituire un **regime EPR in senso proprio, ma introduce un impianto normativo che incide direttamente anche sulle caratteristiche tecniche e progettuali dei prodotti**. Le disposizioni relative a durabilità, riparabilità, composizione dei materiali e tracciabilità configurano, infatti, un intervento che va oltre la gestione del fine vita e si avvicina a una vera e propria regolazione di

prodotto. Tale impostazione determina una sovrapposizione tra ambiti normativi distinti: da un lato la responsabilità estesa del produttore, dall'altro la disciplina della progettazione ecocompatibile, che trova il proprio riferimento nel quadro europeo. Ne deriva il rischio di un'estensione non coerente dello strumento EPR, con possibili criticità anche sotto il profilo delle competenze normative. In tale ambito, merita specifico approfondimento anche il riferimento all'impiego del Passaporto Digitale dei Prodotti, previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera c), della proposta, soprattutto qualora gli obblighi previsti fossero ritenuti applicabili anche agli oggetti complessi che incorporano i prodotti indicati nell'Allegato I.

Parimenti critico appare il profilo relativo all'**indeterminatezza dell'ambito di applicazione**. Il campo di applicazione, definito attraverso un Allegato I non esaustivo e basato su classificazioni ATECO, Prodcod e NC, presenta infatti un elevato grado di incertezza, che non consente agli operatori di individuare con sufficiente chiarezza il perimetro degli obblighi e rischia di generare disallineamenti interpretativi e difficoltà applicative. Tale elemento appare particolarmente problematico in un contesto nel quale i prodotti interessati risultano estremamente diversificati per funzione, composizione e destinazione d'uso. La formulazione dell'Allegato I, laddove individua i prodotti "a titolo indicativo e non esaustivo", rischia di ampliare in modo non chiaramente delimitato il perimetro applicativo del provvedimento, generando ulteriore incertezza interpretativa. Non risulta, inoltre, sufficientemente chiarito se i prodotti elencati nell'Allegato I debbano considerarsi soggetti agli obblighi previsti dallo schema anche quando siano incorporati in un bene complesso immesso sul mercato nazionale.

Appare altresì opportuno distinguere espressamente tra componenti destinati al ricambio e componenti destinati alla produzione, posto che tali categorie rispondono a logiche industriali, commerciali e gestionali differenti. Inoltre, il riferimento ai codici ATECO e Prodcod potrebbe risultare fuorviante. Nel caso dei codici ATECO, infatti, la classificazione riguarda la fase di "fabbricazione" dei prodotti, mentre la proposta legislativa introduce oneri riferiti alla fase di "immissione sul mercato".

Ulteriori profili di incertezza riguardano il perimetro geografico di applicazione, con particolare riferimento agli scambi, anche intra-UE, e alle filiere multinazionali caratterizzate da stabilimenti produttivi, sedi logistiche e unità operative distribuite in diversi Stati membri dell'Unione europea e in Paesi terzi. In assenza di criteri applicativi chiari, potrebbero emergere difficoltà di tracciabilità e rischi di distorsione lungo la filiera industriale, coinvolgendo, tra gli altri, componentisti, assemblatori e

soggetti che intervengono nelle diverse fasi di produzione e commercializzazione.

Si osserva, inoltre, **che una parte significativa dei prodotti interessati è già soggetta a normative tecniche e standard di settore**, anche di matrice europea o nazionale, incluse norme UNI, che definiscono requisiti prestazionali, di sicurezza e di durabilità vincolanti. In tale contesto, eventuali prescrizioni progettuali introdotte nell'ambito del presente Regolamento potrebbero risultare difficilmente compatibili con tali standard, limitando la possibilità per i produttori di modificare materiali, componenti o caratteristiche costruttive senza compromettere la conformità normativa o le prestazioni del prodotto. Analogamente, il ricorso al concetto di "riciclaggio di alta qualità", pur richiamando finalità condivisibili, non appare pienamente coerente con il principio di uso efficiente delle risorse, in quanto non considera che i materiali plastici riciclati possono essere efficacemente reimpiegati in diverse filiere produttive anche con requisiti qualitativi differenziati, contribuendo comunque alla sostituzione di materia prima vergine. Nello stesso senso, le misure volte a incentivare l'utilizzo di polimeri riciclati dovrebbero necessariamente tenere conto delle specificità tecniche e prestazionali richieste dalle diverse applicazioni, al fine di evitare soluzioni non compatibili con gli standard di prodotto e con le esigenze funzionali dei beni.

Come già accennato, ulteriori criticità emergono anche con riferimento al rischio di **sovrapposizione con schemi EPR già esistenti**. L'esclusione prevista nella bozza per i prodotti in plastica già coperti da altri regimi EPR evidenzia, infatti, una potenziale contraddizione tra approcci regolatori differenti (per materiale vs per prodotto) e prefigura possibili conflitti applicativi, soprattutto in caso di introduzione di nuovi schemi EPR basati sulla funzione del prodotto, per i quali una parte dei prodotti risulterebbe già incluso nello schema relativo alle plastiche. Si rileva, inoltre, che la previsione di salvaguardia dei regimi EPR già esistenti, pur comprensibile sotto il profilo della continuità operativa, rischia di determinare un significativo disallineamento tra sistemi regolatori applicabili a prodotti e materiali analoghi. In particolare, il nuovo regime introduce requisiti, obblighi e criteri di modulazione del contributo ambientale che non risultano applicabili ai sistemi già operativi, con la conseguenza di creare un divario regolatorio suscettibile di generare effetti distorsivi sul piano concorrenziale e di compromettere la neutralità tecnologica. Tale asimmetria appare particolarmente rilevante nei casi in cui prodotti afferenti a filiere contigue

o sovrapponibili siano soggetti a discipline differenti, con possibili impatti sia sulle scelte produttive sia sul corretto funzionamento del mercato.

In particolare, si ritiene che un approccio basato sul materiale:

- possa determinare un aumento delle **contestazioni e del contenzioso**, nonché casi di **doppia contribuzione**, in presenza di sovrapposizioni tra diversi schemi EPR (ad esempio, per materassi, arredi, prodotti da costruzione);
- renda più complesso per i produttori sviluppare e condividere soluzioni sostenibili lungo la **filiera** (supply chain, distribuzione, operatori della raccolta), con effetti negativi sull'efficienza dei cicli produttivi e sul relativo bilancio energetico;
- non favorisca lo sviluppo di **nuovi modelli di business** orientati al passaggio da prodotto a servizio, inclusi servizi di riparazione, riuso e noleggio, che presuppongono un coordinamento all'interno della medesima filiera;
- comporti una **frammentazione delle iniziative** in materia di prevenzione, ecodesign, qualificazione e certificazione di filiera, nonché la creazione di nuovi mercati orientati all'allungamento del ciclo di vita dei prodotti (riuso di qualità) prima della loro trasformazione in rifiuti.

Ulteriori perplessità emergono con riguardo agli obiettivi quantitativi di raccolta e riciclaggio previsti dalla bozza, che appaiono particolarmente ambiziosi e modellati su flussi più omogenei e strutturati, quali quelli degli imballaggi. Nel caso dei prodotti plastici non da imballaggio, si rileva invece l'assenza di dati consolidati e la presenza di flussi frammentati e difficilmente intercettabili. In tale contesto, la definizione di target uniformi rischia di non essere coerente con le effettive possibilità operative del sistema. Sarebbe pertanto opportuno prevedere un approccio graduale, fondato su una fase preliminare di monitoraggio e su una differenziazione degli obiettivi in funzione delle specificità dei diversi prodotti, anche attraverso l'individuazione di categorie pilota e la previsione di periodi transitori adeguati, tali da consentire agli operatori di organizzare progressivamente i necessari adempimenti tecnici, economici e gestionali.

Analogamente si riscontra sul piano operativo della **raccolta**. La molteplicità dei prodotti e dei contesti di utilizzo determina infatti una frammentazione dei flussi di rifiuto che rende complessa l'organizzazione di sistemi di raccolta efficienti. Molti dei beni interessati sono caratterizzati da lunga durata, dimensioni rilevanti o utilizzi professionali, con conseguente generazione discontinua dei rifiuti e difficoltà di

intercettazione. In tale quadro, emerge altresì la necessità di definire metriche standardizzate per la valutazione della resistenza al degrado dei materiali, nonché criteri oggettivi, condivisi e verificabili per stabilire quando un prodotto usato possa essere considerato effettivamente idoneo al riutilizzo. L'assenza di parametri chiari e uniformi rischierebbe, infatti, di determinare incertezze applicative, rallentamenti operativi e potenziali colli di bottiglia presso i centri di raccolta e selezione. In assenza di infrastrutture dedicate, ciò potrebbe comportare un incremento significativo dei costi a fronte di benefici ambientali limitati.

Sussistono, inoltre, rilevanti criticità con riguardo agli **impatti sul sistema produttivo e alla governance del modello proposto**. Il Regolamento introduce nuovi obblighi a carico dei produttori, senza che risultino ancora pienamente definiti i meccanismi operativi e i criteri di funzionamento del sistema, in particolare per quanto riguarda la determinazione del contributo ambientale e la governance dei sistemi di gestione. Il modello delineato appare complesso e potrebbe determinare difficoltà di coordinamento tra operatori, elevati oneri amministrativi e potenziali inefficienze. In particolare, l'introduzione del nuovo regime comporterebbe nuovi flussi informativi, sistemi di rendicontazione, adeguamenti organizzativi e informatici, nonché ulteriori costi connessi ai contributi EPR, alla gestione dei sistemi collettivi e agli adeguamenti interni delle imprese. Tali profili richiedono una puntuale valutazione d'impatto economico, attualmente non adeguatamente sviluppata nella documentazione disponibile.

Più in generale, non sembra configurare sistemi EPR con un ruolo pienamente operativo nella gestione dei flussi di rifiuto, ma piuttosto soggetti con funzioni prevalentemente amministrative e di rendicontazione, con il rischio di limitarne l'efficacia ambientale. In tale contesto, si ritiene fondamentale che il sistema sia chiaramente orientato a garantire un'effettiva capacità operativa nella gestione e nell'organizzazione delle filiere di raccolta e trattamento, secondo modelli già consolidati in altri ambiti. In assenza di tale impostazione, si ravvisa il rischio che il regime EPR si traduca prevalentemente in un meccanismo di natura economico-amministrativa, con un incremento degli oneri a carico delle imprese non necessariamente accompagnato da benefici proporzionati in termini di efficienza ambientale e miglioramento della gestione dei rifiuti.

Alla luce delle criticità sopra evidenziate, **si ritiene necessario un ripensamento complessivo dell'impianto proposto**, al fine di garantirne la coerenza sistemica, l'efficacia ambientale e la sostenibilità economica per

	<p>le filiere interessate. Si ribadisce pertanto la contrarietà rispetto all'attuale impostazione della proposta normativa, la quale necessita di una revisione sostanziale prima di poter essere eventualmente considerata coerente con gli obiettivi dichiarati.</p> <p>In questa prospettiva, appare opportuno ricondurre il provvedimento al perimetro proprio della responsabilità estesa del produttore, evitando sovrapposizioni con la regolazione di prodotto, duplicazioni con altri regimi EPR e incertezze applicative.</p> <p>Ferma restando tale esigenza di revisione complessiva, si ritiene altresì necessario prevedere l'esclusione dal campo di applicazione del regime trasversale relativo ai prodotti in plastica di alcune specifiche categorie di prodotti, come meglio evidenziato nelle osservazioni che seguono. <u>A tal fine, si segnala che le proposte di eliminazione di alcuni codici dall'Allegato I sono formulate a titolo esemplificativo e non esaustivo, in quanto non esauriscono l'insieme dei prodotti e dei codici attualmente oggetto di ulteriori analisi e approfondimenti. Pertanto, ci riserviamo di segnalare eventuali ulteriori criticità ed elementi di valutazione, anche con riferimento ai profili di sostenibilità ambientale e di opportunità economica connessi all'inclusione di specifiche categorie di prodotti nel perimetro applicativo del provvedimento.</u></p>	
<p>Il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica</p>		
<p>VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;</p>		
<p>VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e, in particolare, gli articoli 178-bis, 178-ter, 178-quater e 234;</p>		
<p>VISTA la direttiva n. 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, come modificata dalla direttiva</p>		

<p>(UE) n. 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 e dalla direttiva 2025/1892 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 settembre 2025;</p>		
<p>VISTO il regolamento (UE) n. 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il regolamento (CE) n. 1013/2006;</p>		
<p>VISTO il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e i relativi regolamenti UE sulle restrizioni adottate per le sostanze chimiche utilizzate nei prodotti tessili e nei prodotti derivanti da attività di recupero di materia da rifiuti;</p>		
<p>VISTO il regolamento (UE) n. 2023/2055 della Commissione, del 27 settembre 2023, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 per quanto riguarda le microparticelle di polimeri sintetici;</p>		
<p>VISTO il regolamento (UE) n. 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti;</p>		

<p>VISTA la direttiva (UE) n. 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente;</p>	<p>Non risulta chiara la <i>ratio</i> del richiamo alla Direttiva SUP, considerato che i codici delle attività e dei prodotti riportati nell'Allegato I non sembrano fare riferimento a prodotti di plastica non da imballaggio soggetti a tale normativa, quali, ad esempio, bastoncini cotonati, assorbenti e salviette umidificate.</p>	<p>VISTA la direttiva (UE) n. 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente;</p>
<p>VISTO il regolamento (UE) n. 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) n. 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva n. 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva n. 87/357/CEE del Consiglio;</p>	<p>Non è chiara la pertinenza del Regolamento (UE) 2023/988 (“Regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti”). Si chiede cortesemente di chiarire tale aspetto.</p>	
<p>VISTO il regolamento (UE) n. 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili, che modifica la direttiva (UE) n. 2020/1828 e il regolamento (UE) n. 2023/1542 e abroga la direttiva n. 2009/125/CE;</p>	<p>Si evidenzia che i prodotti soggetti al Regolamento (UE) 2024/1781 sono <u>solo</u> quelli soggetti a specifici Atti Delegati e non qualsiasi altro prodotto</p>	
<p>VISTA la direttiva (UE) n. 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante norme comuni volte a promuovere la riparazione dei beni e che</p>		

<p>modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828;</p>		
<p>VISTO il regolamento (UE) n. 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) n. 2019/1020 e la direttiva (UE) n. 2019/904 e che abroga la direttiva n. 94/62/CE;</p>		
<p>VISTO il regolamento (UE) n. 2025/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 novembre 2025, sulla prevenzione delle dispersioni di pellet di plastica per ridurre l'inquinamento da microplastiche;</p>		
<p>VISTA la direttiva (UE) n. 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive n. 2005/29/CE e n. 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela delle pratiche sleali e dell'informazione;</p>		
<p>VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;</p>		
<p>VISTA la legge 25 gennaio 1994, n. 70, recante «Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per</p>		

l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale»;		
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, recante «Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179»;		
VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;		
VISTA la legge n. 221/2015 che istituisce all'art. 21 lo schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti, denominato "Made Green in Italy" e il decreto ministeriale n. 56/2018 recante il regolamento di attuazione e di funzionamento dello schema;		
VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente»;		
VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»		

<p>che ha ridenominato il «Ministero della transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;</p>		
<p>VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 15 aprile 2024, recante «Definizione delle modalità di vigilanza e controllo sugli obblighi EPR»;</p>		
<p>CONSIDERATA la necessità di dare attuazione agli articoli 178-bis, 178-ter e 178-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento ai prodotti in polimeri plastici diversi dagli imballaggi e dai beni in polietilene di cui all'articolo 234 del medesimo decreto legislativo;</p>		
<p>CONSIDERATO l'articolo 221-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, rubricato "Sistemi autonomi", che disciplina una nuova procedura di riconoscimento per i sistemi di gestione dei rifiuti generati dal fine vita dei prodotti non ricompresi all'articolo 223 del medesimo decreto;</p>		
<p>CONSIDERATO l'articolo 237 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, rubricato "Criteri direttivi dei sistemi di gestione" che, all'ultimo periodo del comma 10, prevede che il riconoscimento dei sistemi di gestione sia effettuato secondo le modalità contenute nell'articolo 221-bis, in quanto compatibili</p>		

con il regime specifico applicabile;		
CONSIDERATO che i prodotti in polimeri plastici caratterizzati da lunga vita utile e destinati all'impiego domestico o professionale generano, una volta divenuti rifiuti, flussi di rifiuti plastici spesso voluminosi e ingombranti, che richiedono specifiche misure di prevenzione, raccolta, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero;		
CONSIDERATA l'esigenza di prevenire e ridurre il rilascio di microparticelle di polimeri sintetici nell'ambiente lungo il ciclo di vita dei prodotti, in coerenza con la restrizione di cui al regolamento (UE) n. 2023/2055;		
CONSIDERATA la necessità di assicurare che i produttori contribuiscano, in forma individuale o collettiva, alla copertura dei costi di gestione del fine vita dei prodotti in polimeri plastici immessi sul mercato, in coerenza con il principio « <i>chi inquina paga</i> » e con la gerarchia europea dei rifiuti;	Non è chiaro su quale “necessità” giuridica si fondi tale considerazione.	
CONSIDERATA la necessità di promuovere la progettazione ecocompatibile dei prodotti in polimeri plastici, anche ai sensi del regolamento (UE) 2024/1781, al fine di migliorarne la durabilità, la riparabilità, il riutilizzo e la riciclabilità;		

<p>CONSIDERATA la necessità di rafforzare, in coerenza con la direttiva (UE) n. 2024/1799, la riparazione e il riutilizzo come strumenti di prevenzione dei rifiuti, nonché la disponibilità di informazioni e componenti utili alla riparazione;</p>		
<p>CONSIDERATA l'esigenza di coordinare il presente regime di responsabilità estesa del produttore con i regimi già vigenti per specifici flussi di rifiuti, in particolare per gli imballaggi, i beni in polietilene di cui all'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), i veicoli fuori uso, gli pneumatici fuori uso, i rifiuti di pile e accumulatori, i beni tessili e gli altri flussi disciplinati;</p>		<p>CONSIDERATA l'esigenza di coordinare il presente regime di responsabilità estesa del produttore con i regimi già vigenti per specifici flussi di rifiuti, <i>al fine di evitare sovrapposizioni e confusione nell'attribuzione e nel riconoscimento del contributo ambientale o eco contributo</i>, in particolare per gli imballaggi, i beni in polietilene di cui all'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), i veicoli fuori uso, gli pneumatici fuori uso, i rifiuti di pile e accumulatori, i beni tessili e gli altri flussi disciplinati;</p>
<p>CONSIDERATA la necessità di assicurare la tracciabilità dei flussi di rifiuti plastici e di materiali recuperati, anche in caso di spedizioni transfrontaliere, in coerenza con il regolamento (UE) n. 2024/1157;</p>		
<p>ACQUISITO il concerto del Ministro delle imprese e del made in Italy, reso con nota del</p>		
<p>ACQUISITO il parere della Conferenza Unificata espresso nella seduta del</p>		
<p>UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione</p>		

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del		
VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota prot. n. del.....;		
ADOPTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO		
Articolo 1		
<i>Oggetto e finalità</i>		
1. Il presente regolamento istituisce, ai sensi dell'articolo 178- <i>bis</i> del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il regime di responsabilità estesa del produttore per la filiera dei prodotti in materiali plastici diversi da imballaggi di cui all'articolo 218 del medesimo decreto legislativo (di seguito denominati anche "prodotti plastici non da imballaggio") di cui all'allegato I e ne definisce, ai sensi dell'articolo 178- <i>ter</i> del medesimo decreto, i requisiti, nell'ottica di prevenire e ridurre gli impatti ambientali derivanti dalla progettazione, dalla produzione e dalla gestione dei prodotti plastici non da imballaggio al termine del loro utilizzo, rafforzando, lungo tutta la catena del valore, la prevenzione della produzione dei rifiuti, la riparazione, la selezione, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero.		

<p>2. Il presente regolamento promuove la sostenibilità della filiera dei prodotti di cui al comma 1 e assicura che la raccolta, la preparazione per il riutilizzo, il riciclo, il recupero e lo smaltimento dei medesimi diventati rifiuti avvengano secondo le finalità e i criteri indicati dagli articoli 177, 179 e 181 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il presente regolamento promuove altresì la progettazione dei prodotti di cui al comma 1 e dei loro componenti affinché la stessa sia volta a ridurre la dispersione di plastica nell'ambiente, gli impatti ambientali e la generazione di rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo, nonché ad assicurare la prevenzione della produzione dei rifiuti e il riutilizzo dei prodotti usati e valutati idonei al riutilizzo.</p>	<p>Si condivide l'importanza dell'eco-progettazione, del riuso e della riparabilità dei manufatti, in un'ottica di riduzione della relativa impronta ambientale e in coerenza con quanto già previsto dall'articolo 237, comma 4, del TUA.</p> <p>Tuttavia, si ritiene che un sistema di responsabilità estesa del produttore, anche al fine di evitare disallineamenti operativi e normativi rispetto agli schemi EPR già esistenti, dovrebbe limitarsi a richiamare e promuovere i principi di eco-progettazione, riuso e circolarità, senza tradurli in obblighi vincolanti o prescrittivi, rinviando alle pertinenti normative europee e nazionali vigenti o in fase di definizione, tra cui il Regolamento (UE) 2024/1781 (ESPR – <i>Ecodesign for Sustainable Products Regulation</i>).</p>	
<p>3. Il presente regolamento stabilisce le modalità per promuovere lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 adatti ad essere preparati per il riutilizzo, riparati ove possibile e riciclati, al fine di favorire la corretta attuazione del principio della gerarchia dei rifiuti. Tali modalità tengono conto dell'impatto dell'intero ciclo di vita dei prodotti plastici di cui al comma 1, della fattibilità</p>	<p>Si rinvia al commento precedente. Si ritiene, inoltre, che eventuali riferimenti alle sostanze che destano preoccupazione debbano essere adeguatamente circoscritti, tenuto conto che le stesse saranno individuate nell'ambito della legislazione secondaria unionale prodotto-specifica, quale, ad esempio, quella attuativa di PPWR, ESPR ed ELVR, che disciplinerà anche gli eventuali obblighi di comunicazione.</p>	

<p>tecnica, della praticabilità economica e del corretto funzionamento del mercato interno. Resta fermo, allo scopo di ridurre le sostanze chimiche pericolose anche nei medesimi, quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006.</p>		
<p>Articolo 2</p>		
<p><i>Definizioni</i></p>		
<p>1. Agli effetti del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui agli articoli 178-<i>quater</i>, comma 2 e 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 3, lettera <i>i</i>), del regolamento (UE) n. 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, all'articolo 45, comma 1, lettera <i>g</i>), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 nonché le definizioni di cui alla direttiva 2008/98/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/851, e alla pertinente normativa unionale di settore.</p>		
<p>2. Agli effetti del presente regolamento, si applicano altresì le seguenti definizioni:</p>		
<p>a) «plastica»: il materiale costituito da un polimero quale definito all'articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006, ivi inclusi elastomeri e gomme cui sono stati aggiunti additivi o altre sostanze, e che</p>	<p>La definizione di plastica, nel riferirsi alla possibilità che essa “funzioni come componente strutturale principale”, introduce un criterio interpretativo ambiguo che potrebbe estendere l'ambito di applicazione anche a prodotti nei quali la plastica è presente in misura limitata ma con funzione tecnica. In tale prospettiva, si ritiene opportuno introdurre anche una definizione di “prodotti intermedi”, richiamando l'articolo 2, punto 3),</p>	<p>Si propone di inserire la seguente definizione: «prodotto intermedio»: il prodotto che richiede un'ulteriore fase di fabbricazione o trasformazione, come la miscelazione, il rivestimento o l'assemblaggio, per renderlo adatto agli utilizzatori finali;</p>

<p>può funzionare come componente strutturale principale dei prodotti plastici non da imballaggio, a eccezione dei polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente;</p>	<p>del Regolamento (UE) 2024/1781 (ESPR), al fine di chiarire che tali prodotti non rientrano nell'ambito di applicazione dello schema EPR.</p> <p>Inoltre, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lett. a) e b), dello schema di provvedimento, i prodotti in gomma vengono considerati alla stregua dei "prodotti plastici non da imballaggio", sulla base di una definizione di "plastica" che la identifica con i polimeri. Tuttavia, tale affermazione appare priva di fondamento tecnico-scientifico poiché, sotto il profilo chimico, i polimeri sono una famiglia che comprende due macrocategorie: i plastomeri (le plastiche) e gli elastomeri (le gomme). Questo, di per sé, costituisce una netta distinzione tra i due materiali di base.</p> <p>Essendo materiali diversi, vengono lavorati con macchinari totalmente diversi. I prodotti realizzati hanno caratteristiche tecnico-prestazionali assolutamente diverse, che quindi trovano impiego in settori di destinazione finale completamente diversi.</p>	
<p>b) «prodotti plastici non da imballaggio»: (anche definiti «prodotti in materiali plastici diversi da imballaggi») i beni, destinati all'uso domestico o professionale, costituiti in plastica o gomma, di cui all'allegato I del presente regolamento messi a disposizione agli utenti finali, fatte salve le esclusioni previste dal successivo articolo 3;</p>	<p>La definizione di "prodotti plastici non da imballaggio" appare eccessivamente ampia, in quanto ricomprende genericamente beni "costituiti in plastica o gomma", senza distinguere, inoltre, i casi in cui la plastica rappresenta la componente principale del prodotto e quelli in cui essa assume invece un ruolo marginale o accessorio. Inoltre, non risulta chiaro il criterio per determinare quando un prodotto debba essere assoggettato al regime EPR in funzione del contenuto di plastica. Tale profilo richiede un chiarimento anche alla luce della relazione illustrativa, che fa riferimento a beni "<i>costituiti in misura prevalente da polimeri plastici</i>", senza tuttavia precisare cosa debba intendersi per "<i>misura prevalente</i>" né chiarire se, e a quali condizioni, possano rientrare nell'ambito applicativo anche beni non interamente costituiti da plastica.</p> <p>Tale impostazione, infatti, comporta l'inclusione nel campo di applicazione anche di prodotti complessi o compositi, quali, ad esempio, prodotti ceramici contenenti componenti plastiche residuali (es. resine) o prodotti venduti in kit con accessori in plastica, per i quali il produttore non esercita un controllo diretto sulle caratteristiche della componente plastica.</p> <p>Si ritiene pertanto necessario ricondurre la definizione al principio di materiale prevalente e chiarire che rientrano nel campo di applicazione esclusivamente i prodotti nei quali la plastica costituisce la componente principale. A tal fine, occorrerebbe definire esplicitamente le modalità di determinazione della prevalenza del materiale plastico, specificando se essa debba essere calcolata in termini di peso, volume o altro parametro oggettivo, nonché di valutare l'introduzione, ove opportuno, di una soglia minima percentuale, espressa in peso o volume, al fine di garantire certezza applicativa.</p>	

	In ogni caso, è fondamentale addivenire a una definizione solo a seguito di un confronto strutturato, tecnico e che preveda la partecipazione di tutti i settori potenzialmente coinvolti.	
c) «prodotto composito»: l'unità di prodotto plastico non da imballaggio costituita da due o più materiali diversi che concorrono alla massa complessiva del prodotto principale, non separabili manualmente, e che costituiscono pertanto un'unità funzionale indivisibile;	<p>Viene introdotta la definizione di prodotto composito, che non sembra venga disciplinato altrove. Tale formulazione appare, inoltre, potenzialmente impropria, poiché i compositi costituiscono una famiglia più ampia di prodotti, della quale quelli a base di plastica rappresentano solamente una parte. Pertanto, non si ritiene opportuno utilizzare la denominazione “prodotto composito” per riferirsi solo a una specifica categoria interna a tale famiglia.</p> <p>In aggiunta, tale definizione non sembra essere accompagnata da una chiara esclusione o da una disciplina specifica ai fini dell'applicazione del regolamento. In assenza di tale chiarimento, anche prodotti nei quali la componente plastica risulta marginale potrebbero essere inclusi nel regime EPR, con la conseguente attribuzione di obblighi a soggetti che non controllano né progettano la componente plastica.</p> <p>Si rileva, inoltre, una criticità con riferimento al concetto di “non separabilità manuale”. La definizione, infatti, fa riferimento a materiali “non separabili manualmente”, elemento che potrebbe generare contenziosi di natura tecnica: ciò che non risulta separabile manualmente da parte del consumatore potrebbe, tuttavia, essere facilmente separabile in un impianto automatizzato di triturazione e vagliatura. La definizione rischia, pertanto, di penalizzare beni tecnologicamente avanzati ma effettivamente riciclabili a livello industriale.</p> <p>Si suggerisce, inoltre, di utilizzare la medesima definizione prevista dal Regolamento (UE) 2025/40 con riferimento alla definizione di “individuale integrale”</p>	
d) «rifiuti plastici non da imballaggio post-consumo»: rifiuti urbani e speciali rientranti nelle categorie di cui all'allegato I al presente regolamento, fatte salve le esclusioni previste dal successivo articolo 3;		
e) «prodotti plastici non da imballaggio usati»: i prodotti plastici non da imballaggio che sono ritenuti riutilizzabili	Si segnala che la definizione potrebbe risultare eccessivamente limitativa, in quanto qualifica come “prodotti plastici non da imballaggio usati” solo quelli consegnati a specifici soggetti, quali centri per il riutilizzo, mercati dell'usato, enti dell'economia sociale, associazioni o scuole. Non risulta	

<p>dall'utente finale e che vengono consegnati direttamente dall'utente finale o suoi incaricati a centri per il riutilizzo, mercati dell'usato, soggetti dell'economia sociale, associazioni, scuole;</p>	<p>invece espressamente contemplata l'ipotesi di cessione o compravendita diretta tra privati, anche tramite piattaforme online generaliste. Sarebbe pertanto opportuno chiarire se tali transazioni rientrino nella definizione, quando riguardano prodotti ancora riutilizzabili e non destinati allo smaltimento.</p>	
<p>f) «distributore»: qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette un prodotto a disposizione sul mercato, ivi compreso il caso in cui il distributore sia anche un produttore di prodotto plastico non da imballaggio;</p>		
<p>g) «produttore di prodotti plastici non da imballaggio»: qualsiasi fabbricante, importatore o distributore o altra persona fisica o giuridica che, indipendentemente dalla tecnica di vendita utilizzata, anche mediante contratti a distanza, immette sul mercato italiano prodotti plastici non da imballaggio e che, alternativamente:</p>	<p>La definizione di “produttore” appare formulata in termini particolarmente ampi, ricomprendendo anche soggetti che gestiscono modelli di fornitura di servizi, quali noleggio e leasing.</p> <p>Tale impostazione determina l'estensione degli oneri connessi alla Responsabilità Estesa del Produttore (EPR) anche ad operatori che non fabbricano materialmente i beni. Ne potrebbe derivare il rischio di gravare le imprese attive nell'ambito della sharing economy di oneri burocratici ed economici potenzialmente sproporzionati.</p> <p>Risulta pertanto essenziale chiarire i confini operativi della disposizione, al fine di evitare che imprese che svolgono esclusivamente attività di servizio siano assoggettate a obblighi non coerenti con il loro ruolo effettivo nella filiera. La norma, infatti, sembra coinvolgere giuridicamente chiunque produca, importi o distribuisca in Italia prodotti in plastica non da imballaggio.</p> <p>Si evidenzia altresì una criticità connessa al perimetro geografico di applicazione della disposizione, con particolare riferimento all'incertezza circa la sua applicazione agli scambi, anche intra-UE. Tale incertezza potrebbe determinare difficoltà applicative e di tracciabilità, soprattutto nel caso di gruppi multinazionali con stabilimenti produttivi, sedi logistiche e unità operative distribuite in diversi Stati membri dell'Unione europea e in Paesi terzi, con possibili rischi di distorsione lungo la filiera industriale, inclusi componentisti, assemblatori e operatori coinvolti nell'export. In tale prospettiva, appare opportuno valutare l'impatto di una prescrizione delimitata al solo mercato italiano.</p>	

	Inoltre, la definizione include anche soggetti che immettono sul mercato prodotti compositi o kit contenenti componenti plastici accessori (e, quindi, marginali in peso, volume o funzione rispetto al prodotto commercializzato). Pertanto, si ritiene opportuno valutare la possibilità di escludere tali soggetti dalla definizione di «produttore di prodotti plastici non da imballaggio» anche in funzione di un necessario e imprescindibile approfondimento per valutarne la portata, come richiesto in premessa.	
1) è stabilito in Italia e fabbrica prodotti plastici non da imballaggio, con il proprio nome o marchio, oppure li fa progettare o fabbricare e li immette per la prima volta con il proprio nome o marchio nel territorio nazionale;		
2) è stabilito in Italia e rivende sul territorio nazionale, con il proprio nome o marchio, i prodotti plastici non da imballaggio, fabbricati dai produttori di cui al numero 1), sui quali non compaiono il nome, la marca o il marchio del fabbricante;		
3) è stabilito in Italia e fornisce per la prima volta sul territorio nazionale, a titolo professionale, prodotti plastici non da imballaggio provenienti da un altro Stato membro dell'Unione europea o da un paese terzo;		
4) è stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un paese terzo e vende prodotti plastici non da imballaggio, mediante tecniche di comunicazione a distanza, direttamente agli utilizzatori finali nel territorio nazionale;		

<p><i>h)</i> «filiera dei prodotti plastici non da imballaggio»: catena in cui opera qualsiasi organizzazione economica e produttiva che svolge la propria attività dall'inizio del ciclo di lavorazione al prodotto plastico non da imballaggio finito, nonché la raccolta, il trasporto, la selezione, la preparazione per il riutilizzo, il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento a fine vita del prodotto stesso;</p>		
<p><i>1)</i> produttori di prodotti plastici non da imballaggio;</p>	<p>Questo e i successivi sottopunti, sino a 8), fanno riferimento alla lettera i), che sembra mancare nella griglia.</p>	
<p><i>2)</i> fabbricanti di materia prima o semilavorati destinati a prodotti plastici non da imballaggio;</p>	<p>I fabbricanti di materie prime o di intermedi destinati alla realizzazione di prodotti plastici non dovrebbero essere assoggettati ai regimi di responsabilità estesa del produttore previsti dal regolamento, al fine di evitare duplicazioni di oneri rispetto a quelli che verrebbero comunque applicati ai prodotti finiti. Inoltre, per tali prodotti, le difficoltà operative connesse all'attuazione di un sistema EPR risulterebbero amplificate, in considerazione della possibile condivisione o non chiara attribuzione delle responsabilità lungo la filiera.</p>	
<p><i>3)</i> organizzazioni che attuano obblighi di responsabilità estesa per conto dei produttori;</p>		
<p><i>4)</i> operatori privati o pubblici di gestione dei rifiuti;</p>		
<p><i>5)</i> autorità locali;</p>		
<p><i>6)</i> operatori che operano nel settore del riutilizzo e della preparazione al riutilizzo;</p>		
<p><i>7)</i> imprese operanti nel settore della selezione dei rifiuti che selezionano le raccolte differenziate per massimizzare le quantità di riuso e riciclo;</p>		
<p><i>8)</i> soggetti dell'economia sociale;</p>	<p>Non risultano chiaramente individuati i soggetti dell'economia sociale né il ruolo che gli stessi possono assumere nell'ambito della filiera dei prodotti in plastica.</p>	

<p><i>l)</i> «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un prodotto plastico non da imballaggio per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato nazionale nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;</p>	<p>Si osserva che il collegamento dell'obbligo di versamento dell'eco-contributo alla “prima immissione sul mercato”, giuridicamente corretto, può risultare, nella pratica, di difficile tracciabilità, in particolare nell'ambito di catene di fornitura lunghe o di modelli di vendita basati sul dropshipping dall'estero.</p> <p>A tale profilo si aggiunge una criticità relativa al perimetro geografico di applicazione, con particolare riferimento all'incertezza sull'applicazione agli scambi, anche intra-UE. Tale incertezza potrebbe comportare ulteriori difficoltà applicative e di tracciabilità, in particolare nel caso di multinazionali con stabilimenti produttivi, sedi logistiche e unità operative distribuite in diversi Stati membri dell'Unione europea e in Paesi terzi, nonché possibili rischi di distorsione nella filiera industriale, con riferimento a componentisti, assemblatori ed export. In tale prospettiva, appare opportuno valutare l'impatto di una prescrizione delimitata al solo mercato italiano.</p>	
<p><i>m)</i> «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un prodotto plastico non da imballaggio sul mercato nazionale nell'ambito di un'attività professionale;</p>	<p>Si ritiene necessario definire in modo puntuale cosa si intende per “prima messa a disposizione sul mercato”, specificando che essa ricomprende anche la fornitura di componenti plastici non da imballaggio ad attività che provvedono alla successiva commercializzazione di sistemi multimateriale. A titolo esemplificativo, i produttori di ceramica sanitaria che acquistano tavolette e coperchi da terzi, che rivendono il sistema completo al consumatore finale o ad altri intermediari.</p> <p>A tale profilo si aggiunge una criticità relativa al perimetro geografico di applicazione, con particolare riferimento all'incertezza sull'applicazione agli scambi, anche intra-UE. Tale incertezza potrebbe comportare ulteriori difficoltà applicative e di tracciabilità, in particolare nel caso di multinazionali con stabilimenti produttivi, sedi logistiche e unità operative distribuite in diversi Stati membri dell'Unione europea e in Paesi terzi, nonché possibili rischi di distorsione nella filiera industriale, con riferimento a componentisti, assemblatori ed export. In tale prospettiva, appare opportuno valutare l'impatto di una prescrizione delimitata al solo mercato italiano.</p>	
<p><i>n)</i> «riparazione»: insieme delle operazioni necessarie per rendere un prodotto plastico non da imballaggio usato non divenuto rifiuto idoneo a un nuovo utilizzo;</p>		

<p><i>o)</i> «progettazione per il riciclaggio»: la progettazione dei prodotti in plastica non da imballaggio, compreso dei singoli componenti, che garantisce la riciclabilità mediante processi consolidati di raccolta, selezione e riciclaggio;</p>		
<p><i>p)</i> «riciclabilità»: la compatibilità del prodotto in plastica non da imballaggio con una gestione del rifiuto orientata alla raccolta, trattamento, riciclaggio e produzione di nuovi manufatti;</p>		
<p><i>q)</i> «riciclaggio di alta qualità»: qualsiasi processo di riciclaggio che produce materiali riciclati che sono di qualità non inferiore ai materiali originali, sulla base di caratteristiche tecniche preservate, e che sono utilizzati in sostituzione delle materie prime vergini per produrre beni;</p>	<p>Potrebbe essere opportuno definire e circoscrivere con maggiore precisione la nozione di “riciclaggio di alta qualità”.</p>	
<p><i>r)</i> «utenti finali»: qualsiasi persona fisica o giuridica residente o stabilita nell’Unione europea, alla quale un prodotto sia stato messo a disposizione, sia in qualità di consumatore, al di fuori di qualsiasi attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale, sia in qualità di utente finale professionale nell’ambito delle proprie attività industriali o professionali nel territorio nazionale;</p>		
<p><i>s)</i> «sistema individuale»: l’organizzazione costituita da un singolo produttore, riconosciuta</p>		

<p>ai sensi dell'articolo 221-<i>bis</i> del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che provvede in proprio all'adempimento degli obblighi derivanti dal presente regolamento relativamente ai prodotti che immette sul mercato per la prima volta;</p>		
<p>t) «sistema collettivo»: l'organizzazione consortile o associativa, senza scopo di lucro, riconosciuta ai sensi dell'articolo 221-<i>bis</i> del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cui più produttori aderiscono per adempiere congiuntamente agli obblighi derivanti dal presente regolamento;</p>		
<p>u) «contributo ambientale» o «eco-contributo»: l'importo dovuto dal produttore al sistema individuale o collettivo cui aderisce, ai sensi dell'articolo 237 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per finanziare i costi delle operazioni di raccolta differenziata, conferimento, trasporto, selezione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti derivanti dai prodotti in polimeri plastici immessi sul mercato, modulato in funzione delle caratteristiche dei prodotti e delle loro prestazioni ambientali;</p>	<p>Si rileva il rischio che la parametrizzazione del contributo alle “prestazioni ambientali” possa generare contenziosi applicativi. In tal senso, occorrerebbe chiarire chi sia chiamato a stabilire, e secondo quali modalità oggettive, il “grado di frammentabilità” o la “complessità” di un prodotto rispetto a un altro, anche con riferimento ai criteri di ecomodulazione di cui all'articolo 4, comma 9.</p> <p>Si ritiene pertanto necessario prevedere criteri tecnici solidi, oggettivi e preferibilmente standardizzati a livello europeo, al fine di evitare contestazioni e ricorsi in merito alle tariffe applicate dai consorzi.</p>	
<p>v) «Centro di Coordinamento»: l'organismo di cui all'articolo 11, costituito per il coordinamento dei sistemi</p>		

<p>individuali e collettivi di responsabilità estesa del produttore riconosciuti ai sensi dell'articolo 221-<i>bis</i> del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per i prodotti in polimeri plastici oggetto del presente regolamento.</p>		
Articolo 3		
<i>Ambito di applicazione</i>		
<p>1. Il presente regolamento si applica ai produttori di prodotti plastici non da imballaggio di cui all'allegato I che effettuano nel territorio nazionale la immissione sul mercato dei medesimi, nonché agli altri operatori della filiera.</p>	<p>La formulazione del comma 1 appare eccessivamente ampia, in quanto include indistintamente tutti i produttori che immettono sul mercato prodotti contenenti plastica, indipendentemente dal ruolo effettivo della componente plastica all'interno del prodotto.</p> <p>Tale impostazione comporterebbe l'inclusione nel campo di applicazione anche di prodotti complessi o compositi, quali, ad esempio, prodotti ceramici contenenti componenti plastiche residuali o accessorie (ad es. resine) o prodotti venduti in kit con accessori in plastica, rispetto ai quali il produttore non eserciterebbe un controllo diretto sulle caratteristiche della componente plastica. Si ritiene pertanto necessario chiarire che rientrano nel campo di applicazione esclusivamente i prodotti nei quali la plastica costituisce la componente principale.</p> <p>Si evidenzia inoltre che, attraverso la lettura combinata dell'art. 3 – “<i>Ambito di applicazione</i>” e dell'All. I (<i>Categorie</i>), emerge chiaramente la volontà di introdurre Sistemi di Responsabilità Estesa del Produttore per la pressoché totalità dei manufatti plastici, fatte salve le esclusioni come descritte nel succitato articolo. In tal senso, si sottolineano i seguenti punti di attenzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> – in termini generali, si ritiene che l'allegato I presenti, allo stato attuale, <u>ridondanze e potenziali sovrapposizioni</u> con altri sistemi EPR, in essere o in via di costituzione (es.: tessile e fibre); – l'Allegato I non sembra limitarsi ai soli prodotti finiti contenenti plastica, ma ricomprenderebbe anche prodotti intermedi e semilavorati, con il rischio di introdurre obblighi EPR non riferiti al prodotto finito immesso sul mercato, diversamente da quanto previsto negli schemi EPR vigenti o in via di definizione, quali imballaggi, prodotti tessili, pneumatici e veicoli; – <u>l'allegato I, inoltre, aggrega sullo stesso piano prodotti profondamente differenti</u>, sia dal punto di vista della tipologia di materiale plastico utilizzato, che di utenza, che di durata del ciclo di vita, etc.. Ad esempio, nel settore delle costruzioni, i materiali e i manufatti si caratterizzano per un utilizzo assai prolungato, prima 	

	<p>che si configuri la necessità di gestirne il fine vita. Parificare tale settore agli articoli sportivi o i giocattoli, ad esempio, <u>non tiene conto delle necessarie e opportune considerazioni in termini di reali benefici conseguibili a fronte dei costi incrementali attesi</u>;</p> <ul style="list-style-type: none">- rispetto a normative analoghe (es.: imballaggi), la logica “applicazione → materiali” risulta invertita nella bozza di Regolamento, muovendo dal materiale, la plastica, verso le applicazioni. Tale impostazione implica il coinvolgimento di filiere industriali fortemente eterogenee e non sempre interconnesse, quali costruzioni, arredamento e abbigliamento, senza considerare la gestione sistemica del fine vita del prodotto nella sua interezza. Da ciò potrebbero derivare una proliferazione di molteplici realtà consortili e sistemi di raccolta, anche riferiti ai diversi materiali presenti in uno stesso prodotto finito, con conseguenti complessità organizzative, oneri amministrativi e di coordinamento e possibili impatti sulla collettività, chiamata, in linea di principio, a una differenziazione granulare, in assenza di un’analisi dei reali costi-benefici collegati;- con specifico riferimento ai prodotti plastici biodegradabili in suolo (secondo i criteri previsti dal Regolamento delegato UE 2024/2770 della Commissione, del 15 luglio 2024) per i quali non si prevede un processo di raccolta e smaltimento a fine vita, andrebbero esplicitamente esclusi dall’ambito di applicazione degli schemi EPR sulle plastiche. Un esempio pratico è rappresentato dai teli da pacciamatura biodegradabili che, ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2024/2787, sono considerati ammendanti agricoli e quindi fertilizzanti.- per i prodotti plastici compostabili a livello industriale (secondo gli standard UNI EN 13432:2002 e UNI EN 14995:2007) e ammissibili nei sistemi di raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti, come prevede l’art. 182 ter del D.lgs. 152/2006 (TUA), dovrebbero essere previste disposizioni EPR differenti rispetto alle plastiche non compostabili. <p>All’interno di questa categoria, per quanto riguarda i prodotti funzionali alla raccolta del rifiuto alimentare (quali ad esempio sacchi compostabili per la raccolta del rifiuto organico, stoviglie monouso compostabili, etc.), l’organizzazione EPR di riferimento dovrebbe essere il consorzio Biorepack, che già si occupa degli imballaggi compostabili conferiti assieme al rifiuto organico. Prodotti compostabili che invece non sono correlabili al rifiuto</p>	
--	---	--

alimentare (i.e. clips e spaghi in campo agricolo, reti da pesca, etc.) necessiterebbero altresì di uno schema EPR differente.

- l’ampiezza applicativa della proposta non ammette, nella bozza, alcuna gradualità implementativa, richiedendo al sistema industriale, partendo da zero, di sostenere ingenti costi per la creazione e l’attivazione di svariate organizzazioni, in modo generalizzato e senza il necessario supporto di riferimenti qualitativi sui benefici attesi;
- non risulta esplicitato, nel testo in bozza, alcun dato ambientale di riferimento.

Per quanto sopra, si propone di istituire un tavolo operativo tra Ministero e Industria, volto a:

- svolgere un’analisi costi benefici puntuale, finalizzata all’affinamento e all’eventuale ridimensionamento dell’ambito di applicazione del Regolamento e del relativo Allegato I, nonché degli obiettivi e criteri da includere nel regolamento stesso, in linea con le disposizioni generali e i requisiti minimi dei regimi di responsabilità estesa del produttore già indicate negli articoli 178-Bis, 178-ter e 178-quater del D.lgs. 152/2006;
- identificare ed escludere ulteriori possibili sovrapposizioni esistenti *o in fieri*, come, ad esempio, il caso del “tessile” o dei veicoli fuori uso (COM (2023) 451 final) e con la valutazione in corso da parte della Commissione europea sull’estensione dei sistemi EPR nell’ambito del Circular Economy Act per la promozione di un mercato unico dei rifiuti;
- identificare e includere i flussi e i prodotti prioritari, per i quali l’introduzione di un modello EPR possa generare i maggiori benefici in termini di circolarità e sostenibilità, partendo da dati oggettivi (es: volumi di rifiuti urbani e/o speciali per comparto, infrastrutture esistenti);
- prevedere un approccio graduale all’introduzione di sistemi EPR nei diversi settori applicativi, limitando lo scopo del regolamento ai soli prodotti plastici esplicitati nell’allegato I e rivedendone profondamente i contenuti sulla base dell’impact assessment, nonché definendo un piano di azione per estendere in seguito gli schemi EPR anche ad altre categorie di prodotti finiti. In particolare, si suggerisce di confrontarsi con gli operatori interessati (specie le filiere produttive) al fine di identificare un elenco ristretto di prodotti contenenti plastica (es. una o due categorie), contraddistinti da evidenti benefici collegati ai relativi sistemi EPR (es.: idoneità al riciclo, durata tipica del ciclo di vita

dei prodotti e quantità di rifiuti da gestire). Tutto ciò al fine di scongiurare l'inefficienza e la potenziale inefficacia di un approccio generalistico e trasversale, e, al contrario, garantire la massimizzazione delle interdipendenze e pervenire a schemi organizzativi ed operativi omogenei e razionalizzati, in numero e per tipologia.

Ferma restando la necessità di un confronto tecnico complessivo sull'ambito di applicazione, si riportano di seguito alcune considerazioni di dettaglio.

Con specifico riferimento ai prodotti in **gomma**, si evidenziano le seguenti criticità:

- **Complessità di separazione:** generalmente i prodotti in gomma sono integrati in oggetti o apparati complessi, di cui costituiscono una frazione molto limitata rispetto al peso complessivo dell'apparato stesso. Salvo eccezioni, per essere separati dall'insieme, necessitano di interventi molto onerosi. Basti pensare ai componenti in gomma, che sono centinaia, che vengono impiegati nella produzione di veicoli. Inoltre, non esiste una sola tipologia di gomma, ma esistono una molteplicità di gomme, sia di origine naturale che sintetica, che vanno a soddisfare le diverse necessità di impiego. Si tratta, quindi, di materiali diversi, il cui recupero, peraltro difficoltoso, non può prescindere dalla separazione dei diversi tipi di gomme che possono essere accoppiati con tanti altri materiali (ad esempio, tessili, metalli, carta, vetro, plastica, ecc.). Tale difficoltà aumenterebbe ulteriormente laddove la gomma fosse combinata con materiali plastici. Pur essendo fondamentali per il funzionamento dell'insieme dove sono montati, le quantità in gioco sono contenute se considerate nella loro totalità e ancora più limitate se distinte per le diverse tipologie di gomme di base. Ne consegue che il loro riciclo comporterebbe costi di smontaggio, raccolta e riciclo non proporzionati alle quantità in gioco, con il rischio di determinare un ulteriore aggravio ambientale.
- **Incompatibilità tecnologica nel recupero:** le tecnologie di recupero dei materiali in gomma, inoltre, sono completamente diverse da quelle utilizzate per i materiali plastici e tra loro incompatibili. La contaminazione tra i flussi dei due materiali deve essere accuratamente evitata per non incorrere in seri problemi tecnici, che potrebbero anche comportare danneggiamenti agli impianti o, comunque, ostacolare le operazioni di recupero. L'ipotesi di far confluire i due materiali in un unico flusso di raccolta non appare pertanto tecnicamente coerente. Solo a titolo di esempio, gli pneumatici per aerei sono stati

esplicitamente esclusi dal DM 182/2019. Questa loro esclusione è stata prevista in quanto si tratta di prodotti quantitativamente irrilevanti, costituiti da materiali, prevalentemente tessili, che possono danneggiare i coltelli degli impianti per la triturazione dei PFU. Gli pneumatici, infatti, andrebbero disciplinati dal DM 182/2019, specifico per il comparto pneumatici fuori uso. In sintesi, istituire un sistema di raccolta differenziata, nell'ambito di uno schema EPR, per gli articoli in gomma nel loro complesso solleverebbe una serie di importanti criticità: la necessità di separare i componenti in gomma da oggetti complessi, che sono impiegati nelle più svariate applicazioni (la maggior parte delle quali già oggetto di schemi EPR), comporterebbe difficoltà tecniche e costi più che significativi, a fronte di quantitativi contenuti di materiale, oltretutto caratterizzati da un'ampia eterogeneità.

- **Mercato di destinazione:** gli articoli in gomma sono prevalentemente destinati al settore della veicolistica, con una quota rispetto alla produzione stimabile tra il 65 e 70%. Sono già coperti da uno schema EPR sia per gli pneumatici fuori uso, sia per il fine vita dei veicoli. Inoltre, i prodotti in gomma sono impiegati negli elettrodomestici con una quota sulla produzione totale di un altro 5/7%, anch'esso già disciplinato dallo specifico schema RAEE. C'è anche un impiego in campo edile per un 5% della produzione complessiva, costituiti da materiali che vengono inglobati nella costruzione. Inoltre, i prodotti in gomma non sono generalmente destinati al consumatore finale e nemmeno al professionista. Infatti, gli stessi vengono venduti ad altri soggetti industriali che li inglobano nei loro sistemi. Tra i prodotti in gomma destinati al consumatore finale si annoverano i guanti per uso domestico e/o chirurgico, che costituiscono quantitativi limitati e che, a fine vita, possono essere contaminati da sostanze che richiedono trattamenti specifici. Prodotti come le guarnizioni per caffettiere, come pure quelle impiegate nei vari impianti idrici, hanno una durata di diversi anni e rappresentano quantitativi contenuti, che non giustificerebbero né una raccolta differenziata, né un sistema di riciclo apposito. Anche i prodotti in gomma destinati ai professionisti sono numericamente limitati e molto spesso confusi con prodotti in plastica e non in gomma, come, ad esempio, i tubi del gas.
- **Inapplicabilità degli obiettivi di riciclaggio ed ecoprogettazione:** gli obiettivi di riciclaggio previsti dallo schema non appaiono agevolmente quantificabili, controllabili e, quindi, misurabili. Inoltre, gli articoli in gomma, diversamente da quelli in plastica, presentano oggettive difficoltà tecniche per la loro riciclabilità e/o riutilizzo.

Lo schema EPR proposto sembra maggiormente coerente con prodotti di largo consumo, destinati al consumatore finale e/o professionista. Come evidenziato, gli articoli in gomma non sono generalmente destinati né al consumatore finale né al professionista, salvo eccezioni. In aggiunta, i pochi prodotti in gomma che trovano applicazione nei confronti delle suddette categorie di destinazione finale, sono quantitativamente limitati e non gestibili, per le motivazioni di cui sopra. Gli articoli in gomma sono già coperti da schemi EPR definiti o in via di adozione (vedi PFU, RAEE, ELV) per la stragrande maggioranza delle quantità immesse sul mercato (oltre l'80%). I prodotti in gomma non presentano alcuna assimilabilità ai prodotti in plastica, né possono essere gestiti congiuntamente senza il rischio di pregiudicarne la rispettiva riciclabilità. **Pertanto, si ritiene che i prodotti in gomma debbano essere esplicitamente esclusi dal campo di applicazione del presente schema di regolamento, in quanto riferito ai prodotti in plastica.**

Analogamente, con riferimento ai **materiali da impiantistica tecnica**, si riportano di seguito alcune criticità applicative e profili di attenzione.

- **Natura di installazione fissa e beni durevoli per l'edilizia:** molti di questi prodotti, in particolare canalizzazioni (es. sistemi di tubi, canaline e passerelle), accessori (es. pressacavi, raccordi, fascette, elementi di fissaggio), involucri (es. scatole di derivazione per serie civili, centralini e quadri, sono articoli destinati a essere incorporati stabilmente in edifici o costruzioni, come indicato nelle descrizioni Prodcod richiamate nell'Allegato I. Tali materiali presentano una vita utile particolarmente estesa, spesso coincidente con quella dell'edificio stesso, e non sembrano generare flussi di rifiuti plastici "post-consumo" assimilabili a quelli dei prodotti domestici o professionali a vita breve o media che il regolamento intende disciplinare.
- **Afferenza dei prodotti al flusso dei rifiuti da costruzione e demolizione:** il regolamento appare orientato alla prevenzione e riduzione dell'impatto dei rifiuti attraverso sistemi di raccolta differenziata urbana o professionale. I materiali da impiantistica elettrica diventano rifiuti prevalentemente nell'ambito di interventi di demolizione o ristrutturazione edilizia. La gestione di tali componenti tramite i sistemi collettivi dei produttori previsti dallo schema di decreto potrebbe risultare non pienamente efficiente sotto il profilo tecnico ed economico rispetto alle filiere già esistenti per i rifiuti da costruzione e demolizione. Si segnala, inoltre, che, come riportato nel Rapporto Rifiuti Speciali – Edizione 2025 di ISPRA, nel 2023 è stato riciclato l'81% dei rifiuti da costruzione e demolizione. Tale dato

sembra confermare l'esistenza di una filiera già strutturata e orientata al recupero dei materiali in essa contenuti.

- **Rischi di frammentazione e dispersione ambientale ridotti:** i materiali per l'impiantistica elettrica, essendo tipicamente installati all'interno delle strutture edilizie o sottoterra, presentano un rischio di dispersione ambientale durante il ciclo di vita tendenzialmente limitato.
- **Possibili effetti sulla sicurezza:** tra i possibili effetti indiretti dello schema di provvedimento, si ritiene opportuno segnalare il rischio di impatti sulla sicurezza dei materiali per il cablaggio e l'impiantistica elettrica. Le previsioni di cui agli articoli 6 e 8 sembrerebbero infatti orientate a promuovere l'impiego di monomeri e polimeri rigenerati o riciclati. Tuttavia, i prodotti destinati all'impiantistica elettrica presentano caratteristiche tecniche e funzionali peculiari, diverse da quelle di altre tubazioni in materiale plastico, ad esempio quelle destinate agli impianti idraulici degli edifici. Per tale ragione, essi rientrano nel campo di applicazione della Direttiva 2014/35/UE e devono soddisfare i relativi requisiti tecnici essenziali, in quanto destinati a contenere cavi elettrici che, in caso di guasto, possono comportare rischi per le persone e per le cose (shock elettrici, incendi, ecc.). Ne consegue che le normative tecniche, le caratteristiche di composizione, le logiche costruttive e le esigenze prestazionali dei prodotti in oggetto risultano significativamente diverse rispetto ad altri prodotti in plastica destinati al consumo. Le caratteristiche di sicurezza individuate dalle norme armonizzate, ad esempio nel caso delle tubazioni elettriche dalla famiglia delle EN 61386 — tra cui rigidità dielettrica, resistenza di isolamento e resistenza al fuoco — potrebbero essere condizionate dall'utilizzo di materiale plastico riciclato, tenuto conto che, allo stato, la resa qualitativa di tale materiale può presentare elementi di variabilità, con il conseguente rischio di impiego improprio di materiali non adeguatamente certificati. Il fatto che le norme tecniche non vietino espressamente l'uso di materiale riciclato non implica, di per sé, che tale impiego sia sempre compatibile con le necessarie caratteristiche prestazionali e di sicurezza. Eventuali interventi regolatori volti a promuovere l'evoluzione progettuale dei prodotti dovrebbero pertanto tenere adeguatamente conto delle specifiche esigenze tecniche, prestazionali e di sicurezza del settore, al fine di evitare possibili effetti sulle prestazioni tecniche in un settore safety-critical. Da ultimo, si segnala che la previsione di un obbligo di utilizzo di materiale riciclato nel settore potrebbe risultare non pienamente coerente con il DM 24 novembre 2025, cosiddetto CAM Edilizia. Il nuovo CAM Edilizia prevede, al capitolo 2.4.13 “*Tubazioni in*

materiale plastico per condotte fognarie, scarichi e cavidotti elettrici”, che “le tubazioni in materiale plastico per condotte fognarie, scarichi e cavidotti elettrici devono avere un contenuto di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti, di almeno il 20% sul peso del prodotto”, precisando tuttavia che “il presente criterio non è applicabile per tubazioni non propaganti la fiamma”. Tale precisazione è volta a escludere dal requisito le canalizzazioni elettriche.

- **Impatto sulla competitività del settore nazionale:** come già anticipato nelle premesse generali, l'applicazione di un contributo ambientale aggiuntivo limitato al solo territorio italiano potrebbe determinare effetti negativi sulla competitività dei produttori nazionali, già soggetti a oneri amministrativi ed economici significativi rispetto ai competitor extra UE. In questo senso, tra i possibili rischi del provvedimento, si segnala l'aumento delle importazioni extra UE di prodotti che già oggi beneficiano di prezzi inferiori rispetto agli equivalenti nazionali, ma che possono presentare profili di minore qualità o non conformità. In tale prospettiva, si ritiene opportuno valutare attentamente il rapporto tra gli eventuali benefici ambientali attesi e il rischio di incidere sulla sicurezza degli impianti elettrici degli edifici.
- **Potenziale sovrapposizione con altri regimi di responsabilità estesa del produttore:** lo schema di decreto esclude i prodotti già assoggettati ad altri regimi EPR disciplinati da norme specifiche. Poiché i materiali per il cablaggio e l'impiantistica elettrica possono, in alcuni casi, costituire componenti essenziali e integranti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche soggette alla disciplina RAEE, la loro inclusione nel nuovo regolamento potrebbe determinare incertezze applicative, sovrapposizioni regolatorie o duplicazioni di oneri per i produttori, in potenziale contrasto con l'esigenza di coordinamento richiamata nelle premesse dello stesso decreto.

La natura di componenti elettrici permanenti e durevoli nell'edilizia, unitamente alla potenziale sovrapposizione con la normativa RAEE, suggerisce l'opportunità di escludere tali prodotti dall'ambito di applicazione dello schema di decreto, al fine di evitare soluzioni ridondanti o di complessa applicazione operativa, non accompagnate da benefici ambientali proporzionati.

Si desidera altresì sottolineare che l'applicazione del meccanismo EPR a una filiera risulta effettivamente efficace quando consente di stimolare l'ecodesign e di migliorare concretamente la riciclabilità di prodotti largamente diffusi. Nel caso dei prodotti da impiantistica elettrica, i margini di ecodesign appaiono tuttavia limitati in ragione dei vincoli normativi, prestazionali e di sicurezza sopra richiamati. Ne potrebbe derivare un

	<p>beneficio ambientale contenuto, a fronte di un significativo impatto regolatorio.</p> <p>Per le ragioni sopra esposte, si ritiene che i materiali da impiantistica elettrica, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • canalizzazioni, ad esempio sistemi di tubi, canaline, canali e passerelle; • accessori, ad esempio pressacavi, raccordi, fascette ed elementi di fissaggio; • involucri, ad esempio scatole di derivazione e per serie civili, centralini e quadri; <p>debbano essere esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina proposta.</p>	
2. Il presente regolamento si applica ai rifiuti plastici non da imballaggio post-consumo.		
3. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:	<p>Sebbene il comma 3 preveda specifiche esclusioni per i beni già assoggettati a regimi EPR esistenti, quali imballaggi, beni in polietilene, PFU e RAEE, l'Allegato I presenta alcune possibili sovrapposizioni che potrebbero generare incertezze applicative, rischi di doppia contribuzione a carico dei produttori e potenziali contenziosi sulla corretta qualificazione dei prodotti. Inoltre, si propone di integrare l'articolo 3, comma 3, con una specifica clausola di esclusione, mediante l'inserimento di una lettera f), volta a precisare la non applicabilità del provvedimento ai prodotti e componenti plastici destinati all'installazione fissa in impianti elettrici, elettronici e di comunicazione. Tale esclusione contribuirebbe a garantire una maggiore coerenza del quadro normativo, favorendo un'applicazione del nuovo regime EPR coerente con le finalità del provvedimento e con le effettive caratteristiche dei prodotti interessati.</p>	<p><i>f) I prodotti e i componenti plastici destinati all'installazione fissa in impianti elettrici, elettronici e di comunicazione, quali canalizzazioni (es. sistemi di tubi, canaline, canali e passerelle), accessori (es. pressacavi, raccordi, fascette, elementi di fissaggio), involucri (es. scatole di derivazione e per serie civili, centralini e quadri), in quanto considerati componenti strutturali di impianti disciplinati da normative tecniche specifiche e destinati al flusso dei rifiuti da costruzione e demolizione.</i></p>
a) gli imballaggi di cui all'articolo 218 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come definiti alla luce del Regolamento (UE) n. 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, per i quali si applica il regime di cui alla parte quarta, titolo II, capo I, del medesimo decreto legislativo;	<p>Il 30 marzo 2026 la Commissione europea ha pubblicato l'Allegato al documento di approvazione della bozza di Comunicazione della Commissione relativa al documento di orientamento sul Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, attualmente in attesa di traduzione ufficiale. Tale documento conferma che vi sono situazioni in cui il medesimo manufatto può essere qualificato come imballaggio o non imballaggio in funzione delle intenzioni dell'operatore economico, come indicato nel relativo capitolo alle pagine 5-7. Si ritiene pertanto necessario includere anche tale fattispecie tra le esclusioni.</p>	

b) i beni in polietilene di cui all'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per i quali restano ferme le disposizioni ivi previste;		
c) i prodotti rientranti in altri regimi di responsabilità estesa del produttore già disciplinati da specifiche norme di attuazione della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;		
d) i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, ivi compresi i rifiuti plastici non da imballaggio provenienti da attività sanitarie a rischio infettivo, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, nonché i dispositivi di protezione individuale di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;		
e) gli pneumatici e gli pneumatici fuori uso (PFU), per i quali si applicano le disposizioni vigenti e il relativo regime di responsabilità estesa del produttore.		
Articolo 4	Sembrerebbe mancare un esplicito richiamo al principio di proporzionalità degli obblighi rispetto al ruolo del produttore nella progettazione della componente plastica.	
<i>Regime di responsabilità estesa del produttore</i>	Al fine di garantire coerenza normativa e non creare distorsioni del mercato, eventuali aggiornamenti relativi ai requisiti minimi sul <i>Regime di responsabilità estesa del produttore</i> andrebbero introdotti attraverso una modifica mirata degli articoli 178-bis, ter, quater del TUA relativo ai <i>Requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore</i> .	
1. I produttori di prodotti plastici non da imballaggio di cui	Gli obblighi previsti sembrerebbero essere applicati indistintamente a tutti i produttori di prodotti contenenti plastica, senza distinguere tra i casi in cui	

<p>all'allegato I, adempiono ai relativi obblighi di responsabilità estesa mediante i sistemi individuali o collettivi di gestione dei produttori, di cui all'articolo 237 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p>	<p>la plastica rappresenta una componente principale e quelli in cui essa risulta marginale. Ciò comporterebbe un'applicazione sproporzionata degli obblighi, in particolare nei confronti dei produttori di beni complessi o compositi, che non eserciterebbero un controllo diretto sulla componente plastica.</p>	
<p>2. Gli enti di governo d'ambito territoriale ottimale, ove costituiti e operanti, o i comuni, nell'ambito della gestione della raccolta differenziata urbana dei rifiuti, possono attribuire ai produttori di prodotti plastici non da imballaggio l'organizzazione e il finanziamento della raccolta medesima, per il tramite dei propri sistemi di gestione, in conformità agli accordi di programma stipulati ai sensi dell'articolo 12, comma 1. Nei casi in cui avvenga tale affidamento, i produttori di prodotti plastici non da imballaggio, per il tramite dei propri sistemi di gestione, si fanno carico della raccolta, della selezione, dell'avvio a preparazione per il riutilizzo, del riciclaggio, del recupero e dello smaltimento dei rifiuti plastici non da imballaggio post-consumo, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al peso dei prodotti plastici non da imballaggio immessi sul mercato nell'anno solare precedente a quello di riferimento. I sistemi di gestione dei produttori, al fine di</p>	<p>La disposizione relativa alla possibilità per gli enti territoriali di attribuire ai produttori l'organizzazione e il finanziamento della raccolta presenta profili di incertezza applicativa. Si ritiene pertanto necessario specificare in modo puntuale modalità, limiti e condizioni di tale attribuzione.</p>	

<p>facilitare la preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio, possono altresì organizzare la raccolta dei rifiuti plastici non da imballaggio speciali.</p>		
<p>3. Al fine di soddisfare gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore, i produttori di prodotti plastici non da imballaggio:</p>	<p>Il sistema delle esclusioni sembrerebbe non contemplare i prodotti compositi o i prodotti nei quali la plastica rappresenta una componente marginale. Tale lacuna determinerebbe un'estensione degli obblighi anche nei confronti di operatori che utilizzano componenti plastiche accessorie, senza avere responsabilità sulla loro progettazione o composizione.</p>	
<p>a) assicurano la disponibilità di idonei mezzi finanziari mediante il versamento del contributo di cui al comma 4, nonché di idonei mezzi organizzativi per la gestione dei rifiuti plastici non da imballaggio mediante la partecipazione a un sistema di gestione in forma collettiva o mediante la costituzione di un sistema individuale di cui all'articolo 10. Assicurano, altresì, la disponibilità di mezzi finanziari per far fronte a tutti i costi di gestione dei rifiuti plastici non da imballaggio presenti nei rifiuti residuali da raccolta differenziata accertati mediante campagne annuali di caratterizzazione merceologica nonché per far fronte a tutti i costi di gestione dei rifiuti plastici non da imballaggio dispersi in ambiente terrestre, acquatico e marino;</p>	<p>La disposizione sembrerebbe introdurre obblighi ulteriori rispetto a quelli previsti per gli altri sistemi EPR esistenti, determinando oneri significativi a carico dei soggetti coinvolti. Pertanto, si propone di modificare la lettera a) nei termini di seguito riportati.</p>	<p>Si propone di modificare la lettera a) come di seguito riportato: <i>a) assicurano la disponibilità di idonei mezzi finanziari mediante il versamento del contributo di cui al comma 4, nonché di idonei mezzi organizzativi per la gestione dei rifiuti plastici non da imballaggio mediante la partecipazione a un sistema di gestione in forma collettiva o mediante la costituzione di un sistema individuale di cui all'articolo 10. Assicurano, altresì, la disponibilità di mezzi finanziari per far fronte a tutti i costi di gestione dei rifiuti plastici non da imballaggio presenti nei rifiuti residuali da raccolta differenziata accertati mediante campagne annuali di caratterizzazione merceologica nonché per far fronte a tutti i costi di gestione dei rifiuti plastici non da imballaggio dispersi in ambiente terrestre, acquatico e marino;</i></p>
<p>b) garantiscono il ritiro dei rifiuti plastici non da imballaggio post-consumo raccolti dai punti di raccolta organizzati dai propri sistemi di gestione, senza</p>		

<p>limitare la raccolta alle aree in cui la gestione dei rifiuti è più proficua, fornendo adeguata disponibilità dei ritiri dei rifiuti anche nelle zone più svantaggiate. Ai fini di cui alla presente lettera, i produttori di prodotti plastici non da imballaggio, per il tramite dei propri sistemi di gestione, sottoscrivono, ai sensi dell'articolo 12, appositi accordi di programma per garantire la raccolta differenziata dei rifiuti plastici non da imballaggio di origine domestica con gli enti di governo d'ambito territoriale ottimale, ove costituiti e operanti, ovvero con i comuni, nonché con le associazioni di categoria a livello nazionale delle imprese di raccolta, di selezione o degli altri operatori della filiera;</p>		
<p><i>c)</i> assicurano lo sviluppo e l'organizzazione di sistemi per la raccolta differenziata al fine di incrementare la qualità e la quantità dei rifiuti plastici non da imballaggio raccolti in modo differenziato;</p>		
<p><i>d)</i> assicurano, individualmente o attraverso i sistemi collettivi cui aderiscono, l'organizzazione di sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti di plastica non da imballaggio professionali, sostenendone i relativi costi;</p>		
<p><i>e)</i> progettano prodotti plastici non da imballaggio e relativi componenti sostenibili, in modo</p>		

<p>da ridurre gli impatti dei medesimi sulla salute umana e sull'ambiente, in conformità a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024. Ai fini di cui alla presente lettera, la progettazione è volta a ridurre i rifiuti derivanti dai processi produttivi, e i difetti di qualità, nonché massimizzare la durata massima di utilizzo dei prodotti in ambiente esterno entro la quale utilizzare il prodotto integro senza rischio di dispersione di frammenti nell'ambiente, evitando condizioni che inducono oppure obbligano gli utenti finali a disfarsi rapidamente dei prodotti plastici non da imballaggio, e a garantire il verificarsi dei presupposti per la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento ambientalmente compatibile dei prodotti che sono divenuti rifiuti, secondo i criteri di priorità di cui all'articolo 179 del decreto legislativo n. 152 del 2006;</p>		
<p>f) pongono in essere azioni volte alla produzione e alla commercializzazione di prodotti plastici non da imballaggio e delle relative componenti che non provochino dispersione di componenti e di frammenti in ambiente esterno durante l'utilizzo o la conservazione, siano adatti al riutilizzo, alla</p>		

<p>riparazione e al riciclaggio, contenenti materiali riciclati, tecnicamente durevoli e facilmente riparabili;</p>		
<p>g) pongono in essere azioni volte a ridurre al minimo l'impronta ambientale dei prodotti plastici non da imballaggio, anche attraverso investimenti finalizzati a sostenere e promuovere lo sviluppo tecnologico dei processi produttivi, nonché investimenti nelle infrastrutture funzionali all'implementazione del sistema di gestione dei rifiuti plastici non da imballaggio su base nazionale;</p>		
<p>h) assicurano il raggiungimento degli obiettivi di gestione dei rifiuti plastici non da imballaggio di cui all'articolo 5;</p>		
<p>i) garantiscono la partecipazione, su base volontaria, dei fabbricanti di materia prima o di semilavorati destinati a prodotti plastici non da imballaggio e di altri operatori appartenenti alla filiera dei prodotti plastici non da imballaggio ai sistemi di gestione dei produttori e assicurano che l'azione dei sistemi medesimi sia improntata ai principi di efficienza, efficacia ed economicità, di trasparenza e di legalità, di tutela della concorrenza, di non discriminazione e di prossimità;</p>		
<p>l) forniscono agli utenti finali e ai detentori di rifiuti plastici non</p>		

<p>da imballaggio le informazioni di cui all'articolo 13;</p>		
<p><i>m)</i> adottano un sistema di comunicazione e monitoraggio delle informazioni relative ai prodotti plastici non da imballaggio oggetto di immissione sul mercato e dei dati sulla raccolta e sul trattamento dei rifiuti derivanti dai prodotti medesimi, specificando i flussi dei materiali di rifiuto, nonché di altri dati pertinenti, inclusi quelli relativi ai flussi di rifiuti plastici non da imballaggio esportati all'estero, da trasmettere al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi della lettera <i>l)</i>, nonché ai soggetti pubblici che ne facciano eventualmente richiesta;</p>		
<p><i>n)</i> trasmettono annualmente al registro nazionale dei produttori di cui all'articolo 178-ter, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006 le informazioni di cui al comma 9 del medesimo articolo e di cui alla lettera <i>m)</i> del presente comma, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 15 aprile 2024, recante «Definizione delle modalità di vigilanza e controllo sugli obblighi EPR»;</p>		
<p><i>o)</i> adottano un sistema di gestione certificato e attuano i meccanismi di auto-sorveglianza ai sensi dell'articolo 178-ter, comma 2, lettera <i>c)</i>, del decreto</p>		

<p>legislativo n. 152 del 2006, supportati da regolari verifiche indipendenti, i cui esiti sono trasmessi al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;</p>		
<p>p) assicurano, sui propri siti <i>internet</i> e attraverso il registro nazionale dei produttori di cui all'articolo 178-ter, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la pubblicità delle informazioni relative al conseguimento degli obiettivi di gestione dei rifiuti stabiliti dall'articolo 5 del presente regolamento e, nel caso di adempimento collettivo degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, anche delle informazioni sui membri dei sistemi di gestione collettiva di cui all'articolo 10 e sulle relative quote di proprietà, sui contributi finanziari versati dai produttori di prodotti per unità venduta o per tonnellata di prodotto immessa sul mercato, nonché sulla procedura di selezione dei gestori di rifiuti;</p>	<p>La parte finale della disposizione non appare chiara. In particolare, occorrerebbe chiarire se il produttore sia tenuto a pubblicare sul proprio sito e a trasmettere al Registro anche i dati relativi ai contributi finanziari versati al sistema di gestione collettiva.</p>	
<p>q) assicurano la trasmissione, ai centri per il riutilizzo e agli impianti di trattamento e di riciclaggio, delle informazioni in materia di trattamento e di preparazione per il riutilizzo sui rifiuti derivanti dai propri prodotti plastici non da imballaggio;</p>		

<p>r) svolgono attività finalizzate a promuovere lo sviluppo infrastrutturale per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 5, anche attraverso l'accesso a fondi pubblici;</p>		
<p>s) in subordine garantiscono il recupero energetico e lo smaltimento dei rifiuti plastici non da imballaggio prodotti e raccolti – con qualsiasi modalità – sul territorio nazionale dai sistemi di gestione dei produttori, non preparati per il riutilizzo o riciclati.</p>		
<p>4. I produttori che immettono sul mercato prodotti plastici non da imballaggio sono tenuti a versare il contributo ambientale di cui all'articolo 178-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 per la copertura dei costi della raccolta, della selezione, della cernita, della preparazione al riutilizzo, del riciclaggio, del recupero energetico e dello smaltimento, al netto degli introiti ricavati dal riutilizzo, dalla vendita dei rifiuti plastici non da imballaggio e delle materie prime secondarie e di altri materiali "end of waste" ottenuti dalle operazioni di recupero, nonché da eventuali cauzioni di deposito non reclamate. Il contributo di cui al primo periodo è volto a coprire i costi di cui all'articolo 178-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006.</p>	<p>L'applicazione del contributo ambientale anche a prodotti nei quali la plastica risulta marginale determinerebbe una distorsione economica e una duplicazione degli oneri lungo la filiera, in quanto il relativo costo verrebbe sostenuto da soggetti diversi da quelli che progettano e immettono sul mercato la componente plastica. Come abbondantemente riportato in premessa, anche questo aspetto necessita di un approfondimento e di un'analisi di impatto adeguata.</p> <p>Si rileva, inoltre, che non risultano chiaramente definite le modalità di calcolo dei costi di raccolta, selezione, cernita, ecc., rispetto ai quali il produttore potrebbe non disporre di elementi conoscitivi ex ante.</p>	

<p>5. Ai sensi dell'articolo 178-ter, comma 3, lettera a), numero 3), del decreto legislativo n. 152 del 2006, il contributo di cui al comma 4 del presente articolo è destinato alla copertura dei costi derivanti dall'attuazione di misure di prevenzione, dagli obblighi di comunicazione e di educazione ambientale, di rendicontazione, dalle misure di riutilizzo e riparazione e da ogni ulteriore attività in capo ai produttori di prodotti plastici non da imballaggio ai sensi del presente regolamento, ivi incluse quelle derivanti dall'assolvimento agli obblighi di cui al comma 3 del presente articolo.</p>		
<p>6. Il contributo di cui al comma 4 del presente articolo è altresì impiegato, ai sensi dell'articolo 237, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, per accrescere l'efficienza della filiera, attraverso:</p>		
<p>a) la valorizzazione della raccolta, della selezione, del recupero di materia, della preparazione per il riutilizzo, del riciclaggio, del riutilizzo dei prodotti plastici non da imballaggio usati, mediante attività di ricerca scientifica e sviluppo applicata all'ecodesign dei prodotti plastici non da imballaggio, nonché allo studio di nuove tecnologie e sistemi innovativi, anche ai fini della riduzione degli impatti</p>		

<p>ambientali derivanti dai processi produttivi e dalle sostanze chimiche in essi impiegate;</p>		
<p>b) la ricerca e lo sviluppo di soluzioni volte a migliorare le attività di separazione e riciclo dei componenti dei prodotti plastici non da imballaggio giunti a fine vita, e dei polimeri più difficilmente recuperabili.</p>		
<p>7. I sistemi di gestione dei produttori comunicano i risultati delle attività di ricerca e di sviluppo di cui al comma 6, lettera b), al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero delle imprese e del <i>made in Italy</i>. I sistemi di gestione dei produttori rendono noti i risultati di cui al primo periodo nel rispetto delle esigenze di segretezza dei dati commercialmente sensibili.</p>		
<p>8. I costi oggetto di copertura da parte del contributo di cui al comma 4 del presente articolo sono definiti ai sensi dell'articolo 178-ter, comma 3, lettera c), del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il contributo di cui al comma 4 copre i costi per la gestione del fine vita dei prodotti plastici non da imballaggio immessi sul mercato nazionale nell'anno solare precedente.</p>		
<p>9. L'ammontare del contributo di cui al comma 4 del presente articolo è determinato dai sistemi di gestione dei produttori ai sensi dell'articolo 237, comma</p>	<p>Un profilo di particolare rilievo è rappresentato dalla trasparenza dell'ammontare del contributo definito dal sistema di gestione collettivo, nonché dei relativi criteri di modulazione. Inoltre, con riferimento al richiamo ai "parametri di carattere generale contenuti nell'Allegato I al Regolamento (UE) 2024/1781", si osserva che</p>	<p>Dopo le parole " ... della lettera c) del comma 6 del medesimo articolo 237." Si propone di aggiungere <i>"L'ammontare del contributo e la sua modulazione sono pubblicati dai sistemi di gestione sui rispettivi siti internet"</i></p>

<p>4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ed è comunicato dai sistemi stessi ai sensi della lettera c) del comma 6 del medesimo articolo 237. Per i prodotti di cui al presente regolamento, la eco-modulazione di cui all'articolo 237, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006 tiene altresì conto delle prestazioni ambientali dei prodotti plastici non da imballaggio determinate da:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. composizione materiale del prodotto; ii. complessità della composizione del prodotto; iii. uso di polimeri riciclati nella fabbricazione del prodotto, conformandosi ai parametri di carattere generale contenuti nell'allegato I al regolamento (UE) n. 2024/1781, in quanto applicabili ai prodotti medesimi; iv. livello di intercettazione raggiunto con i comuni sistemi di raccolta differenziata; v. riutilizzabilità e riciclabilità del prodotto; vi. grado di frammentabilità in ambiente esterno e conseguente dispersione di frammenti nell'ambiente; vii. disassemblabilità dei diversi componenti del prodotto; viii. presenza di sostanze pericolose. <p>Il contributo di cui al comma 4 è neutro dal punto di vista economico e finanziario rispetto</p>	<p>tale Regolamento trova applicazione con riferimento ai soli prodotti oggetto di specifici atti delegati. Si ritiene pertanto necessario chiarire la correttezza del riferimento.</p>	
--	---	--

<p>ai soggetti che precedono il produttore nella catena del valore della filiera.</p>		
<p>10. I produttori di prodotti plastici non da imballaggio che, al momento dell'immissione sul mercato nazionale di un prodotto plastico non da imballaggio, applicano il contributo di cui al comma 4 sul prezzo di vendita, sono tenuti a indicarlo in modo chiaro e distinto nelle proprie fatture ai distributori. L'ammontare del contributo di cui al comma 4 è reso noto agli utenti finali attraverso modalità che assicurino la massima trasparenza, definite dal Centro di Coordinamento d'intesa con le associazioni nazionali maggiormente rappresentative dei distributori e dei consumatori e tenuto conto delle disposizioni in materia di passaporto digitale di cui al regolamento (UE) n. 2024/1781.</p>		
<p>11. Qualora il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ritenga non congruo il contributo di cui al comma 4, si applica l'articolo 237, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006.</p>		
<p>12. I prodotti plastici non da imballaggio di ogni tipologia e genere fabbricati in Italia ed esportati sono esentati dall'applicazione del contributo di cui al comma 4.</p>		
<p>13. Il contributo di cui al comma 4 è acquisito dal Centro di</p>		

<p>Coordinamento entrando a far parte dei suoi mezzi propri, limitatamente per ciascun esercizio a una quota fissa e ad una quota variabile. La quota variabile deve assicurare la copertura dei corrispettivi economici di cui all'art. 12, comma 1, lett. c). La rimanente parte del contributo di cui al comma 4 è versata dal Centro di Coordinamento ai sistemi di gestione dei produttori con modalità e tempi che consentano il loro migliore funzionamento e il tempestivo adempimento da parte degli stessi degli obblighi di responsabilità estesa.</p>		
<p>14. I produttori di prodotti plastici non da imballaggio, anche tramite i propri sistemi di gestione, favoriscono l'immissione sul mercato delle materie prime secondarie conseguenti alle fasi di trattamento dei rifiuti plastici non da imballaggio o dei rifiuti plastici non da imballaggio che abbiano cessato la relativa qualifica di rifiuto ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, secondo modalità tali da garantire i principi di trasparenza, tutela del mercato e libera concorrenza, non discriminazione e tutela delle microimprese, anche al fine di migliorare la catena del valore nel settore. Ai fini di cui al primo periodo, il Centro di</p>		

<p>Coordinamento favorisce la definizione di accordi tra le filiere produttive nazionali, anche per il tramite delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei settori coinvolti, in relazione ai meccanismi di allocazione delle materie prime secondarie e dei rifiuti plastici non da imballaggio che abbiano cessato la relativa qualifica di rifiuto nella disponibilità dei sistemi di gestione dei produttori al fine di soddisfare le esigenze di approvvigionamento delle micro, delle piccole e delle medie imprese a valori economici di mercato e secondo modalità non discriminatorie, nonché per incentivare l'utilizzo del materiale riciclato nella fabbricazione delle materie prime e dei semilavorati destinati a prodotti plastici non da imballaggio e dei prodotti plastici non da imballaggio finiti, nel rispetto della normativa eurounitaria.</p>		
<p>Articolo 5</p>		
<p><i>Obiettivi del regime di responsabilità estesa in materia di riutilizzo, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero</i></p>	<p>Nell'articolo 5 sono definiti i seguenti obiettivi (rivalutabili con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica):</p> <ul style="list-style-type: none"> – raccolta differenziata: almeno il 70% in peso entro il 2030; 75% entro il 2035; – riciclaggio: almeno il 55% in peso entro il 2030; 60% entro il 2035. <p>Definire “ex ante” obiettivi quantitativi (ancorché rivalutabili successivamente dal MASE) per sistemi di gestione ancora da progettare e implementare, rischia di costituire un onere prescrittivo non traguadabile dal sistema industriale, secondo le tempistiche definite nella bozza documentale, oltre a richiedere costi significativi in un contesto geopolitico e di mercato ben notoriamente difficoltoso e preoccupante.</p>	

	<p>Ulteriore criticità riguarda l'unificazione degli obiettivi riferiti ai rifiuti di origine domestica e a quelli di origine professionale. Le due filiere presentano, infatti, complessità logistiche e dinamiche di raccolta profondamente differenti. Sarà pertanto necessario che i sistemi di gestione dei produttori sviluppino strategie operative distinte, secondo un approccio a doppio binario.</p> <p>Condividendo, in ogni caso, l'importanza di target - per quanto ambiziosi - sostenibili, si propone, a tal fine, di posticipare al 2035 gli obiettivi ora definiti al 2030 e, consequenzialmente, di posticipare al 2040 gli obiettivi da conseguire, nel testo corrente, al 2035, ferma restando l'opportuna analisi del MASE sulla base dei dati emergenti.</p>	
<p>1. Allo scopo di conseguire le finalità del presente regolamento e procedere verso un'economia circolare con un alto livello di efficienza delle risorse, i sistemi di gestione dei produttori adottano, su indicazione del Centro di Coordinamento, ai sensi dell'articolo 181, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure necessarie per garantire la prevenzione della produzione dei rifiuti, la dispersione incontrollata nell'ambiente dei manufatti o di parti di manufatti in plastica, il riutilizzo anche attraverso la riparazione dei prodotti in plastica non da imballaggio non ancora divenuti rifiuti, la preparazione per il riutilizzo, la riparazione, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di rispettiva competenza, nel rispetto della gerarchia di cui all'articolo 179, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006.</p>		

<p>2. Fino alla data di adozione del primo decreto ai sensi del comma 4, il regime di responsabilità estesa del produttore istituito dal presente regolamento è adottato per conseguire i seguenti obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti in plastica non da imballaggio post-consumo, calcolati rispetto alla produzione effettiva di rifiuti in plastica non da imballaggio, pari ad:</p>	<p>Le percentuali previste appaiono particolarmente ambiziose, anche alla luce dell'assenza, allo stato attuale, di un sistema di raccolta dedicato. Inoltre, gli obiettivi di riciclo indicati potrebbero non risultare tecnicamente raggiungibili per tutte le numerose e diverse tipologie di prodotti plastici non da imballaggio interessate dal provvedimento.</p> <p>In tale contesto, la definizione ex ante di obiettivi quantitativi e trasversali, seppure successivamente rivalutabili dal MASE, in assenza di una valutazione di impatto riferita alle diverse categorie di prodotti finiti e a fronte di sistemi di gestione ancora da progettare e implementare, rischia di introdurre oneri prescrittivi difficilmente conseguibili dal sistema industriale nelle tempistiche previste, con costi significativi nell'attuale contesto geopolitico e di mercato.</p> <p>Ferma restando la condivisione dell'importanza di target sostenibili, anche se ambiziosi, si ritiene pertanto opportuno svolgere uno studio di fattibilità per le singole categorie di prodotti in plastica rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento, che tenga conto almeno dello stato dell'arte delle infrastrutture dedicate alla gestione del fine vita a livello nazionale e dei conseguenti tempi di applicazione.</p>	
<p>a) almeno il 70% in peso, entro il 31 dicembre 2030;</p>		
<p>b) almeno il 75% in peso, entro il 31 dicembre 2035.</p>		
<p>Sono fissati altresì i seguenti obiettivi di riciclaggio dei rifiuti in plastica non da imballaggio post-consumo, pari a:</p>		
<p>a) almeno il 55% in peso, entro il 31 dicembre 2030;</p>		
<p>b) almeno il 60% in peso, entro il 31 dicembre 2035.</p>		
<p>3. Gli obiettivi di cui al presente articolo si applicano all'insieme dei flussi derivanti da prodotti destinati all'uso domestico e all'uso professionale, considerati congiuntamente, fatto salvo quanto eventualmente previsto con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ai soli fini del</p>	<p>L'oggetto del regolamento sembrerebbe non chiarire che il regime EPR è riferito ai prodotti prevalentemente in plastica, generando così un'incertezza interpretativa in merito all'ambito di applicazione.</p>	

<p>monitoraggio statistico e della rendicontazione.</p>		
<p>4. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (nel seguito: "ISPRA"), sono rivalutati gli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio dei rifiuti in plastica non da imballaggio post-consumo, sulla base dei dati forniti dal Centro di Coordinamento. Ai fini di cui al primo periodo, il Centro di coordinamento monitora e rendiconta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e ad ISPRA il grado di attuazione degli obiettivi di cui al medesimo periodo e garantisce la fornitura dei dati annuali sul contenuto medio di rifiuti in plastica non da imballaggio post-consumo nel rifiuto urbano indifferenziato, determinato attraverso analisi merceologiche sul territorio nazionale a carico dei sistemi di gestione dei produttori oppure, per l'annualità 2030, anche attraverso stime effettuate con il supporto di ISPRA. Gli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti plastici non da imballaggio post-consumo sono aggiornati ogni tre anni con le medesime modalità di cui al primo periodo.</p>		
<p>5. Ai fini di cui al comma 4 del presente articolo, il tasso di</p>		

<p>riciclaggio è determinato secondo la modalità di calcolo definita con decisione di esecuzione (UE) 2019/1004 della Commissione, del 7 giugno 2019.</p>		
<p>6. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 2 e 4, i produttori dei prodotti plastici non da imballaggio definiscono, con i propri sistemi di gestione e con gli operatori della filiera, anche mediante la stipula di accordi di programma ai sensi dell'articolo 12, le modalità operative necessarie a promuovere le operazioni di riparazione e riutilizzo dei prodotti, di preparazione per il riutilizzo, le operazioni di riciclaggio e il recupero energetico o di polimeri, materiali ed altri componenti plastici.</p>		
Articolo 6		
<p><i>Misure di eco-progettazione dei prodotti plastici non da imballaggio volte alla prevenzione</i></p>	<p>Si ritiene che un sistema di Responsabilità Estesa del Produttore, per evitare disallineamenti operativi e normativi rispetto agli schemi EPR già esistenti, dovrebbe limitarsi a richiamare e promuovere i principi di eco-progettazione, riuso e circolarità, senza tradurli in obblighi vincolanti o prescrittivi, rimandando alle pertinenti normative europee e nazionali vigenti o in fase di definizione, come ad esempio il Regolamento (UE) 2024/1781 (ESPR – Ecodesign for Sustainable Products Regulation). Questo approccio è particolarmente rilevante in quanto l'articolo 3 dell'ESPR garantisce la libera circolazione dei prodotti conformi ai requisiti di progettazione definiti a livello europeo, evitando l'introduzione di requisiti nazionali non armonizzati che potrebbero ostacolare il mercato unico.</p> <p>Considerazioni analoghe valgono anche in relazione all'art. 7.</p>	
<p>1. I produttori di prodotti plastici non da imballaggio, in coerenza</p>	<p>L'articolo introduce il riferimento al Passaporto Digitale del Prodotto, mutuato dal quadro normativo europeo, quale strumento per assicurare la</p>	

<p>con la normativa unionale di settore richiamata in premessa, favoriscono la progettazione e la produzione ecosostenibile di prodotti plastici non da imballaggio e si impegnano a realizzare le seguenti misure:</p>	<p>tracciabilità dei prodotti. Tuttavia, l'implementazione di tale sistema potrebbe rappresentare una sfida tecnologica e organizzativa particolarmente rilevante, richiedendo ai consorzi la predisposizione di piattaforme idonee a tracciare la composizione dei prodotti, inclusa quella chimica, dalla fase di produzione fino al fine vita.</p> <p>La disposizione sembra inoltre disincentivare il ricorso a materiali compositi e multistrato, promuovendo soluzioni monomateriale. Tale impostazione potrebbe comportare, per le imprese, la necessità di rivedere in modo significativo la progettazione e la produzione dei componenti complessi, favorendo soluzioni basate su criteri di più agevole disassemblaggio, separazione dei materiali e sostituzione delle componenti.</p>	
<p>a) miglioramento della sostenibilità ambientale del prodotto e dei processi produttivi che si svolgono lungo l'intera catena del valore del prodotto stesso, tramite la progettazione finalizzata a impedire la dispersione nell'ambiente di componenti e frammenti plastici nonché a massimizzare il riuso e il riciclaggio, l'uso di polimeri che incentivino la riciclabilità dei prodotti e la riduzione di additivi, coloranti o residui di produzione che ostacolano il riciclaggio;</p>	<p>Si veda commento art. 3, punto 1 con riferimento ai prodotti plastici biodegradabili e compostabili.</p>	
<p>b) miglioramento della trasparenza e della tracciabilità della filiera dei prodotti plastici non da imballaggio tramite una rendicontazione accurata sugli impatti relativi alla sostenibilità e alla circolarità;</p>		
<p>c) messa a disposizione di informazioni chiare agli utenti finali sulla sostenibilità e circolarità dei prodotti tramite un sistema di passaporto digitale ai sensi dell'articolo 9 del</p>	<p>Qualora la normativa trovasse applicazione anche agli oggetti complessi che incorporano i prodotti elencati nell'Allegato I, si segnala che il tema del Passaporto Digitale dei Prodotti, applicato a componenti e prodotti intermedi inseriti in oggetti complessi, è attualmente oggetto di confronto in sede europea, in ragione delle oggettive difficoltà di implementazione.</p>	<p>c) messa a disposizione di informazioni chiare agli utenti finali sulla sostenibilità e circolarità dei prodotti tramite un sistema di passaporto digitale ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 2024/1781 con esplicitazione delle modalità di gestione dei manufatti a fine vita per impedire la dispersione di plastica nell'ambiente e l'impatto ambientale;</p>

<p>regolamento (UE) n. 2024/1781 con esplicitazione delle modalità di gestione dei manufatti a fine vita per impedire la dispersione di plastica nell'ambiente e l'impatto ambientale;</p>	<p>A titolo esemplificativo, nel caso di un oggetto altamente complesso, quale una macchina agricola o una macchina per la cura del verde, composto da migliaia di articoli ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 1907/2006, risulterebbe irrealistico richiedere la predisposizione di un passaporto digitale per ciascun singolo componente, inclusi, nel caso della proposta in esame, quelli realizzati in plastica o gomma.</p>	
<p>d) impiego di monomeri e polimeri riciclabili, rigenerati o riciclati, mediante l'adozione di lavorazioni e soluzioni innovative che mitigano gli impatti ambientali del ciclo di vita del prodotto e riducono l'uso di sostanze chimiche pericolose nel ciclo produttivo;</p>		
<p>e) riduzione dei difetti di qualità che inducono il consumatore a disfarsi rapidamente dei prodotti plastici non da imballaggio, favorendo altresì lo sviluppo di un mercato di prodotti plastici non da imballaggio sostenibili, modulabili e circolari, e l'incremento di modelli commerciali circolari quali quelli improntati al riutilizzo e alla riparazione;</p>		
<p>f) progressiva riduzione, fino all'eliminazione, ove tecnicamente possibile, di componenti, additivi, coloranti e sostanze pericolose o che ostacolano il riciclaggio di materiali o il riciclaggio di alta qualità dei prodotti plastici non da imballaggio, anche in riferimento al contrasto all'inquinamento da microplastiche derivanti dai prodotti plastici non da</p>	<p>La previsione di una progressiva riduzione dei prodotti composti sembrerebbe non tenere conto della necessità tecnica di tali soluzioni in diversi settori industriali. Ad esempio, nel settore ceramico, l'utilizzo di componenti plastiche (ad es. resine) risulta funzionale al miglioramento delle prestazioni tecniche e della durabilità del prodotto. Un'applicazione indiscriminata di tale misura potrebbe compromettere requisiti tecnici essenziali e la sicurezza dei prodotti. Inoltre, eventuali riferimenti alle sostanze che destano preoccupazione dovrebbero essere adeguatamente circoscritti. Le SoC, infatti, saranno individuate mediante legislazione secondaria unionale prodotto-specifica (es. atti della PPWR, ESPR, ELVR), che coprirà anche eventuali obblighi di comunicazione.</p>	

<p>imballaggio, nel rispetto della normativa nazionale e unionale in materia;</p>		
<p>g) progressiva riduzione della produzione di prodotti compositi, volta a stimolare la realizzazione dei prodotti in plastica monomateriale che consentano di ridurre quantitativamente i rifiuti della produzione industriale, favorendo al contempo pratiche di circolarità quali riparazione, prima che i prodotti diventino rifiuti, e riciclo, una volta che i prodotti abbiano raggiunto il loro fine vita;</p>	<p>Si ritiene che un sistema di Responsabilità Estesa del Produttore, per evitare disallineamenti operativi e normativi rispetto agli schemi EPR già esistenti, dovrebbe limitarsi a richiamare e promuovere i principi di eco-progettazione, riuso e circolarità, senza tradurli in obblighi vincolanti o prescrittivi, rimandando alle pertinenti normative europee e nazionali vigenti o in fase di definizione, come ad esempio il Regolamento (UE) 2024/1781 (ESPR – Ecodesign for Sustainable Products Regulation). Questo approccio è particolarmente rilevante in quanto l'articolo 3 dell'ESPR garantisce la libera circolazione dei prodotti conformi ai requisiti di progettazione definiti a livello europeo, evitando l'introduzione di requisiti nazionali non armonizzati che potrebbero ostacolare il mercato unico.</p>	<p><i>g) progressiva riduzione della produzione di prodotti compositi, ove tecnicamente possibile e compatibilmente con i requisiti funzionali, di sicurezza e di durabilità dei prodotti, con esclusione dei casi in cui l'impiego di componenti plastiche sia necessario per garantire le prestazioni tecniche del prodotto;</i></p>
<p>h) prolungamento della vita utile dei prodotti plastici non da imballaggio anche attraverso la modularità, il disassemblaggio e il riassettaggio degli stessi e l'impiego di polimeri e materiali provenienti dal riciclo dei rifiuti plastici post-consumo nei nuovi prodotti, tramite la produzione di polimeri, componenti o altri prodotti adatti all'uso multiplo, tecnicamente durevoli, facilmente riparabili e riciclabili;</p>		
<p>i) ricerca, sviluppo e applicazione di tecnologie avanzate per la cernita dei polimeri provenienti dal trattamento dei rifiuti e per il riciclaggio.</p>		
<p>2. Le misure di cui al comma 1 tengono conto dell'intero ciclo di vita dei prodotti e delle migliori tecniche disponibili, e sono volte a favorire la corretta</p>		

<p>applicazione dei requisiti di progettazione ecocompatibile, anche con riferimento alle Regole di Categoria di Prodotto (RCP) afferenti al settore dei prodotti plastici non da imballaggio elaborate e pubblicate nell'ambito dello schema nazionale "Made Green in Italy" ai sensi del D.M. 56/2018. Tali misure sono, inoltre, atte ad evitare che le caratteristiche specifiche della progettazione o i processi di fabbricazione possano ostacolare o limitare il riutilizzo, la riparazione, la preparazione per il riutilizzo, il riciclo e il recupero.</p>		
<p>3. I sistemi di gestione dei produttori inseriscono, nei propri piani annuali di cui all'articolo 237, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006, le azioni di prevenzione messe in atto ai sensi del presente articolo e provvedono alla trasmissione dei piani medesimi, nonché dei programmi pluriennali di prevenzione secondo le modalità e le tempistiche previste dall'articolo 237, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Ai fini di quanto previsto dall'art. 11, comma 1, i piani annuali e i programmi pluriennali sono trasmessi al Centro di Coordinamento che provvede alla elaborazione di una relazione e valutazione complessiva annuale, trasmessa</p>		

<p>Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica entro il 30 giugno.</p>		
<p>4. È vietata l'immissione sul mercato di prodotti facilmente deteriorabili in ambiente esterno che comportano frammentazione e conseguente dispersione di frammenti e componenti nell'ambiente, ai sensi delle principali norme tecniche internazionali (ISO), europee (EN) e nazionali (UNI/UNIPLAST), che definiscono le metodologie di prova per simulare l'esposizione agli agenti atmosferici, chimici o biologici.</p>	<p>Nel testo vengono richiamate norme tecniche ISO, EN e UNI senza tuttavia specificarne i relativi riferimenti. Si ritiene pertanto necessario indicare puntualmente le norme tecniche applicabili, in quanto l'attuale formulazione potrebbe generare incertezza interpretativa e difficoltà applicative.</p> <p>Occorrerebbe, inoltre, definire con maggiore precisione cosa debba intendersi per prodotti "<i>facilmente deteriorabili in ambiente esterno</i>" e prevedere un adeguato periodo transitorio per consentire agli operatori di adeguarsi ai nuovi obblighi.</p> <p>In assenza di standard tecnici precisi e idonei, il divieto di immissione in consumo di tali prodotti potrebbe configurare una barriera al mercato unico europeo.</p> <p>Si ritiene, inoltre, opportuno precisare che aspetti quali il livello di complessità di un prodotto e la resistenza alla rottura dei suoi componenti sono profili tecnici strettamente connessi alla funzionalità del prodotto stesso e non dovrebbero essere considerati ai fini della modulabilità dell'EPR.</p> <p>Infine, è utile evidenziare come i prodotti plastici biodegradabili e compostabili presentino delle peculiarità che ne richiedono disposizioni dedicate a livello EPR:</p> <ul style="list-style-type: none"> - I prodotti plastici biodegradabili in suolo (secondo i criteri previsti dal Regolamento delegato UE 2024/2770 della Commissione, del 15 luglio 2024) per cui non si prevede un processo di raccolta e smaltimento a fine vita, dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione degli schemi EPR sulle plastiche. Un esempio pratico è rappresentato dai teli da pacciamatura biodegradabili che, ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2024/2787, sono considerati ammendanti agricoli e quindi fertilizzanti. - I prodotti plastici compostabili a livello industriale (secondo gli standard UNI EN 13432:2002 e UNI EN 14995:2007) e ammissibili nei sistemi di raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti, come prevede l'art. 182 ter d.lgs. n. 152/2006 (TUA), dovrebbero prevedere disposizione EPR differenti rispetto alle plastiche non compostabili. <p>All'interno di questa categoria, per quanto riguarda i prodotti funzionali alla raccolta del rifiuto alimentare (quali ad esempio sacchi compostabili per la raccolta del rifiuto organico, stoviglie monouso compostabili, etc.), l'EPR di riferimento dovrebbe essere il consorzio</p>	

	Biorepack, che già si occupa degli imballaggi compostabili conferiti assieme al rifiuto organico. Prodotti compostabili che invece non sono correlabili al rifiuto alimentare (i.e. clips e spaghi in campo agricolo, reti da pesca, etc.) necessiterebbero altresì di uno schema EPR differente.	
Articolo 7		
<i>Misure per il riutilizzo e la riparazione di prodotti plastici non da imballaggio usati</i>	Vedi osservazioni art. 6.	
1. Al fine di prevenire la produzione dei rifiuti plastici non da imballaggio post-consumo, accrescere l'efficienza della filiera e incentivare la pratica del riuso dei prodotti plastici non da imballaggio usati e valutati idonei al riutilizzo che non hanno assunto la qualifica di rifiuti, in coerenza con la Direttiva 2024/1799, i produttori di prodotti plastici non da imballaggio, anche attraverso i propri sistemi di gestione d'intesa, ove necessario, con le pubbliche amministrazioni e gli operatori interessati, stabiliscono, ove possibile, misure finalizzate a:		
a) promuovere e incoraggiare il riutilizzo, al fine di favorire il prolungamento del ciclo di vita dei prodotti plastici non da imballaggio usati valutati idonei al riutilizzo;		
b) favorire, ove possibile, le attività di riparazione di prodotti plastici non da imballaggio usati, corredando il prodotto di informazioni tecniche in merito	Si vedano commenti precedenti a riguardo	

ai polimeri utilizzati e alle modalità di riparazione;		
c) assicurare, in coerenza con il regolamento (UE) n. 2024/1781 e con la Direttiva 2024/1799, che gli utenti finali ricevano, al momento dell'acquisto di un prodotto plastico non da imballaggio, informazioni pertinenti sulla riparazione, ove possibile;	Si vedano commenti precedenti a riguardo	
d) favorire le attività di riuso tramite scambi e vendite nel mercato dell'usato, anche in modalità digitale, nonché l'implementazione di filiere nazionali e locali dell'usato e del riciclo;		
e) organizzare campagne di comunicazione ambientale e attività di sensibilizzazione rivolte ai cittadini, dirette a favorire la prevenzione della produzione dei rifiuti e la conoscenza di pratiche volte alla corretta manutenzione, alla riparazione e al riuso;	Si vedano commenti precedenti a riguardo	
f) promuovere e sostenere la creazione e lo sviluppo di filiere di parti di ricambio, di moduli e di strumenti e servizi per la riparazione di prodotti in plastica non da imballaggio modulari e riparabili.	Si vedano commenti precedenti a riguardo	
Articolo 8		
<i>Misure per il riciclaggio e il recupero di rifiuti plastici non da imballaggio</i>	In linea generale, la proposta del provvedimento di incentivare economicamente l'approvvigionamento di polimeri riciclati al fine di favorire l'utilizzo di tali polimeri rispetto a quelli vergini nella produzione di beni e prodotti (art. 8 lettera g della proposta) andrebbe estesa anche ad altri regimi pertinenti di responsabilità estesa del produttore (es. imballaggi e altri regimi elencati nella parte quarta del TUA), attraverso una modifica	

	<p>mirata dell'articolo 187-ter del TUA. In tale ottica, accogliamo con favore il contenuto dell'articolo 4(9) e il riferimento all'uso di polimeri riciclati, specie se associati a una provenienza europea delle materie prime seconde e dei rifiuti da cui derivano.</p> <p>Al fine di promuovere la valorizzazione delle risorse e limitare gli impatti ambientali, oltre alla valorizzazione del riciclo e dei polimeri riciclati, si ritiene opportuno introdurre uno specifico punto afferente alle plastiche rinnovabili, biodegradabili e compostabili, quali riconosciute leve per tragguardare gli obiettivi di sostenibilità e la valorizzazione del compost derivante dal riciclo assieme all'umido di tali materiali.</p>	
<p>1. Al fine di promuovere la valorizzazione delle risorse e limitare gli impatti ambientali derivanti dalla produzione e dalla gestione dei rifiuti plastici non da imballaggio, i produttori di prodotti plastici non da imballaggio, anche attraverso i propri sistemi di gestione d'intesa, ove necessario, con le pubbliche amministrazioni e gli operatori interessati, attuano misure finalizzate a:</p>		
<p><i>a)</i> promuovere la valorizzazione, attraverso il riciclaggio o il recupero di materia o energia, dei prodotti plastici non da imballaggio, o di parti di essi, non riutilizzabili;</p>		
<p><i>b)</i> incentivare il riciclaggio di alta qualità, la simbiosi industriale e altre forme di recupero, quindi, la riduzione dello smaltimento finale di tali rifiuti;</p>		
<p><i>c)</i> favorire il riciclaggio di rifiuti plastici non da imballaggio corredando il prodotto di informazioni in merito alle</p>		

corrette modalità di raccolta differenziata;		
d) migliorare la qualità del prodotto ottenuto dal riciclo di rifiuti plastici non da imballaggio, mediante l'adozione di lavorazioni e soluzioni innovative che minimizzino la produzione di residui non riciclabili e che impediscano la frammentazione e la dispersione di componenti e frammenti nell'ambiente;		
e) organizzare sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti plastici non da imballaggio che garantiscano il raggiungimento degli obiettivi stabiliti all'art. 5 nonché l'intercettazione di tali rifiuti con livello di qualità compatibile con gli impianti di trattamento;		
f) utilizzare i polimeri riciclati per la realizzazione di nuovi prodotti;	Tale disposizione dovrebbe essere attentamente valutata, considerato che alcuni prodotti elencati nell'Allegato I sono soggetti a specifici requisiti di affidabilità e sicurezza quando destinati a essere incorporati in oggetti complessi. In tale contesto, l'impiego di polimeri riciclati richiederebbe una preventiva valutazione di impatto, sia sotto il profilo economico sia in termini di prestazioni.	f) <i>(ove possibile)</i> utilizzare i polimeri riciclati per la realizzazione di nuovi prodotti;
g) incentivare economicamente l'approvvigionamento di polimeri riciclati al fine di favorire l'utilizzo di tali polimeri rispetto a quelli vergini nella produzione di beni e prodotti.		
Articolo 9		
<i>Registro nazionale dei produttori</i>		
1. I produttori di prodotti plastici non da imballaggio di cui al		

<p>presente regolamento e i loro sistemi di gestione sono tenuti a iscriversi al registro nazionale dei produttori di cui all'articolo 178-ter, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006 con le modalità disciplinate ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 15 aprile 2024. Il numero di registrazione è obbligatoriamente indicato sui documenti commerciali relativi alla immissione sul mercato dei prodotti plastici non da imballaggio e verificato dai distributori lungo la catena di approvvigionamento. I produttori di prodotti plastici non da imballaggio che mettono a disposizione i prodotti medesimi sul territorio nazionale tramite piattaforme di commercio elettronico al fine di adempiere ai propri obblighi nei confronti del registro nazionale dei produttori relativi al regime di responsabilità estesa oggetto del presente regolamento si avvalgono delle modalità semplificate previste dall'articolo 178-quater del decreto legislativo n. 152 del 2006.</p>		
<p>2. Il produttore avente sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese terzo, ai fini degli adempimenti relativi al registro di cui al presente articolo, designa, con mandato scritto, un</p>		

<p>rappresentante autorizzato, inteso come persona giuridica o fisica stabilita sul territorio italiano, responsabile per l'adempimento degli obblighi ricadenti sul produttore, ai sensi del presente regolamento. Il rappresentante autorizzato deve essere provvisto dei mezzi finanziari, organizzativi e strumentali adeguati all'adempimento degli obblighi ricadenti sul produttore.</p>		
<p>3. Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore di cui al presente regolamento sono esercitate dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 178-ter, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006, anche attraverso l'Organismo di vigilanza e controllo di cui all'articolo 206-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006.</p>		
<p>Articolo 10</p>		
<p><i>Sistemi di gestione dei produttori</i></p>		
<p>1. I produttori di prodotti plastici non da imballaggio adempiono ai relativi obblighi mediante la costituzione di un sistema di gestione, in forma individuale o collettiva, ovvero aderendo a un sistema di gestione collettivo già costituito. I sistemi di cui al presente articolo operano sulla</p>	<p>Si ritiene opportuno valutare il coordinamento con i consorzi già esistenti che operano su flussi analoghi di beni ricompresi nell'Allegato I.</p>	

<p>base dell'articolo 237 del decreto legislativo n. 152 del 2006.</p>		
<p>2. Ai sensi dell'articolo 237, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, i sistemi di gestione dei produttori sono aperti alla partecipazione volontaria degli operatori della filiera, diversi dai produttori di prodotti plastici non da imballaggio, previo accordo con i produttori, assicurando il rispetto dei principi «chi inquina paga», di trasparenza e di non discriminazione, nonché di tutela della concorrenza. Gli operatori della filiera diversi dai produttori di prodotti plastici non da imballaggio partecipano a uno solo dei sistemi di gestione dei produttori che aderiscono al Centro di Coordinamento.</p>		
<p>3. I sistemi di gestione collettivi sono istituiti sotto forma di consorzio ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del Codice civile e adottano il proprio statuto nel rispetto dei criteri generali di cui all'allegato II al presente regolamento. I consorzi hanno autonoma personalità giuridica di diritto privato, non hanno fine di lucro e operano sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il perseguimento degli obiettivi di cui al presente regolamento. L'adesione a un consorzio è libera. La fuoriuscita da un consorzio per l'adesione a</p>		

<p>un altro non può essere ostacolata, nel rispetto del principio di tutela della concorrenza. I consorzi operano secondo principi di efficacia, efficienza ed economicità sull'intero territorio nazionale, senza generare distorsioni della concorrenza e garantiscono la continuità dei servizi di gestione dei rifiuti di plastica non da imballaggio.</p>		
<p>4. I soggetti che partecipano a un sistema di gestione collettivo sono tenuti al pagamento di una quota ai fini della sottoscrizione del fondo consortile e di un contributo per il funzionamento del consorzio stesso, al netto dei costi associati alla gestione dei rifiuti di plastica non da imballaggio inerenti alla responsabilità estesa del produttore, i quali sono coperti mediante il versamento del contributo di cui all'articolo 4, comma 4, esclusivamente da parte dei produttori di prodotti plastici non da imballaggio. I soggetti di cui al primo periodo possono ulteriormente contribuire al funzionamento del consorzio attraverso versamenti di natura volontaria, nei limiti previsti dallo statuto.</p>		
<p>5. I produttori di prodotti plastici non da imballaggio che intendono adempiere ai propri obblighi in forma individuale organizzano un sistema autosufficiente operante in modo</p>		

<p>uniforme sull'intero territorio nazionale per la gestione dei rifiuti di plastica non da imballaggio secondo principi di efficacia, efficienza ed economicità. I sistemi individuali di cui al primo periodo sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al presente regolamento.</p>		
<p>6. I produttori di prodotti plastici non da imballaggio che intendano adempiere ai propri obblighi mediante un sistema collettivo o individuale presentano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica apposita istanza di riconoscimento. Per il procedimento di riconoscimento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 221-<i>bis</i>, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del decreto legislativo n. 152 del 2006. I sistemi di gestione dei produttori aderiscono al Centro di Coordinamento entro trenta giorni dal loro riconoscimento.</p>		
<p>7. I sistemi di gestione dei produttori, nonché gli operatori che effettuano attività di raccolta e trasporto dai punti di raccolta agli impianti di selezione, preparazione per il riutilizzo, riutilizzo, riciclaggio e recupero, adottano, entro diciotto mesi dal riconoscimento ai sensi del comma 6, un modello di gestione</p>		

<p>della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 e ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001, certificato da un organismo accreditato ai sensi della normativa vigente, ovvero provvedono alla registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (EMAS).</p>		
<p>8. I sistemi di gestione dei produttori adempiono agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 237, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006 tramite il registro di cui all'articolo 9 del presente regolamento, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 15 aprile 2024. Ogni anno ciascun sistema di gestione trasmette al Centro di Coordinamento e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica una certificazione, di un ente terzo indipendente, attestante la propria regolarità fiscale e contributiva.</p>		
<p>9. I sistemi di gestione dei produttori sono tenuti a garantire l'equilibrio della propria gestione finanziaria. Ai sensi dell'articolo 237, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006, è fatto divieto di distribuire utili e avanzi di gestione ai consorziati, gli eventuali avanzi di gestione non concorrono alla formazione del</p>		

<p>reddito e quelli provenienti dal contributo di cui all'articolo 4, comma 4, costituiscono anticipazione per gli esercizi successivi e determinano la riduzione dell'importo del contributo stesso, al netto delle somme destinate a riserva legale o a fondi patrimoniali o ad altri fondi normativamente previsti. In ogni caso, gli avanzi di gestione non possono essere utilizzati per ridurre l'importo del contributo di cui all'articolo 4, comma 4, per i produttori che non abbiano concorso a determinarli.</p>		
<p>10. I consorzi già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, già riconosciuti e costituiti da produttori di prodotti plastici non da imballaggio, si conformano alle previsioni del presente articolo, su base volontaria, presentando apposita istanza di riconoscimento ai sensi del comma 6 entro centottanta giorni dalla medesima data. La mancata presentazione dell'istanza entro il termine di cui al primo periodo impedisce la prosecuzione dell'attività del sistema di gestione.</p>		
<p>Articolo 11</p>		
<p><i>Centro di coordinamento</i></p>		
<p>1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 5 e per garantire il necessario coordinamento dei sistemi di</p>		

<p>gestione dei produttori, nonché la rendicontazione dell'attività di raccolta differenziata, è istituito il Centro di Coordinamento, avente personalità giuridica di diritto privato, senza fine di lucro, disciplinato, per quanto non previsto dal presente regolamento, dalle norme contenute agli articoli 2602 e seguenti del Codice civile. Il Centro di Coordinamento è sottoposto alla vigilanza e al controllo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.</p>		
<p>2. Il Centro di Coordinamento è costituito dai produttori di prodotti plastici non da imballaggio, per il tramite dei sistemi di gestione dei produttori e delle associazioni imprenditoriali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il Centro di Coordinamento adotta il proprio statuto entro i successivi centottanta giorni in conformità ai principi contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Lo statuto assicura altresì la presenza, nell'assemblea dei consorziati, di ogni altro attore della filiera, per il tramite delle associazioni imprenditoriali di categoria. Lo statuto medesimo reca criteri per l'individuazione del soggetto più rappresentativo ai fini di cui al</p>		

<p>quinto periodo. Lo statuto e le successive modifiche sono approvati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del <i>made in Italy</i>, entro centottanta giorni dalla presentazione di apposita istanza da parte del Centro di Coordinamento, sulla base dei principi di cui all'Allegato III.</p>		
<p>3. Il Centro di Coordinamento:</p>		
<p>a) coordina le attività dei sistemi di gestione dei produttori su tutto il territorio nazionale, in particolare per quanto riguarda il rapporto con i Comuni e i gestori dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani, la definizione di standard tecnici di raccolta e conferimento dei rifiuti plastici e il riparto dei costi tra i sistemi;</p>		
<p>b) stipula, ai sensi dell'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un Accordo di programma con l'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI) e, ove opportuno, con le Regioni e le Autorità d'ambito, per disciplinare le modalità operative di raccolta, conferimento e presa in carico dei rifiuti derivanti dai prodotti in polimeri plastici presso i centri di raccolta comunali e le altre infrastrutture di servizio, nonché i corrispettivi economici riconosciuti ai gestori dei servizi di raccolta;</p>		

<p><i>c)</i> raccoglie e aggrega i dati forniti dai sistemi individuali e collettivi in merito ai flussi di rifiuti gestiti, al fine di consentire il monitoraggio del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 5 e l'adempimento degli obblighi di comunicazione verso le amministrazioni competenti;</p>		
<p><i>d)</i> destina, eventualmente, una quota del contributo di cui all'art. 4, comma 4, ai sistemi di gestione dei produttori che realizzano percentuali di raccolta, riciclaggio o riutilizzo superiori a quelli indicati all'art. 5; ai sistemi di gestione dei produttori che non raggiungono gli obiettivi di cui all'art. 5 è in ogni caso ridotta la quota del contributo ad essi riconosciuto ai sensi dell'art. 4 comma 13;</p>		
<p><i>e)</i> dispone controlli sotto forma di verifiche e (o) ispezioni presso i produttori di prodotto e in contraddittorio con gli stessi, per accertare l'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi di versamento del contributo di cui all'art. 4;</p>		
<p><i>f)</i> elabora linee guida e standard tecnici per la gestione dei rifiuti derivanti dai prodotti in polimeri plastici, in coerenza con le migliori tecniche disponibili e con i criteri dell'Unione europea in materia di economia circolare;</p>		
<p><i>g)</i> promuove il coordinamento con la gestione di altri rifiuti;</p>		

<p><i>h)</i> definisce i criteri oggettivi di quantificazione delle quote di mercato ai fini della definizione degli obblighi di ritiro, promuovendo studi da parte di istituti scientifici e di ricerca;</p>		
<p><i>i)</i> assicura che i sistemi di gestione dei produttori soddisfino tempestivamente le richieste di ritiro da parte dei punti di raccolta;</p>		
<p><i>l)</i> acquisisce annualmente dai gestori dei punti di raccolta, dai raccoglitori, dagli impianti di trattamento e dai distributori e loro incaricati i dati relativi alla raccolta e al trattamento dei rifiuti plastici non da imballaggio, nonché quelli relativi alle attività di prevenzione effettuate dai sistemi di gestione dei produttori;</p>		
<p><i>m)</i> rendiconta annualmente i dati di cui alla lettera <i>h)</i> al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e alla Sezione Nazionale del Catasto Rifiuti;</p>		
<p><i>n)</i> predispose un programma di prevenzione da trasmettere, entro il 31 ottobre di ogni anno, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, comprensivo di specifiche indicazioni concernenti gli obiettivi di preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio e di recupero dei rifiuti plastici non da imballaggio post-consumo.</p>		
<p>Articolo 12</p>		

<i>Accordo di programma per incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti plastici non da imballaggio post-consumo in ambito urbano</i>		
1. L'Accordo di programma di cui all'articolo 11, comma 3, lettera b), disciplina, in particolare:		
a) le modalità con cui i Comuni e i gestori dei servizi di raccolta assicurano la raccolta differenziata dei rifiuti derivanti dai prodotti in polimeri plastici oggetto del presente regolamento;		
b) le modalità di conferimento dei rifiuti ai sistemi individuali e collettivi, tramite i centri di raccolta comunali e le altre infrastrutture di servizio, e di presa in carico da parte dei sistemi;		
c) i criteri di determinazione e il riconoscimento, da parte del Centro di Coordinamento, dei corrispettivi economici ai gestori dei servizi di raccolta per i costi efficienti di gestione dei flussi di rifiuti conferiti ai sistemi di gestione;		
d) le modalità di scambio informativo tra i Comuni, i gestori dei servizi di raccolta, i sistemi individuali e collettivi e il Centro di Coordinamento, ai fini del monitoraggio e della rendicontazione;		
e) le attività di comunicazione e di educazione ambientale da		

realizzare per incrementare la raccolta differenziata.		
2. L'Accordo di programma è aggiornato con cadenza almeno quinquennale, ovvero prima, su richiesta motivata delle parti, in relazione all'evoluzione del quadro normativo, tecnologico e dei dati sui flussi di rifiuti.		
3. L'Accordo di programma concluso tra le parti ai sensi del presente regolamento nonché i successivi aggiornamenti sono trasmessi entro i successivi 30 giorni al Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica.		
Articolo 13		
<i>Informazioni agli utenti finali e ai detentori di rifiuti</i>		
1. Al fine di formare una generazione di cittadini consapevoli e informati, in grado di assumere decisioni orientate verso acquisti sostenibili e buone pratiche ambientali, in coerenza con la normativa unionale in materia e il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, i produttori di prodotti plastici non da imballaggio garantiscono, anche attraverso i sistemi di gestione dei produttori, mediante ogni mezzo informativo e apposite campagne di comunicazione, la corretta informazione degli utenti finali e dei detentori di rifiuti plastici non da imballaggio circa:	Al fine di raggiungere il fine dell'articolo, si suggerisce di razionalizzare gli obblighi di comunicazione verso gli utilizzatori finali. Si suggerisce di evitare ridondanze interne allo schema e/o rispetto ad altri obblighi normativi nazionali o unionali. In tal senso, si ritiene opportuno verificare l'assenza di incongruenze e sovrapposizioni tra i dettami del Regolamento e le normative europee affini, con particolare attenzione ai potenziali impatti sui produttori e i manufatti di provenienza non nazionale, onde evitare asimmetrie competitive e di mercato. Inoltre, gli obblighi di informazione dovrebbero essere funzionali agli obiettivi degli schemi EPR, basati su aspetti oggettivi e circoscritti unicamente alle normali condizioni di utilizzo.	

a) le misure di prevenzione della produzione di rifiuti;		
b) le caratteristiche del prodotto, le informazioni tecniche in merito ai polimeri utilizzati, la relativa origine e le modalità di utilizzo per evitarne il deterioramento;		
c) le modalità di riparazione, l'approvvigionamento o l'auto produzione di pezzi di ricambio;	Per alcuni prodotti elencati nell'Allegato I potrebbero rilevare specifiche funzionalità di sicurezza. Pertanto, l'eventuale "autoproduzione" di pezzi di ricambio dovrebbe essere limitata o, quantomeno, valutata caso per caso.	c) le modalità di riparazione, l'approvvigionamento o l'auto produzione di pezzi di ricambio <i>(quando non vi è un'implicazione degli aspetti di sicurezza ed affidabilità del prodotto o dell'oggetto complesso che lo può contenere);</i>
d) gli usi consentiti del prodotto e le condizioni del suo utilizzo;		
e) la durata massima di utilizzo del prodotto in ambiente esterno entro la quale utilizzare il prodotto integro senza rischio di dispersione di frammenti nell'ambiente e oltre la quale il prodotto non va utilizzato in ambiente esterno;		
f) il ruolo degli utenti finali nel prolungamento del ciclo di vita dei prodotti plastici non da imballaggio, attraverso il ricorso ad attività di riparazione e riutilizzo;		
g) le corrette modalità di gestione del fine vita dei prodotti plastici non da imballaggio per limitare la dispersione di plastica nell'ambiente e l'impatto ambientale;		
h) i sistemi di raccolta e le modalità di ritiro dei rifiuti plastici non da imballaggio;		
i) le misure per la prevenzione della dispersione dei rifiuti e per incentivare i detentori a		

conferire i medesimi ai sistemi di raccolta e di ritiro;		
l) i centri per il riutilizzo e le filiere dell'usato;		
m) i sistemi di riparazione adottati;		
n) la conoscenza e l'uso dei marchi di certificazione ambientale, le misure di incentivazione alle attività di riparazione, riutilizzo e a quelle finalizzate alla condivisione dei prodotti e dei servizi.		
Articolo 14		
<i>Controlli e sanzioni</i>		
1. La vigilanza sul rispetto degli obblighi derivanti dal presente regolamento è esercitata dalle amministrazioni competenti ai sensi della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 15 aprile 2024.		
2. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione degli obblighi di iscrizione al Registro nazionale dei produttori, di adesione a un sistema individuale o collettivo, di comunicazione dei dati sull'immesso sul mercato e sui rifiuti gestiti, nonché in caso di mancato versamento del contributo ambientale ai sistemi di gestione, si applicano, in quanto compatibili, le sanzioni amministrative previste dalla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	<p>Si ritiene necessario:</p> <ul style="list-style-type: none"> • introdurre un quadro sanzionatorio chiaro e proporzionato; • garantire la coerenza con gli altri regimi EPR esistenti; • evitare situazioni di incertezza applicativa che potrebbero compromettere l'efficacia complessiva del sistema. 	

Articolo 15		
<i>Clausola di invarianza finanziaria</i>		
1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alla relativa attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.		
Articolo 16		
<i>Disposizioni transitorie</i>		
1. I consorzi e le forme associate volontarie di produttori operanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono adeguare i propri statuti e le proprie modalità operative ai requisiti previsti per i sistemi collettivi di responsabilità estesa del produttore ai sensi del presente regolamento e dell'articolo 221-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e, se su base volontaria, presentando istanza di riconoscimento al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.		
2. Gli obblighi di iscrizione al Registro nazionale dei produttori e di adesione a un sistema individuale o collettivo si applicano decorso il termine di dodici mesi dalla data di entrata	Il termine di 12 mesi potrebbe non risultare adeguato, tenuto conto dell'ampiezza del campo di applicazione del provvedimento.	2. Gli obblighi di iscrizione al Registro nazionale dei produttori e di adesione a un sistema individuale o collettivo si applicano decorso il termine di dodici ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

in vigore del presente regolamento.		
3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento restano ferme, per quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di responsabilità estesa del produttore di cui alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e alle relative norme attuative.		
Il presente decreto, munito di sigillo di Stato, è inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.		

TESTO SCHEMA DI REGOLAMENTO	OSSERVAZIONI	EVENTUALI RIFORMULAZIONI PROPOSTE
ALLEGATO I	<p>La costruzione dell'Allegato 1 alla bozza di schema di Regolamento presenta profili che meriterebbero un ulteriore approfondimento.</p> <p>In particolare, si ritiene opportuno che il quadro regolatorio sia definito nel rispetto del principio di certezza del diritto, attraverso disposizioni chiare, coerenti e di agevole interpretazione per tutti gli operatori coinvolti.</p> <p>In tale prospettiva, potrebbe risultare problematico delineare, in alcuni casi, il perimetro di applicazione o di esclusione del nuovo regime in funzione dell'adesione o meno ad altri regimi EPR già esistenti.</p> <p>Prima dell'introduzione di nuovi schemi EPR riferiti ai prodotti plastici, si ritiene pertanto essenziale che il MASE definisca in modo puntuale il perimetro applicativo degli schemi EPR già vigenti relativi ai beni in polietilene, anche attraverso un confronto con i Consorzi EPR attivi sul territorio.</p>	

	<p>Si rileva, inoltre, che l'allegato I non si limita ai soli prodotti finiti contenenti plastiche, ma introduce obblighi di schemi EPR anche per prodotti intermedi e semilavorati. Tale proposta rappresenta una criticità e una moltiplicazione di sistemi EPR non necessaria. Infatti, le attuali norme vigenti o in definizione sugli schemi EPR prevedono l'applicazione di quest'ultimi al prodotto finito immesso sul mercato (es. imballaggi, prodotti tessili, pneumatici, veicoli) e non sul singolo materiale. Nella bozza di regolamento in esame, invece, la logica "applicazione → materiali" risulta invertita (dal singolo materiale, la plastica, alle applicazioni), implicando il coinvolgimento di filiere industriali non sempre interconnesse (es: costruzioni, arredamento, abbigliamento, etc..) e non considerando la gestione sistemica a fine vita del prodotto nella sua interezza. Ne conseguirebbe una potenziale proliferazione di molteplici realtà consortili e sistemi di raccolta dedicati allo stesso singolo prodotto finito, nonché concrete complessità applicative. Ad esempio, per un prodotto finito come un giocattolo, composto da vari materiali come elastomeri, plastiche, tessuti etc., si renderebbe necessaria l'attivazione di sistemi consortili dedicati per ciascun materiale.</p> <p>Si ritiene che l'allegato I presenti, allo stato attuale, ridondanze e potenziali sovrapposizioni con altri sistemi EPR, in essere o in via di costituzione (es.: tessile e fibre).</p> <p>L'allegato I, inoltre, aggrega sullo stesso piano prodotti profondamente differenti che necessitano misure specifiche e ben ponderate. Infatti, i prodotti menzionati nell'allegato si differenziano sotto vari punti di vista, come la tipologia di materiale plastico utilizzato, il tipo di utenza e la durata del ciclo di vita. Parificare le misure implementative per applicazioni profondamente diverse non consente di rispondere alle specifiche esigenze delle singole filiere di prodotto e non tiene adeguatamente conto delle necessarie valutazioni sui benefici effettivamente conseguibili rispetto ai costi incrementali attesi.</p> <p>L'ampiezza applicativa della proposta non ammette, nella bozza, alcuna gradualità implementativa, richiedendo al sistema industriale, partendo da zero, di sostenere ingenti costi per la creazione e l'attivazione di svariate</p>	
--	---	--

	organizzazioni, in modo generalizzato e senza il necessario supporto di riferimenti quali-quantitativi sui benefici attesi. In aggiunta, si vedano le osservazioni art. 1	
CATEGORIE		
1. Principi generali		
1.1. Il presente Allegato individua, a titolo indicativo e non esaustivo, le principali categorie di prodotti in polimeri plastici rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento, mediante il richiamo dei corrispondenti codici ATECO delle attività economiche interessate e delle principali corrispondenze con la classificazione Prodcum ai sensi del Regolamento (UE) n. 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio e con la Nomenclatura Combinata (NC) ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2025/1926.	Al fine di garantire certezza agli operatori, si ritiene necessario che l'elenco sia formulato in modo esaustivo. La previsione secondo cui l'elenco avrebbe carattere "indicativo e non esaustivo" comporta, infatti, criticità in ordine alla definizione del perimetro di applicazione, in quanto rischia di renderlo potenzialmente indeterminato, con conseguenti incertezze interpretative. Inoltre, il riferimento ai codici ATECO e Prodcum potrebbe risultare fuorviante. Nel caso dei codici ATECO, infatti, la classificazione riguarda la fase di "fabbricazione" dei prodotti, mentre la proposta legislativa introduce oneri riferiti alla fase di "immissione sul mercato".	1. Il presente Allegato individua, a titolo indicativo e non esaustivo, le principali categorie di prodotti in polimeri plastici rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento, mediante il richiamo dei corrispondenti codici ATECO delle attività economiche interessate e delle principali corrispondenze con la classificazione Prodcum ai sensi del Regolamento (UE) n. 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio e con la della Nomenclatura Combinata (NC) ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2025/1926.
1.2. Le categorie di prodotti di cui al presente Allegato rilevano ai fini dell'applicazione del regime di responsabilità estesa del produttore di cui al presente regolamento con esclusivo riferimento ai prodotti in plastica di cui all'art. 2, comma 2, lettera a). Restano, pertanto, esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento i prodotti appartenenti alle medesime categorie ma realizzati in materiali diversi dalla plastica, di cui all'art. 2, comma 2, lettera a). Restano, in ogni caso, ferme le esclusioni dal campo di applicazione di cui all'articolo 3 del regolamento.	Al fine di evitare sovrapposizioni con lo Schema di decreto per l'istituzione del regime di responsabilità estesa del produttore per la filiera dei prodotti tessili di abbigliamento, calzature, accessori, pelletteria e tessili per la casa posto in consultazione nel maggio 2025, si propone di cancellare dall'elenco ogni riferimento a prodotti tessili (o comunque verificare che il medesimo prodotto non sia ricompreso in entrambi gli schemi di decreto). Vedi oltre. Si evidenzia, inoltre, che non appare chiaro se i prodotti elencati nel presente Allegato siano soggetti alle disposizioni della proposta legislativa anche quando risultano incorporati in un oggetto complesso immesso sul mercato nazionale.	1.2. Le categorie di prodotti di cui al presente Allegato rilevano ai fini dell'applicazione del regime di responsabilità estesa del produttore di cui al presente regolamento con esclusivo riferimento ai prodotti in plastica di cui all'art. 2, comma 2, lettera a). Restano, pertanto, esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento: - i prodotti appartenenti alle medesime categorie ma realizzati in materiali diversi dalla plastica, di cui all'art. 2, comma 2, lettera a); - i prodotti del presente Allegato quando essi sono incorporati, o sono destinati ad essere incorporati, in oggetti complessi che vengono immessi sul mercato nazionale o esportati; - i prodotti del presente Allegato quando essi sono immessi sul mercato come parti di ricambio di un oggetto complesso che è già stato immesso sul mercato. Restano, in ogni caso, ferme le esclusioni dal campo di applicazione di cui all'articolo 3 del regolamento.
1.3. Le indicazioni contenute nel presente Allegato non pregiudicano la corretta classificazione doganale delle		

single merci, non modificano la delimitazione dell'ambito oggettivo definito dall'articolo 1 del regolamento e rilevano esclusivamente ai fini dell'orientamento degli operatori e delle amministrazioni competenti.		
2. Categorie di prodotti e codici di riferimento		
2.1 CATEGORIE (classificazione codice ATECO)		
PRODOTTI IN MATERIE PLASTICHE PER L'EDILIZIA E L'ARREDO TECNICO		
22.21.0 Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche	Si rimanda alle considerazioni riportate in premessa	22.21.0 Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche
22.23.0 Fabbricazione di porte e finestre in materie plastiche		
22.24.0 Fabbricazione di articoli in materie plastiche per l'edilizia		
ARREDI E COMPLEMENTI D'ARREDO IN MATERIE PLASTICHE PER INTERNI ED ESTERNI		
31.00.1 Fabbricazione di mobili per negozi, uffici e altri spazi per collettività	Anche in considerazione dei percorsi di approfondimento già sviluppati in relazione alla gestione dei rifiuti di mobili e altri prodotti d'arredo nella prospettiva di un regime EPR dedicato, qualora si intendesse confermare l'impostazione attualmente prospettata, si chiede di escludere la voce “Arredi e complementi d'arredo in materie plastiche per interni ed esterni” , con i seguenti codici ATECO: 31.00.1, 31.00.2, 31.00.3.	
31.00.2 Fabbricazione di mobili da cucina	Vedi sopra	
31.00.3 Fabbricazione di altri mobili per la casa	Vedi sopra	
ARREDO URBANO E ATTREZZATURE PER SPAZI PUBBLICI IN PLASTICA		
32.30 – Fabbricazione di articoli sportivi		

32.40.1 Fabbricazione di giochi		
CONTENITORI, VASCHE, SERBATOI, PALLET E ALTRI ARTICOLI TECNICI IN PLASTICA (NON IMBALLAGGI)		
22.26.9 Fabbricazione di altri prodotti in materie plastiche n.c.a.	Si rimanda alle considerazioni riportate in premessa	22.26.9 Fabbricazione di altri prodotti in materie plastiche n.c.a.
ARTICOLI IN PLASTICA PER L'AGRICOLTURA, IL GIARDINAGGIO E IL TEMPO LIBERO (BENI DUREVOLI)	Si rimanda alle considerazioni riportate in premessa. Si segnala, inoltre, la sovrapposizione con EPR Polietilene.	ARTICOLI IN PLASTICA PER L'AGRICOLTURA, IL GIARDINAGGIO E IL TEMPO LIBERO (BENI DUREVOLI)
22.26.9 Fabbricazione di altri prodotti in materie plastiche n.c.a.	Si rimanda alle considerazioni riportate in premessa	22.26.9 Fabbricazione di altri prodotti in materie plastiche n.c.a.
32.30.0 Fabbricazione di articoli sportivi		
32.40.1 Fabbricazione di giochi		
32.40.2 Fabbricazione di giocattoli		
30.11.0 Costruzione di navi e di strutture galleggianti per scopi civili		
COMPONENTI TECNICI E ARTICOLI IN PLASTICA A VITA UTILE MEDIO-LUNGA NON RICOMPRESI IN ALTRI REGIMI DI RESPONSABILITÀ ESTESA DEL PRODUTTORE		
22.26.9 Fabbricazione di altri prodotti in materie plastiche n.c.a.	Si rimanda alle considerazioni riportate in premessa	22.26.9 Fabbricazione di altri prodotti in materie plastiche n.c.a.
ARTICOLI IN PLASTICA PER LA PULIZIA		
22.26.1 Fabbricazione di articoli e attrezzature per la pulizia in materie plastiche		
ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO IN MATERIALE PLASTICO	Si ritiene opportuno eliminare per evitare sovrapposizioni con schema decreto su EPR per prodotti tessili	ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO IN MATERIALE PLASTICO
14.29.0 Fabbricazione di altri articoli di abbigliamento e accessori n.c.a.	Si ritiene opportuno eliminare per evitare sovrapposizioni con schema decreto su EPR per prodotti tessili	14.29.0 Fabbricazione di altri articoli di abbigliamento e accessori n.c.a.
LASTRE, FOGLI, TUBI E PROFILATI IN MATERIE PLASTICHE		
22.21.00 Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche	Si rimanda alle considerazioni riportate in premessa	22.21.00 Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche

ATTREZZATURE PER IL CABLAGGIO		
27.33.00 Fabbricazione di attrezzature per cablaggio	Si rimanda alle considerazioni riportate in premessa	27.33.00 Fabbricazione di attrezzature per cablaggio
ARTICOLI IN PLASTICA PER LA PESCA		
13.94.0 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti		
ARTICOLI IN GOMMA		
22.11.1 Fabbricazione di pneumatici e camere d'aria	Gli pneumatici risultano già disciplinati da uno specifico regime EPR (EPR PFU). Si ritiene pertanto opportuno procedere a un'attenta valutazione di tali prodotti, al fine di evitare duplicazioni e, soprattutto, possibili profili di incertezza normativa.	
22.11.2 Rigenerazione e ricostruzione di pneumatici		
22.12.0 Fabbricazione di altri prodotti in gomma	Si rimanda alle considerazioni riportate in premessa	22.12.0 Fabbricazione di altri prodotti in gomma
2.2 CATEGORIE (classificazione codice Prodcom)		
ARTICOLI IN PLASTICA QUALI LASTRE, FOGLI, TUBI E PROFILATI		
22211050: monofilamenti maggiore di 1 mm, verghe, bastoni e profilati, di polimeri di etilene (esclusi i beni in polietilene di cui all'art. 234 del decreto legislativo n. 152 del 2006)	Si rimanda alle considerazioni riportate in premessa	22211050: monofilamenti maggiore di 1 mm, verghe, bastoni e profilati, di polimeri di etilene (esclusi i beni in polietilene di cui all'art. 234 del decreto legislativo n. 152 del 2006)
22211070: monofilamenti maggiore di 1 mm, verghe, bastoni e profilati, di polimeri di cloruro di vinile	Si rimanda alle considerazioni riportate in premessa	22211070: monofilamenti maggiore di 1 mm, verghe, bastoni e profilati, di polimeri di cloruro di vinile
22211090: monofilamenti maggiore di 1 mm, verghe, bastoni e profilati, di altre materie plastiche, n.c.a.	Si rimanda alle considerazioni riportate in premessa	22211090: monofilamenti maggiore di 1 mm, verghe, bastoni e profilati, di altre materie plastiche, n.c.a.
22212130: budella artificiali di proteine indurite o di materie plastiche cellulosiche		
22212153: tubi, rigidi, di polimeri di etilene (esclusi i beni in polietilene di cui all'art. 234 del decreto legislativo n. 152 del 2006)	Si rimanda alle considerazioni riportate in premessa	22212153: tubi, rigidi, di polimeri di etilene (esclusi i beni in polietilene di cui all'art. 234 del decreto legislativo n. 152 del 2006)

22212155: tubi, rigidi, di polimeri di propilene	Si rimanda alle considerazioni riportate in premessa	22212155: tubi, rigidi, di polimeri di propilene
22212157: tubi, rigidi, di polimeri di cloruro di vinile	Si rimanda alle considerazioni riportate in premessa	22212157: tubi, rigidi, di polimeri di cloruro di vinile
22212170: tubi, rigidi, di altre materie plastiche, n.c.a.	Si rimanda alle considerazioni riportate in premessa	22212170: tubi, rigidi, di altre materie plastiche, n.c.a.
22212920: tubi flessibili in grado di sopportare una pressione maggiore o uguale a 27,6 mpa	Si rimanda alle considerazioni riportate in premessa	22212920: tubi flessibili in grado di sopportare una pressione maggiore o uguale a 27,6 mpa
22212935: tubi non rinforzati, senza accessori	Si rimanda alle considerazioni riportate in premessa	22212935: tubi non rinforzati, senza accessori
22212937: tubi, non rinforzati, con accessori, n.c.a.	Si rimanda alle considerazioni riportate in premessa	22212937: tubi, non rinforzati, con accessori, n.c.a.
22212950: altri tubi, n.c.a.	Si rimanda alle considerazioni riportate in premessa	22212950: altri tubi, n.c.a.
22212970: accessori per tubi, di materie plastiche	Si rimanda alle considerazioni riportate in premessa	22212970: accessori per tubi, di materie plastiche
22213010: altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di polimeri di etilene, non rinforzate, spessore minore o uguale a 0,1 mm (esclusi i beni in polietilene di cui all'art. 234 del decreto legislativo n. 152 del 2006)	Si rimanda alle considerazioni riportate in premessa	22213010: altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di polimeri di etilene, non rinforzate, spessore minore o uguale a 0,1 mm (esclusi i beni in polietilene di cui all'art. 234 del decreto legislativo n. 152 del 2006)
22213017: altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di polimeri di etilene, non rinforzate, ecc., spessore maggiore o uguale a 0,10 mm (esclusi i beni in polietilene di cui all'art. 234 del decreto legislativo n. 152 del 2006)	Si rimanda alle considerazioni riportate in premessa	22213017: altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di polimeri di etilene, non rinforzate, ecc., spessore maggiore o uguale a 0,10 mm (esclusi i beni in polietilene di cui all'art. 234 del decreto legislativo n. 152 del 2006)
22213021: altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di polimeri di propilene ad orientamento biassiale, spessore maggiore o uguale a 0,10 mm	Si rimanda alle considerazioni riportate in premessa	22213021: altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di polimeri di propilene ad orientamento biassiale, spessore maggiore o uguale a 0,10 mm
22213023: altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di polimeri di propilene, con spessore minore o uguale a 0,10 mm	Si rimanda alle considerazioni riportate in premessa	22213023: altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di polimeri di propilene, con spessore minore o uguale a 0,10 mm
22214180: lastre, fogli, fogli, pellicole, strisce e lamelle alveolari di altre materie plastiche, n.c.a.	Si rimanda alle considerazioni riportate in premessa	22214180: lastre, fogli, fogli, pellicole, strisce e lamelle alveolari di altre materie plastiche, n.c.a.
22214230: lastre, fogli, fogli, pellicole, strisce e lamelle non alveolari di poliesteri		

22214250: lastre, fogli, fogli, pellicole, strisce e lamelle non alveolari di resine fenoliche		
22214275: lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle. di resine amminiche stratificate ad alta pressione con strato decorativo		
22214279: altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di prodotti di polimerizzazione		
22214280: altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, rinforzati, laminati, o associati ad altre materie (ad esempio vetroresina)		
ARTICOLI IN PLASTICA PER L'EDILIZIA		
22231155: rivestimenti per pavimenti, muri e soffitti consistenti in un supporto impregnato di policloruro di vinile		
22231159: altri rivestimenti per pavimenti, muri, soffitti di polimeri di cloruro di vinile		
22231190: rivestimenti per pavimenti, muri o soffitti, di materie plastiche, n.c.a., in rotoli o piastrelle		
22231250: vasche da bagno, docce e lavabi, di materie plastiche	Anche in considerazione dei percorsi di approfondimento già sviluppati in relazione alla gestione dei rifiuti di mobili e altri prodotti d'arredo nella prospettiva di un regime EPR dedicato, qualora si intendesse confermare l'impostazione attualmente prospettata, alla voce "Articoli in plastica per l'edilizia", si chiede di escludere i seguenti codici Prodcom: 22231250, 22231270, 22231290;	
22231270: tavolette e coperchi per tazze per water di materie plastiche	Vedi sopra	
22231290: bidet, tazze per water ed altri articoli sanitari, di materie plastiche, n.c.a.	Vedi sopra	
22231300: serbatoi, barili, vasche e recipienti simili, di capacità maggiore di 300 l, di materie plastiche	Si rimanda alle considerazioni riportate in premessa	22231300: serbatoi, barili, vasche e recipienti simili, di capacità maggiore di 300 l, di materie plastiche

22231450: porte, finestre, zanzariere e loro intelaiature, stipiti e soglie, di materie plastiche		
22231470: imposte, avvolgibili e articoli e parti simili, prevalentemente di materie plastiche		
22231500: linoleum, rivestimenti del suolo; spalmatura o ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati		
22231950: accessori e guarnizioni per costruzioni destinati ad essere fissati in modo permanente, di materie plastiche		
22231990: elementi per costruire pavimenti, pareti, tramezzi, soffitti, tetti ecc., grondaie e accessori, parapetti, balastrate, ringhiere e simili, scaffalature di grandi dimensioni da montare e fissare in modo definitivo in negozi, officine, depositi, ecc., motivi decorativi architettonici, p.es. scanalature, cupole e fregi e altri articoli per l'edilizia, di materia plastica, n.c.a.		
22232000: costruzioni prefabbricate, di materie plastiche		
ATTREZZATURE IN PLASTICA PER CABLAGGIO		
27331410: profilati per canalizzazioni elettriche, di materie plastiche	In coerenza con quanto riportato nei paragrafi precedenti si chiede di eliminare nell'Allegato I – paragrafo 2.2 – la voce “ <i>ATTREZZATURE IN PLASTICA PER CABLAGGIO – 27331410: profilati per canalizzazioni elettriche, di materie plastiche</i> ”	27331410: profilati per canalizzazioni elettriche, di materie plastiche
ATTREZZATURE IN PLASTICA PER LA PESCA		
13941160: corde e funi di polietilene, polipropilene, nylon o altre poliammidi o poliesteri, di peso superiore a 50.000 dtex, di altre fibre sintetiche (spago escluso) (esclusi i beni in polietilene di cui all'art. 234 del decreto legislativo n. 152 del 2006)		

13941170: corde di polietilene o polipropilene, nylon o altre poliammidi o poliesteri, di peso inferiore a 50.000 dtex (5g/m) (spago escluso) (esclusi i beni in polietilene di cui all'art. 234 del decreto legislativo n. 152 del 2006)		
13941233: reti confezionate per la pesca di corde o funi in fibre artificiali e sintetiche (reticelle a mano escluse)		
13941235: altre reti confezionate per la pesca di nylon, poliammidi, o di altre fibre sintetiche o artificiali		
MOBILI IN PLASTICA		
31091430: mobili di materie plastiche	Anche in considerazione dei percorsi di approfondimento già sviluppati in relazione alla gestione dei rifiuti di mobili e altri prodotti d'arredo nella prospettiva di un regime EPR dedicato, qualora si intendesse confermare l'impostazione attualmente prospettata, qualora si intendesse confermare l'impostazione attualmente prospettata, si chiede di escludere la voce " Mobili in plastica ", con i seguenti codici Prodcom: 31091430, 31001300 .	
31001300: altre sedie e sedili da giardino in materiale sintetico	Vedi sopra	
GIOCHI E GIOCATTOLI IN PLASTICA	Alcuni prodotti, quali ad esempio i giocattoli elettrici, risultano già ricompresi nell'ambito di applicazione dell'EPR RAEE/Pile e Batterie. Si ritiene pertanto opportuno procedere a un'attenta valutazione di tali prodotti, al fine di evitare duplicazioni e, soprattutto, possibili profili di incertezza normativa.	
32401100: bambole raffiguranti unicamente soggetti umani		
32401200: giocattoli raffiguranti animali o soggetti non umani		
32401300: parti e accessori per bambole raffiguranti unicamente soggetti umani		
32402000: trenini elettrici e loro accessori; altri modelli in scala, assortimenti e giocattoli da costruzione		

32403100: giocattoli a ruote costruiti per essere montati dai ragazzi; passeggini per bambole		
32403940: altri giocattoli di materia plastica		
ARTICOLI SPORTIVI IN PLASTICA		
32301530: bastoni per golf ed altri attrezzi per il golf, incluse le palle da golf		
32301580: palle diverse da quelle da golf e da tennis da tavolo (incluse palle da tennis)		
32301590: altri oggetti ed attrezzi per sport e giochi all'aria aperta, n.c.a.		
32301600: canne da pesca ed altri oggetti per la pesca con la lenza; articoli per la caccia o la pesca (ami, mulinelli, reticelle a mano, ecc.)		
ALTRI ARTICOLI IN MATERIE PLASTICHE	Si ritiene opportuno eliminare per evitare sovrapposizioni con schema decreto su EPR per prodotti tessili	ALTRI ARTICOLI IN MATERIE PLASTICHE
22291000: indumenti e accessori di abbigliamento, di materie plastiche	Si ritiene opportuno eliminare per evitare sovrapposizioni con schema decreto su EPR per prodotti tessili	22291000: indumenti e accessori di abbigliamento, di materie plastiche
22291010: indumenti e accessori di abbigliamento, di materie plastiche (compresi copricapo, guanti, impermeabili, grembiuli, cinture e bavaglini) (esclusi copricapo di sicurezza)	Si ritiene opportuno eliminare per evitare sovrapposizioni con schema decreto su EPR per prodotti tessili	22291010: indumenti e accessori di abbigliamento, di materie plastiche (compresi copricapo, guanti, impermeabili, grembiuli, cinture e bavaglini) (esclusi copricapo di sicurezza)
22292140: lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole ed altre forme piatte, autoadesivi, di materie plastiche, in rotoli di larghezza non superiore a 20 cm (esclusi nastri di materie plastiche il cui strato è costituito di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata)		
22292240: lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole ed altre forme piatte, autoadesivi, di materie plastiche, anche in rotoli di larghezza superiore a 20 cm (esclusi rivestimenti per pavimenti, pareti o soffitti)		

22292320: vasellame e altri oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di materie plastiche		
22292340: oggetti per uso domestico e oggetti da toletta, di materie plastiche (esclusi vasellame e altri oggetti per il servizio da tavola o da cucina, vasche da bagno, docce, lavabi, bidet, vasi di latrina, tavolette e coperchi per tazze per gabinetti ed altri articoli sanitari)		
22292500: oggetti per l'ufficio o per la scuola, di materie plastiche		
22292610: guarnizioni per mobili, carrozzerie e simili, di materie plastiche	Si rimanda alle considerazioni riportate in premessa	22292610: guarnizioni per mobili, carrozzerie e simili, di materie plastiche
22292620: statuette e altri oggetti da ornamento, di materie plastiche		
22292630: cestelli ed articoli simili per filtrare l'acqua all'entrata dei tombini		
22292910: pettini da toletta, pettini da ornamento, fermagli per capelli ed oggetti simili, di gomma indurita o di materie plastiche		
22292915: spille per capelli (forcine), ferma-ricci, ondulatori, bigodini ed oggetti simili, di materie plastiche, e loro parti		
22292920: soles esterne e tacchi, di materia plastica		
22292950: altri oggetti ottenuti da fogli		
22292990: altri oggetti in materie plastiche e altre materie	Si rimanda alle considerazioni riportate in premessa	22292990: altri oggetti in materie plastiche e altre materie
22292995: altri oggetti di materie plastiche n.c.a. (esclusi dispositivi per stomia)	Si rimanda alle considerazioni riportate in premessa	22292995: altri oggetti di materie plastiche n.c.a. (esclusi dispositivi per stomia)
22299150: prodotti di materie plastiche, parti di veicoli e materiale fisso per strade ferrate	Si rimanda alle considerazioni riportate in premessa	22299150: prodotti di materie plastiche, parti di veicoli e materiale fisso per strade ferrate
22299160: prodotti di materie plastiche, per veicoli terrestri (veiture, automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori)	Si rimanda alle considerazioni riportate in premessa	22299160: prodotti di materie plastiche, per veicoli terrestri (veiture, automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori)

22299180: parti di materie plastiche per veicoli aerei o spaziali		
22299200: servizi relativi alla lavorazione delle materie plastiche e della gomma (verniciatura, rifilatura, ecc.)		
22292996: altri articoli di materie plastiche n.c.a. (esclusi visiere/schermi facciali protettivi e dispositivi per stomia)	Si rimanda alle considerazioni riportate in premessa	22292996: altri articoli di materie plastiche n.c.a. (esclusi visiere/schermi facciali protettivi e dispositivi per stomia)
32504350: montature per occhiali o per oggetti simili, di materie plastiche		
32991190: cappelli e altri copricapi di gomma o materie plastiche		
30115000: altri congegni galleggianti (ad esempio: zattere, serbatoi, cassoni, boe da ormeggio e gavitelli, scafi)		
13941155: spaghi per legare in fibre sintetiche (per uso agricolo)		
13941253: reti confezionate di corde o funi di nylon o altre poliammidi (reti a uncinetto, retine per capelli, reti per sport e reti da pesca escluse)		
13941255: reti confezionate di nylon o altre poliammidi (reti a uncinetto, retine per capelli, reti per sport e reti da pesca di corde o funi escluse)		
PNEUMATICI E CAMERE D'ARIA; PNEUMATICI RIGENERATI E RICOSTRUITI		
22111200: pneumatici nuovi, di gomma, dei tipi utilizzati per motocicli o per biciclette (esclusi gli pneumatici che rientrano nel campo di applicazione del D.M. n. 182 del 2019)		
22111370: pneumatici nuovi, dei tipi utilizzati per aeroplani (esclusi gli pneumatici che rientrano nel campo di applicazione del D.M. n. 182 del 2019)		
22111530: gomme piene o semipiene	Si rimanda alle considerazioni riportate in premessa	22111530: gomme piene o semipiene
22111550: protettori (flaps)	Si rimanda alle considerazioni riportate in premessa	22111550: protettori (flaps)

22111570: camere d'aria, di gomma	Si rimanda alle considerazioni riportate in premessa	22111570: camere d'aria, di gomma
22111600: profilati per la ricostruzione di pneumatici		
22112090: coperture ricostruite destinate ad aeromobili e ad altri usi		
ALTRI PRODOTTI IN GOMMA	Alcuni prodotti in gomma naturale risultano già soggetti ad altri obblighi regolatori (EUDR). Si ritiene pertanto opportuno procedere a un'attenta valutazione di tali prodotti, al fine di evitare duplicazioni e, soprattutto, possibili profili di incertezza normativa.	
22191000: gomma rigenerata in forme primarie o in lastre, fogli o nastri		
22192013: gomma addizionata di nerofumo o di silice, non vulcanizzata		
22192019: altra gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri		
22192030: altre forme e articoli in gomma non vulcanizzata		
22192050: fili e corde di gomma vulcanizzata		
22192070: lastre, fogli e nastri in gomma vulcanizzata		
22192083: bacchette e profilati di gomma vulcanizzata alveolare n.c.a.		
22192085: lastre, fogli e nastri per rivestimenti e tappeti da pavimento, di gomma vulcanizzata non alveolare, non indurita		
22192087: bacchette e profilati in gomma non alveolare		
22193030: tubi in gomma vulcanizzata, non rinforzati con altri materiali	Si rimanda alle considerazioni riportate in premessa	22193030: tubi in gomma vulcanizzata, non rinforzati con altri materiali
22193055: tubi in gomma vulcanizzata, rinforzati con metallo	Si rimanda alle considerazioni riportate in premessa	22193055: tubi in gomma vulcanizzata, rinforzati con metallo
22193057: tubi in gomma vulcanizzata, rinforzati con materie tessili	Si rimanda alle considerazioni riportate in premessa	22193057: tubi in gomma vulcanizzata, rinforzati con materie tessili

22193059: tubi in gomma vulcanizzata, rinforzati con altri materiali o altrimenti associati ad altre materie, senza accessori	Si rimanda alle considerazioni riportate in premessa	22193059: tubi in gomma vulcanizzata, rinforzati con altri materiali o altrimenti associati ad altre materie, senza accessori
22193070: tubi in gomma vulcanizzata, con accessori	Si rimanda alle considerazioni riportate in premessa	22193070: tubi in gomma vulcanizzata, con accessori
22194030: cinghie di trasmissione di sezione trapezoidale (striate o no) in gomma vulcanizzata	Si rimanda alle considerazioni riportate in premessa	22194030: cinghie di trasmissione di sezione trapezoidale (striate o no) in gomma vulcanizzata
22194050: nastri trasportatori, di gomma vulcanizzata, di larghezza maggiore di 20 cm	Si rimanda alle considerazioni riportate in premessa	22194050: nastri trasportatori, di gomma vulcanizzata, di larghezza maggiore di 20 cm
22194070: cinghie di trasmissione sincrone, di gomma vulcanizzata	Si rimanda alle considerazioni riportate in premessa	22194070: cinghie di trasmissione sincrone, di gomma vulcanizzata
22194090: altre cinghie di trasmissione in gomma vulcanizzata	Si rimanda alle considerazioni riportate in premessa	22194090: altre cinghie di trasmissione in gomma vulcanizzata
22195050: nastri adesivi con supporto in tessuti gommati di larghezza minore o uguale a 20 cm		
22195070: tessuti gommati venduti tali e quali		
22196000: indumenti ed accessori di abbigliamento (compresi i guanti, mezzoguant e muffole), di gomma vulcanizzata non indurita, per qualsiasi uso		
22197130: altri articoli d'igiene e farmacia in gomma esclusi i preservativi (tettarelle, tiralatte, oggetti per bambini piccoli, ecc.)		
22197200: rivestimenti e tappeti da pavimento di gomma vulcanizzata, non alveolare		
22197310: articoli di gomma vulcanizzata alveolare non classificati altrove		
22197321: gomme per cancellare, di gomma vulcanizzata		
22197323: giunti, di gomma vulcanizzata	Si rimanda alle considerazioni riportate in premessa	22197323: giunti, di gomma vulcanizzata
22197330: oggetti gonfiabili di gomma vulcanizzata (esclusi materassi		

pneumatici, imbarcazioni, galleggianti ed altri dispositivi flottanti nonché articoli d'igiene e farmacia)		
22197345: pezzi gomma-metallo di gomma vulcanizzata non indurita, per trattori (esclusi i carrelli-trattori)	Si rimanda alle considerazioni riportate in premessa	22197345: pezzi gomma-metallo di gomma vulcanizzata non indurita, per trattori (esclusi i carrelli-trattori)
22197347: articoli stampati in gomma per trattori (esclusi i carrelli-trattori)	Si rimanda alle considerazioni riportate in premessa	22197347: articoli stampati in gomma per trattori (esclusi i carrelli-trattori)
22197349: pezzi gomma-metallo di gomma vulcanizzata non indurita, per altri usi	Si rimanda alle considerazioni riportate in premessa	22197349: pezzi gomma-metallo di gomma vulcanizzata non indurita, per altri usi
22197350: soles esterne e tacchi, di gomma		
22197365: altri articoli di gomma vulcanizzata non indurita		
22197379: gomma indurita, cascami, polveri e rottami di gomma indurita e lavori di gomma indurita		
22196012: guanti per uso medico, chirurgico, dentistico o veterinario		
22196020: indumenti ed accessori di abbigliamento (esclusi guanti, muffole e muffole), di gomma vulcanizzata diversa dalla gomma indurita		
2.3 CATEGORIE (classificazione codice NC)		
ARTICOLI IN PLASTICA QUALI LASTRE, FOGLI, TUBI E PROFILATI		
3916 10: monofilamenti di cui una qualsiasi dimensione della sezione trasversale supera 1 mm, verghe, bastoni e profilati, anche lavorati superficialmente ma non altrimenti lavorati, di materie plastiche – di polimeri di etilene (esclusi i beni in polietilene di cui all'art. 234 del decreto legislativo n. 152 del 2006)	Si rimanda alle considerazioni riportate in premessa	3916 10: monofilamenti di cui una qualsiasi dimensione della sezione trasversale supera 1 mm, verghe, bastoni e profilati, anche lavorati superficialmente ma non altrimenti lavorati, di materie plastiche – di polimeri di etilene (esclusi i beni in polietilene di cui all'art. 234 del decreto legislativo n. 152 del 2006)
3916 20: monofilamenti di cui una qualsiasi dimensione della sezione trasversale supera 1 mm, verghe, bastoni e profilati, anche lavorati superficialmente ma non altrimenti lavorati, di materie plastiche – di polimeri di cloruro di vinile	Si rimanda alle considerazioni riportate in premessa	3916 20: monofilamenti di cui una qualsiasi dimensione della sezione trasversale supera 1 mm, verghe, bastoni e profilati, anche lavorati superficialmente ma non altrimenti lavorati, di materie plastiche – di polimeri di cloruro di vinile

superficialmente ma non altrimenti lavorati, di materie plastiche – di polimeri di cloruro di vinile		
3916 90: monofilamenti di cui una qualsiasi dimensione della sezione trasversale supera 1 mm, verghe, bastoni e profilati, anche lavorati superficialmente ma non altrimenti lavorati, di materie plastiche – di altre materie plastiche	Si rimanda alle considerazioni riportate in premessa	3916 90: monofilamenti di cui una qualsiasi dimensione della sezione trasversale supera 1 mm, verghe, bastoni e profilati, anche lavorati superficialmente ma non altrimenti lavorati, di materie plastiche – di altre materie plastiche
3917 10: tubi, tubazioni e manichette e loro accessori (ad esempio raccordi, gomiti, flange), di materie plastiche – budella artificiali di proteine indurite o di materie plastiche cellulosiche		
3917 21: tubi, tubazioni e manichette e loro accessori (ad esempio raccordi, gomiti, flange), di materie plastiche – di polimeri di etilene (esclusi i beni in polietilene di cui all'art. 234 del decreto legislativo n. 152 del 2006)	Si rimanda alle considerazioni riportate in premessa	3917 21: tubi, tubazioni e manichette e loro accessori (ad esempio raccordi, gomiti, flange), di materie plastiche – di polimeri di etilene (esclusi i beni in polietilene di cui all'art. 234 del decreto legislativo n. 152 del 2006)
3917 22: tubi, tubazioni e manichette e loro accessori (ad esempio raccordi, gomiti, flange), di materie plastiche – di polimeri di propilene	Si rimanda alle considerazioni riportate in premessa	3917 22: tubi, tubazioni e manichette e loro accessori (ad esempio raccordi, gomiti, flange), di materie plastiche – di polimeri di propilene
3917 23: tubi, tubazioni e manichette e loro accessori (ad esempio raccordi, gomiti, flange), di materie plastiche – di polimeri di cloruro di vinile	Si rimanda alle considerazioni riportate in premessa	3917 23: tubi, tubazioni e manichette e loro accessori (ad esempio raccordi, gomiti, flange), di materie plastiche – di polimeri di cloruro di vinile
3917 29: tubi, tubazioni e manichette e loro accessori (ad esempio raccordi, gomiti, flange), di materie plastiche – di altre materie plastiche	Si rimanda alle considerazioni riportate in premessa	3917 29: tubi, tubazioni e manichette e loro accessori (ad esempio raccordi, gomiti, flange), di materie plastiche – di altre materie plastiche
3917 31: tubi, tubazioni e manichette e loro accessori (ad esempio raccordi, gomiti, flange), di materie plastiche – tubi flessibili che possono sopportare una pressione di almeno 27,6 Mpa	Si rimanda alle considerazioni riportate in premessa	3917 31: tubi, tubazioni e manichette e loro accessori (ad esempio raccordi, gomiti, flange), di materie plastiche – tubi flessibili che possono sopportare una pressione di almeno 27,6 Mpa
3917 32: tubi, tubazioni e manichette e loro accessori (ad esempio raccordi, gomiti, flange), di materie plastiche –	Si rimanda alle considerazioni riportate in premessa	3917 32: tubi, tubazioni e manichette e loro accessori (ad esempio raccordi, gomiti, flange), di materie plastiche – altri, non rinforzati

altri, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, senza accessori		con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, senza accessori
3917 33: tubi, tubazioni e manichette e loro accessori (ad esempio raccordi, gomiti, flange), di materie plastiche – altri, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, con accessori	Si rimanda alle considerazioni riportate in premessa	3917 33: tubi, tubazioni e manichette e loro accessori (ad esempio raccordi, gomiti, flange), di materie plastiche – altri, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, con accessori
3917 39: tubi, tubazioni e manichette e loro accessori (ad esempio raccordi, gomiti, flange), di materie plastiche – altri	Si rimanda alle considerazioni riportate in premessa	3917 39: tubi, tubazioni e manichette e loro accessori (ad esempio raccordi, gomiti, flange), di materie plastiche – altri
3917 40: tubi, tubazioni e manichette e loro accessori (ad esempio raccordi, gomiti, flange), di materie plastiche – accessori	Si rimanda alle considerazioni riportate in premessa	3917 40: tubi, tubazioni e manichette e loro accessori (ad esempio raccordi, gomiti, flange), di materie plastiche – accessori
3920 10: altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie – di polimeri di etilene (esclusi i beni in polietilene di cui all'art. 234 del decreto legislativo n. 152 del 2006)	Si rimanda alle considerazioni riportate in premessa	3920 10: altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie – di polimeri di etilene (esclusi i beni in polietilene di cui all'art. 234 del decreto legislativo n. 152 del 2006)
3920 20: altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie – di polimeri di propilene	Si rimanda alle considerazioni riportate in premessa	3920 20: altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie – di polimeri di propilene
3920 94: altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie – di resine fenoliche	Si rimanda alle considerazioni riportate in premessa	3920 94: altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie – di resine fenoliche
3921 90: altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche	Si rimanda alle considerazioni riportate in premessa	3921 90: altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche
ARTICOLI IN PLASTICA PER L'EDILIZIA		

3918 10: rivestimenti per pavimenti di materie plastiche, anche autoadesivi, in rotoli o in forma di piastrelle o di lastre – di polimeri di cloruro di vinile		
3918 90: rivestimenti per pavimenti di materie plastiche, anche autoadesivi, in rotoli o in forma di piastrelle o di lastre – di altre materie plastiche		
3922 10: vasche da bagno, docce, lavandini, lavabi, bidè, tazze per gabinetti e loro tavolette e coperchi, cassette di scarico e articoli simili per usi sanitari o igienici, di materie plastiche – vasche da bagno, docce, lavandini e lavabi	Anche in considerazione dei percorsi di approfondimento già sviluppati in relazione alla gestione dei rifiuti di mobili e altri prodotti d’arredo nella prospettiva di un regime EPR dedicato, qualora si intendesse confermare l’impostazione attualmente prospettata, qualora si intendesse confermare l’impostazione attualmente prospettata, al punto 2.3 Categorie (classificazione codice NC) , alla voce “Articoli in plastica per l’edilizia” , si chiede di escludere i seguenti codici NC: 3922 10, 3922 20, 3922 90 ;	
3922 20: vasche da bagno, docce, lavandini, lavabi, bidè, tazze per gabinetti e loro tavolette e coperchi, cassette di scarico e articoli simili per usi sanitari o igienici, di materie plastiche – tavolette e coperchi per tazze per gabinetti	Vedi sopra	
3922 90: vasche da bagno, docce, lavandini, lavabi, bidè, tazze per gabinetti e loro tavolette e coperchi, cassette di scarico e articoli simili per usi sanitari o igienici, di materie plastiche – altri	Vedi sopra	
3925 10: oggetti di attrezzatura per costruzioni, di materie plastiche, non nominati né compresi altrove – serbatoi, barili, vasche e recipienti simili di capacità superiore a 300 litri	Si rimanda alle considerazioni riportate in premessa	3925 10: oggetti di attrezzatura per costruzioni, di materie plastiche, non nominati né compresi altrove – serbatoi, barili, vasche e recipienti simili di capacità superiore a 300 litri
3925 20: oggetti di attrezzatura per costruzioni, di materie plastiche, non nominati né compresi altrove – porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie		

3925 30: oggetti di attrezzatura per costruzioni, di materie plastiche, non nominati né compresi altrove – imposte, persiane, tende (comprese le tende alla veneziana), oggetti simili e loro parti		
3925 90: oggetti di attrezzatura per costruzioni, di materie plastiche, non nominati né compresi altrove – altri	Si rimanda alle considerazioni riportate in premessa	3925 90: oggetti di attrezzatura per costruzioni, di materie plastiche, non nominati né compresi altrove – altri
5904 10: linoleum, anche tagliato a forma; rivestimenti per pavimenti consistenti in uno strato o ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati a forma – linoleum		
5904 90: linoleum, anche tagliato a forma; rivestimenti per pavimenti consistenti in uno strato o ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati a forma – altri		
9406 90: costruzioni prefabbricate		
ATTREZZATURE IN PLASTICA PER CABLAGGIO		
3916 10: monofilamenti, la cui dimensione massima della sezione trasversale è superiore a 1 mm (monofili), verghe, bastoni e profilati, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati, di materie plastiche – di polimeri di etilene (esclusi i beni in polietilene di cui all'art. 234 del d.lgs. 152/2006)		
3916 20: monofilamenti, la cui dimensione massima della sezione trasversale è superiore a 1 mm (monofili), verghe, bastoni e profilati, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati, di materie plastiche – di polimeri di cloruro di vinile		
3916 90: monofilamenti, la cui dimensione massima della sezione trasversale è superiore a 1 mm (monofili), verghe, bastoni e profilati,		

anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati, di materie plastiche – di altre materie plastiche		
ATTREZZATURE IN PLASTICA PER LA PESCA		
5607 41: spago, corde, funi e cavi, anche intrecciati, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica – di polietilene o polipropilene - spago per legatura o per imballaggio (esclusi i beni in polietilene di cui all'art. 234 del decreto legislativo n. 152 del 2006)		
5607 49: spago, corde, funi e cavi, anche intrecciati, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica - di polietilene o polipropilene – altri (esclusi i beni in polietilene di cui all'art. 234 del decreto legislativo n. 152 del 2006)		
5608 11: reti annodate, ottenute con spago, corde o funi; reti confezionate per la pesca e altre reti confezionate, di materie tessili – di materiale tessile confezionato - reti da pesca confezionate		
5608 19: reti annodate, ottenute con spago, corde o funi; reti confezionate per la pesca e altre reti confezionate, di materie tessili – di materiale tessile confezionato - altri		
5608 90: reti annodate, ottenute con spago, corde o funi; reti confezionate per la pesca e altre reti confezionate, di materie tessili – altri		
MOBILI IN PLASTICA		
9403 70: mobili di materie plastiche	Anche in considerazione dei percorsi di approfondimento già sviluppati in relazione alla gestione dei rifiuti di mobili e altri prodotti d'arredo nella prospettiva di un regime EPR dedicato, qualora si intendesse confermare l'impostazione attualmente prospettata, al punto 2.3 Categorie (classificazione codice NC) , si chiede di escludere la voce	

	“Mobili in plastica”, con i seguenti codici NC: 9403 70, 9401 80	
9401 80: sedili (diversi da quelli della voce 9402), anche trasformabili in letti, e loro parti	Vedi sopra	
GIOCHI E GIOCATTOLI IN PLASTICA		
9503 00 95: tricicli, monopattini, automobiline a pedali e giocattoli a ruote simili; carrozzelle e passeggini per bambole; bambole; altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie – di materia plastica		
9503 00 35: tricicli, monopattini, automobiline a pedali e giocattoli a ruote simili; carrozzelle e passeggini per bambole; bambole; altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie – altri assortimenti e giocattoli da costruzione di materia plastica		
ARTICOLI SPORTIVI IN PLASTICA		
9506 91: oggetti ed attrezzi per l'educazione fisica, la ginnastica o l'atletica		
9506 31: bastoni per golf ed altri attrezzi per il golf – bastoni completi		
9506 39: bastoni per golf ed altri attrezzi per il golf – palle		
9506 61: palloni e palle, diverse dalle palle da golf o da tennis da tavolo – palle da tennis		
9506 62: palloni e palle, diverse dalle palle da golf o da tennis da tavolo – gonfiabili		
9507: Canne da pesca, ami ed altri articoli per la pesca con la lenza; retini per la pesca a mosca, retini per farfalle e reti simili; uccelli da richiamo (diversi da		

quelli delle voci 9208 o 9705) e simili oggetti per la caccia o lo sparo		
PNEUMATICI E CAMERE D'ARIA; PNEUMATICI RIGENERATI E RICOSTRUITI		
4011 30: pneumatici nuovi, di gomma – per aeromobili		
4011 50: pneumatici nuovi, di gomma – per biciclette		
4012 13: pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori per pneumatici, di gomma – pneumatici rigenerati - per aeromobili		
4012 20: pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori per pneumatici, di gomma – pneumatici usati (esclusi gli pneumatici che rientrano nel campo di applicazione del D.M. n. 182 del 2019)		
4012 90: pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori per pneumatici, di gomma – altri (esclusi gli pneumatici che rientrano nel campo di applicazione del D.M. n. 182 del 2019)		
4013 10: camere d'aria, in gomma – per automobili, autobus e autocarri (esclusi gli pneumatici che rientrano nel campo di applicazione del D.M. n. 182 del 2019)		
4012 20: camere d'aria, in gomma – per biciclette		
4012 90: camere d'aria, in gomma – altri		
ALTRI ARTICOLI IN MATERIE PLASTICHE		
3919 10: lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole ed altre forme piatte, autoadesivi, di materie plastiche, anche		

in rotoli – in rotoli di larghezza non superiore a 20 cm		
3919 90: lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole ed altre forme piatte, autoadesivi, di materie plastiche, anche in rotoli – altri		
3924 10: vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toilette, di materie plastiche – vasellame e altri oggetti per il servizio da tavola o da cucina		
3924 90: vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toilette, di materie plastiche – altri		
3926 10: altri lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914 – oggetti per l'ufficio e per la scuola		
3926 20: altri lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914 – indumenti e accessori di abbigliamento (compresi guanti, mezzoguant e muffole)		
3926 30: altri lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914 –guarnizioni per mobili, carrozzerie e simili	Si rimanda alle considerazioni riportate in premessa	3926 30: altri lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914 –guarnizioni per mobili, carrozzerie e simili
3926 40: altri lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914 –statuette ed altri oggetti da ornamento		
3926 90: altri lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914 – altri	Si rimanda alle considerazioni riportate in premessa	3926 90: altri lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914 – altri
9615 11: pettini, fermagli per capelli e oggetti simili; forcine, ondulatori, bigodini e oggetti simili, diversi da quelli della voce 8516, e loro parti – di gomma indurita o di materie plastiche		
6406 20: parti di calzature (comprese le tomaie anche fissate a soles diverse dalle		

suole esterne); solette interne amovibili, cuscinetti per talloni e articoli simili; ghette, gambali e articoli simili, e loro parti – suole esterne e tacchi, di gomma o di materia plastica		
6506 91: altri cappelli, copricapo ed acconciature, anche guarniti – di gomma o di materia plastica		
ALTRI PRODOTTI IN GOMMA		
4003 00: gomma rigenerata in forme primarie o in lastre, fogli o strisce		
4004 00: rifiuti, ritagli e rottami di gomma (diversa dalla gomma indurita) e polveri e granuli ottenuti da essi	Il riferimento al codice ATECO 400400 non appare pienamente coerente, in quanto riferito ai rifiuti e non ai prodotti. Si ritiene pertanto opportuno rivedere la classificazione, esplicitando che il regime EPR non si applica ai rifiuti, bensì esclusivamente ai beni o prodotti plastici.	Eliminare 4004 00: rifiuti, ritagli e rottami di gomma (diversa dalla gomma indurita) e polveri e granuli ottenuti da essi
4005 10: gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o strisce – mescolata con nero fumo o silice		
4005 91: gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o strisce – lastre, fogli e strisce		
4005 99: gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o strisce – altri		
4006 10: Altre forme (ad esempio, barre, tubi e profilati) e articoli (ad esempio, dischi e anelli), di gomma non vulcanizzata - strisce a dorso di cammello per la ricostruzione di pneumatici in gomma		
4006 90: Altre forme (ad esempio, barre, tubi e profilati) e articoli (ad esempio, dischi e anelli), di gomma non vulcanizzata – altri		
4007 00: Fili e corde di gomma vulcanizzata		

4008 11: Lastre, fogli, strisce, barre e profilati, di gomma vulcanizzata diversa dalla gomma indurita – di gomma alveolare - lastre, fogli, strisce		
4008 19: Lastre, fogli, strisce, barre e profilati, di gomma vulcanizzata diversa dalla gomma indurita – di gomma alveolare - altri		
4008 21: Lastre, fogli, strisce, barre e profilati, di gomma vulcanizzata diversa dalla gomma indurita – di gomma non alveolare - lastre, fogli, strisce	Si rimanda alle considerazioni riportate in premessa	4008 21: Lastre, fogli, strisce, barre e profilati, di gomma vulcanizzata diversa dalla gomma indurita – di gomma non alveolare – lastre, fogli, strisce
4008 29: Lastre, fogli, strisce, barre e profilati, di gomma vulcanizzata diversa dalla gomma indurita – di gomma non alveolare – altri	Si rimanda alle considerazioni riportate in premessa	4008 29: Lastre, fogli, strisce, barre e profilati, di gomma vulcanizzata diversa dalla gomma indurita – di gomma non alveolare – altri
4009: tubi e condotti di gomma vulcanizzata diversa dalla gomma indurita, con o senza i loro accessori (per esempio: giunti, gomiti, flange)	Si rimanda alle considerazioni riportate in premessa	4009: tubi e condotti di gomma vulcanizzata diversa dalla gomma indurita, con o senza i loro accessori (per esempio: giunti, gomiti, flange)
4010: cinghie trasportatrici o di trasmissione, di gomma vulcanizzata	Si rimanda alle considerazioni riportate in premessa	4010: cinghie trasportatrici o di trasmissione, di gomma vulcanizzata
4015 12: articoli di vestiario e accessori di vestiario (compresi guanti, muffole e guantoni), per tutti gli usi, di gomma vulcanizzata diversa dalla gomma indurita - guanti, muffole e guantoni - per scopi medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari		
4015 19: articoli di vestiario e accessori di vestiario (compresi guanti, muffole e guantoni), per tutti gli usi, di gomma vulcanizzata diversa dalla gomma indurita - guanti, muffole e guantoni - altri		
4015 90: articoli di vestiario e accessori di vestiario (compresi guanti, muffole e guantoni), per tutti gli usi, di gomma vulcanizzata diversa dalla gomma indurita - guanti, muffole e guantoni - altri		

4016 10: altri articoli di gomma vulcanizzata diversa dalla gomma dura – di gomma alveolare		
4016 91: altri articoli di gomma vulcanizzata diversa dalla gomma dura - rivestimenti per pavimenti e tappetini		
4016 92: altri articoli di gomma vulcanizzata diversa dalla gomma dura – gomme da cancellare		
4016 93: altri articoli di gomma vulcanizzata diversa dalla gomma dura – guarnizioni, rondelle e altre guarnizioni	Si rimanda alle considerazioni riportate in premessa	<i>4016 93: altri articoli di gomma vulcanizzata diversa dalla gomma dura – guarnizioni, rondelle e altre guarnizioni</i>
4016 99: altri articoli di gomma vulcanizzata diversa dalla gomma dura – guarnizioni, rondelle e altre guarnizioni		
4017 00: gomma indurita (ad esempio ebanite) in tutte le forme, compresi i cascami e gli scarti - articoli di gomma indurita		
3. Clausola di flessibilità		
3.1. L'inclusione di una categoria di prodotti o di uno specifico codice Prodcod nel presente Allegato non comporta automaticamente la sottoposizione del prodotto al regime di responsabilità estesa del produttore, ove lo stesso sia qualificabile come imballaggio ai sensi dell'articolo 218 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero rientri in altri regimi di responsabilità estesa del produttore specificamente disciplinati.		
3.2. L'assenza di uno specifico prodotto o codice dalla presente elencazione non esclude l'applicazione del regime di responsabilità estesa del produttore a beni in polimeri plastici aventi caratteristiche analoghe (bene durevole, prevalente contenuto plastico, generazione di rifiuti plastici ingombranti o rilevanti).	La previsione secondo cui “l'assenza di uno specifico prodotto o codice dalla presente elencazione non esclude l'applicazione del regime di responsabilità estesa” potrebbe comportare criticità nella definizione del perimetro applicativo, in quanto rischia di renderlo potenzialmente indeterminato, con conseguenti incertezze interpretative.	<i>3.2. L'assenza di uno specifico prodotto o codice dalla presente elencazione non esclude l'applicazione del regime di responsabilità estesa del produttore a beni in polimeri plastici aventi caratteristiche analoghe (bene durevole, prevalente contenuto plastico, generazione di rifiuti plastici ingombranti o rilevanti).</i>

<p>3.2-bis. Ai fini dell'applicazione del presente Allegato e del presente regolamento, le locuzioni «prodotti plastici» e «prodotti in plastica» comprendono anche i beni realizzati prevalentemente in elastomeri e gomme, anche vulcanizzate, quando tali materiali costituiscono la componente strutturale principale del prodotto e lo stesso non ricade in altri regimi di responsabilità estesa del produttore specificamente disciplinati.</p>	<p>Le espressioni “<i>realizzati prevalentemente</i>” e “<i>componente strutturale principale</i>” possono risultare fonte di incertezza interpretativa.</p>	
<p>3.3. Eventuali aggiornamenti o precisazioni dell'elenco indicativo di cui al presente Allegato possono essere adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Centro di Coordinamento, senza modificare l'ambito oggettivo definito dall'articolo 1 del regolamento.</p>		
<p>ALLEGATO II</p>		
<p>CRITERI GENERALI PER GLI STATUTI</p>		
<p>Il presente allegato definisce i criteri generali degli statuti dei sistemi di gestione.</p>		
<p>1. Forma giuridica e finalità</p>		
<p>1.1. I sistemi collettivi di responsabilità estesa del produttore per i prodotti in polimeri plastici di cui al presente regolamento assumono forma di organizzazione senza scopo di lucro, costituita, di norma, come consorzio ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del Codice civile o come altra forma associativa priva di scopo di lucro, nel rispetto della normativa vigente.</p>		
<p>1.2. L'oggetto sociale è esclusivamente rivolto all'adempimento, in forma collettiva, degli obblighi derivanti dal</p>		

<p>presente regolamento e dalla normativa in materia di responsabilità estesa del produttore, ivi inclusa l'organizzazione e il finanziamento delle attività di raccolta, trasporto, trattamento, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti derivanti dai prodotti in polimeri plastici immessi sul mercato dai produttori aderenti.</p>		
<p>1.3. Lo statuto deve prevedere il divieto di distribuzione di utili, avanzi di gestione o riserve, comunque denominate, ai partecipanti, e l'obbligo di destinare eventuali avanzi di gestione alla riduzione del contributo ambientale nell'esercizio successivo o al finanziamento di ulteriori attività di prevenzione e miglioramento delle prestazioni ambientali del sistema.</p>		
<p>2. Partecipazione, diritti e recesso dei produttori aderenti</p>		
<p>2.1. Lo statuto assicura la parità di trattamento tra tutti i produttori aderenti, secondo i principi di non discriminazione e trasparenza, garantendo l'accesso al sistema a tutti i produttori che immettono sul mercato prodotti rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento.</p>		
<p>2.2. In assemblea generale dei produttori aderenti è assicurato il principio «una testa, un voto», ferma restando la possibilità di prevedere organi ristretti la cui composizione tenga conto, in misura equilibrata, delle quote di mercato riferite alle quantità e tipologie di prodotti immessi sul mercato.</p>		
<p>2.3. Lo statuto disciplina in modo chiaro le condizioni di adesione, nonché il diritto di recesso dei produttori aderenti. Il recesso deve essere garantito, trascorso</p>		

un periodo minimo di permanenza ragionevole e proporzionato, senza penali, fatto salvo il riconoscimento al sistema delle sole spese effettivamente sostenute e documentate in relazione agli obblighi già maturati alla data del recesso.		
2.4. Lo statuto può prevedere cause di esclusione dei produttori inadempienti agli obblighi statutari o regolamentari, nel rispetto dei principi del contraddittorio e di proporzionalità.		
3. Governance e funzionamento degli organi		
3.1. Lo statuto individua gli organi del sistema collettivo (assemblea, organo di amministrazione, eventuale organo di controllo interno) e ne disciplina composizione, poteri e modalità di funzionamento, garantendo:		
a) una chiara distinzione tra funzioni di indirizzo strategico e funzioni di gestione;		
b) la rappresentanza adeguata delle diverse tipologie di produttori aderenti;		
c) la rotazione delle cariche, secondo criteri di trasparenza e proporzionalità.		
3.2. Lo statuto prevede specifici regolamenti interni, approvati dagli organi competenti, volti a disciplinare:		
a) le modalità di calcolo e aggiornamento del contributo ambientale;		
b) i rapporti con i produttori aderenti, i gestori dei servizi di raccolta e gli altri operatori della filiera;		
c) le procedure di monitoraggio interno e di gestione dei conflitti di interesse.		
4. Gestione economico-finanziaria e trasparenza		

4.1. Lo statuto prevede la tenuta di una contabilità separata, che consenta di distinguere:		
a) i costi e i ricavi relativi alla gestione del sistema collettivo nel suo complesso;		
b) le eventuali diverse linee di attività gestite dal sistema.		
4.2. I costi di funzionamento del sistema collettivo sono ripartiti tra i produttori aderenti prevalentemente in funzione delle quantità e tipologie di prodotti immessi sul mercato e dei corrispondenti oneri di gestione dei rifiuti, nel rispetto dei principi di proporzionalità ed equità.		
4.3. Lo statuto disciplina le modalità di predisposizione e approvazione del bilancio e delle rendicontazioni annuali, garantendo:		
a) l'informativa ai produttori aderenti sui costi, sui ricavi e sugli impieghi del contributo ambientale;		
b) la pubblicazione, in forma accessibile, di informazioni sintetiche sull'andamento del sistema, anche ai fini della trasparenza verso le amministrazioni competenti e il pubblico.		
4.4. Lo statuto prevede idonei meccanismi di controllo interno e, ove necessario, di revisione legale dei conti, volti ad assicurare la correttezza e la tracciabilità della gestione economico-finanziaria.		
5. Rapporti con il Centro di coordinamento e altri soggetti		
5.1. Lo statuto disciplina gli obblighi del sistema collettivo nei confronti del Centro di coordinamento, in particolare per quanto riguarda:		
a) la fornitura dei dati relativi alle quantità e tipologie di prodotti immessi		

sul mercato e ai corrispondenti flussi di rifiuti gestiti;		
b) la partecipazione alle decisioni assunte in sede di Centro di coordinamento, nel rispetto delle regole di governance del medesimo;		
c) il rispetto delle linee guida e degli standard tecnici elaborati dal Centro di coordinamento.		
5.2. Lo statuto prevede, inoltre, le modalità di stipula e gestione dei contratti con i gestori dei servizi di raccolta, con gli impianti di trattamento e con gli altri operatori della filiera, nel rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza e non discriminazione.		
ALLEGATO III		
PRINCIPI PER LO STATUTO DEL CENTRO DI COORDINAMENTO		
1. Lo statuto del Centro di Coordinamento deve prevedere:		
a) la forma giuridica di consorzio senza scopo di lucro, ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del Codice civile;		
b) il divieto di distribuzione di utili o avanzi di gestione, con obbligo di destinare eventuali avanzi di gestione alla riduzione del contributo ambientale nell'esercizio successivo;		
c) una governance che assicuri in assemblea la parità di voto tra tutte le associazioni imprenditoriali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale di tutti gli operatori della filiera di cui all'art. 2, comma, 2, lett. i), punti 1), 2), 3) («una testa, un voto»), ferma restando la possibilità di ripartire i seggi in organi ristretti in funzione delle quote di mercato riferite all'immesso sul mercato dei propri aderenti;		

d) la gestione delle attività e dei costi per quote di mercato, calcolate sulla base delle quantità e tipologie di prodotti in polimeri plastici immessi sul mercato dai produttori aderenti ai sistemi;		
e) la tenuta di una contabilità separata per il complesso delle attività svolte dal Centro di Coordinamento e per ciascun sistema aderente, in modo da garantire trasparenza e tracciabilità dei flussi finanziari;		
f) la libertà di recesso dei sistemi aderenti, senza oneri ulteriori rispetto alla copertura delle spese effettivamente sostenute dal Centro fino alla data di recesso;		
g) la previsione di regolamenti interni per la rappresentanza, il funzionamento degli organi, i controlli interni e le sanzioni nei confronti degli aderenti inadempienti.		
2. Lo statuto disciplina, altresì:		
a) le modalità di adesione e di recesso dei sistemi individuali e collettivi;		
b) la composizione e le funzioni degli organi consortili, nel rispetto dei principi di cui al presente Allegato;		
c) i criteri di riparto dei costi di funzionamento del Centro di Coordinamento tra i sistemi aderenti;		
d) le modalità di approvazione del bilancio e di rendicontazione verso i sistemi aderenti e verso le amministrazioni competenti.		

**INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13
DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016**

Il presente documento ha lo scopo di informarla circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati personali da Lei forniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Pertanto, in coerenza con quanto previsto dal Regolamento europeo 2016/679 (di seguito "Regolamento"), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito il "Codice Privacy"), Le forniamo le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui all'art. 13 del Regolamento.

1. Il Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento è il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con sede in Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma.

2. Finalità e base giuridica del trattamento.

La informiamo che, durante le operazioni di trattamento, saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:

Finalità	Base giuridica	Categorie di dati personali
I Suoi dati personali sono trattati al fine dello svolgimento delle funzioni istituzionali del MASE in relazione alla procedura aperta di consultazione per l'aggiornamento della bozza del testo di EPR per prodotti plastici non da imballaggio	Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo di legge cui è soggetto il titolare (art. 6, paragrafo 1, lett. c), del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, con riferimento alla necessità di consentire la massima partecipazione possibile sul testo di EPR predisposto (art. 9 CAD)	Dati comuni: documento di riconoscimento, indirizzo <i>email</i> , contatti

3. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione.

I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

4. Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto.

Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità, per il Titolare, di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito.

5. Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati personali non saranno diffusi.

Inoltre, i Suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi (ad esempio i fornitori), in qualità di Responsabili del trattamento, appositamente nominati, che forniscono al Titolare del trattamento prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nella presente informativa.

6. Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

I Suoi dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

7. Tempi di conservazione.

I Suoi dati personali saranno conservati per un tempo non superiore ad un anno dalla chiusura della consultazione.

8. I diritti degli interessati.

Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento.

Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come precisato dall'art. 23 del Regolamento e dall'art. 2-undecies del *Codice Privacy*.

Di seguito i diritti riconosciuti:

- **Diritto di accesso (art. 15);**
- **Diritto alla rettifica (art. 16);**
- **Diritto alla cancellazione (art. 17);**
- **Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18);**
- **Diritto di opposizione (artt. 21 e 22).**

Il Titolare del trattamento potrà essere contattato al seguente indirizzo:

➤ mase@pec.mase.gov.it

L'apposita modulistica per l'esercizio dei diritti dell'interessato è reperibile alla pagina ["modulistica per l'esercizio dei diritti dell'interessato"](https://www.mase.gov.it/diritti-degli-interessati) (<https://www.mase.gov.it/diritti-degli-interessati>)

9. Reclamo all'Autorità di controllo.

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento.

10. Il responsabile della protezione dei dati.

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo *e-mail*: rpd@mase.gov.it.